D. D. G. n. 04

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;
VISTA la L.R. 27/12/78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07/8/1990;
VISTO l'art.9 della legge n.40 del 21 Aprile 1995;
VISTO l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;
VISTO l'art. 5, L.R. n. n. 28 del 22 dicembre 1999, *nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione* del'11 luglio2000;
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19 maggio 2003;
VISTO il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs. n.4/08;
VISTO l'art.59 della L.R. 14/05/2009 n.6, così come modificato dal comma 41 dell'art.11 della L.R. n.26/2012;
VISTA la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;
VISTO il DPRS n.23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 14/05/2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 comma 12 del citato D.Lgs. 152/06;
VISTO il comma 5 dell'art.68 della Legge Regionale. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della Legge Regionale 15 maggio 2015, n.9;
VISTA la nota comunale prot. n. 11615 del 09/03/2016 (ns. prot. n. 5489 del 10/03/2016) con la quale sono stati trasmessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 71/78, atti ed elaborati inerenti il P.R.G. e R.E. del Comune di Favara (AG) adottato con deliberazione n. 13 del 26/02/2015 dal Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale, per l'approvazione di questo Assessorato;
VISTA la nota/DRU prot. n. 7557 del 06/04/2016, con la quale a seguito dell'istruttoria della documentazione trasmessa, questo Ufficio ha chiesto al Comune di integrare la pratica di atti ed elaborati mancanti per il prosieguo della stessa, interrompendo i termini di legge assegnati;
VISTA la nota prot. n. 30942 del 12/07/2016 (ns. prot. n. 14522 del 13/07/2016) con la quale il Comune ha trasmesso in parte atti richiesti con la superiore nota, in particolare il Decreto di approvazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.lgs 152/06 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 31425 del 17/07/2017 (ns. prot. n. 13677 del 25/07/2017), con la quale il Comune di Favara ha trasmesso a mezzo PEC a questo Ufficio il D.A. n. 193 del 04/07/2017, con il quale questo Assessorato ha espresso "PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE" con prescrizioni al processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per il progetto di *Revisione del Piano Regolatore Generale del Comune di Favara (AG)* corredato dal Parere n. 68/2017, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni durante la seduta del 07/06/2017, facente parte integrante dello stesso Decreto;

VISTI gli atti trasmessi che di seguito vengono elencati:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 24/05/2004, avente per oggetto: "Adozione Direttive Generali per la revisione del P.R.G....";

- Deliberazioni del Consiglio Comunale n.78 del 15/07/2009 e n. 80 del 21/07/2009 avente per oggetto "Schema di Massima del nuovo PRG, ..."Approvazione emendamenti";

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 27/07/2009, avente per oggetto " Approvazione Schema di Massima del nuovo P.R.G., art. 3, comma 7, L.R. n. 15/1991";

- Deliberazione del Commissario ad acta n.13 del 26/02/2015 avente per oggetto: "Adozione del progetto del Piano Regolatore Generale, del Comune di Favara con annesso Regolamento Edilizio ";

- parere n. 1675 reso favorevole con limitazioni, trasmesso con nota prot. n. 244410 del 16/11/201, dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, rilasciato ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74;

- verbale ai sensi dell'art.8 del disciplinare d'incarico sullo stato di consistenza delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a firma dei progettisti incaricati e del responsabile dell'U.T.C.;

VISTI gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art.3 L.R. n.71/78 come di seguito elencati:

- Certificazione di Avviso di pubblicazione del P.R.G. dal 04/06/2015 al 03/08/2015 sia ai sensi dell'art.3 della L.R. 71/78 che dell'ex art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (V.A.S.);

- Certificazione del Segretario Generale del 13/10/2015 con attestazione di avvenuta pubblicazione del P.R.G. ai sensi dell'art.3 della L.R. 71/78, con l'elenco delle osservazioni pervenute al prot. Comunale di n. 100 di cui n. 99 entro I termini e n. 1 fuori termine al P.R.G., inoltre dichiara che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'ex art, 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- Copia GURS n. 23 del 05/06/2015;

- Copia Quotidiano di Sicilia del 05/06/2015;

- Copia Manifesto murale del 27/05/2015 dell'avviso di pubblicazione del P.R.G.;

VISTO il D.A. n. 193 del 04/07/2017 con il quale questo Assessorato ha espresso parere motivato favorevole con prescrizioni al processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il progetto di *Revisione del Piano Regolatore Generale del Comune di Favara (AG,* corredato dal Parere n. 68/2017, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali durante la seduta del 07/06/2017, facente parte integrante dello stesso Decreto;

VISTA la nota prot. n. 13268 del 07/08/2018, con la quale l'U.O.S2.3 del Servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 29 del 2325/07/2018, resa ai sensi dell'art.68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE:

Il P.R.G. Con annesso Regolamento Edilizio, adottato con la citata delibera commissariale n.13 del 26/02/2015, è stato depositato e pubblicizzato secondo le modalità previste dall'art.3 della L.R.n.71/78. Da quanto attestato dal Segretario comunale con propria certificazione datata 12/04/2016 prot. n.3759, si rileva che nelle procedura di deposito e pubblicazione dello stesso dal 24/11/2015 al 21/12/2015, avverso al Piano Regolatore Generale sono state presentate n.100 osservazioni/opposizioni, di cui n. 99 entro i termini ed n. 1 fuori termine .

Le osservazioni presentate sono state inviate al gruppo di progettazione, che sono state visualizzate sugli elaborati di piano, e valutate così come previsto dall'art.3, comma 5, della L.R.n.71/78, rimettendo dette valutazioni al Comune.

VERBALE EX ART.8 DISCIPLINARE D'INCARICO:

I progettisti incaricati della redazione del Piano unitamente al responsabile del Settore Tecnico del Comune, hanno redatto il verbale di consistenza relativo alle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e viabilità, contenute nella stesura definitiva del piano, il quale ciascuno per le relative competenze, attestano che le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previste nel progetto definitivo del P.R.G. risultano libere, ad eccezione di:

un'area ricadente in zona "C" destinata in parte ad attrezzature collettive ed in parte a parcheggio, la stessa area risulta interessata da un Piano di Lottizzazione approvato con delibera di C.C. n. 35 del 28/06/2012 per la quale sono in corso le opere di urbanizzazione primaria.

Di aree destinate a parcheggio venute meno a seguito di rilascio di concessioni edilizie, rilasciate successivamente alla redazione e trasmissione del PRG al Genio Civile.

Di qualche strada secondaria di previsione che dovrebbe essere rivista a seguito di costruzioni di edifici con regolare rilascio di C.E.C.

Di un'area in fondo alla via Salinari, destinata a scuola elementare, per la quale risultano costruiti in posizione marginale rispetto a tutta l'area due fabbricati, I progettisti evidenziano che detti fabbricati non compromettono la destinazione della rimanente area.

Infine gli stessi progettisti evidenziano che le aree sia dei parcheggi che delle attrezzature scolastiche venute a mancare le stesse posono essere reperite all'interno delle aree destinate a verde oppure ad attrezzature collettive in quanto sovradimensionate.

PROCEDURA DI V.A.S.:

Il Piano per la verifica di compatibilità ambientale, è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in seguito alla quale il Comune di Favara con nota prot. n. 31425 del 17/07/2017 assunta a questo Dipartimento al prot. n. 13677 del 25/07/2017 ha trasmesso a mezzo PEC a questo Ufficio il D.A. n. 193 del 04/07/2017 con il quale questo Assessorato ha espresso parere motivato favorevole con prescrizioni al processo di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il progetto *del Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento edilizio , Relazione Geologica e Studio Agricolo-Forestale, del Comune di Favara (AG),* corredato dal Parere n. 68/2017, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali durante la seduta del 07/06/2017, facente parte integrante dello stesso Decreto. Con lo stesso sono stati forniti degli indirizzi di carattere generale, da perseguire per ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici derivanti da interventi connessi al PRG. Con tali indirizzi ed indicazioni, che non incidono sulla zonizzazione generale ma assumono valore di prescrizione sulle norme d'attuazione, prevalgono sulle stesse ed, in quanto condivisi, devono essere considerati facenti parte delle norme attuative e del regolamento edilizio.

CENNI STORICI - *LA VICENDA STORICA E LO SVILUPPO URBANO*

Le prime testimonianze della presenza umana nel territorio di Favara risalgonoal periodo dei Sicani, quando probabilmente alcune aree costituivano occasione per una stazione di questo antico popolo, come testimoniano i preziosi ritrovamenti nella grotta di contrada Ticchiara di vasi di ceramica monocroma del paleolitico-sicano (2400-1900 a.c.) conservati nel museo archeologico di Agrigento.

Della dominazione greca, rimangono poche tracce in contrada Caltafaraci, a nord-ovest dell'attuale aggregato urbano di Favara.

Durante il periodo arabo questa parte di territorio fu assoggettato per un certo tempo dallo sceicco Hibin-Havvasci e assunse il nome da fawwāra, che significa sorgente.

Il periodo di dominazione musulmana è testimoniato oltre che dall'insediamento umano sito in contrada Saraceno, anche dalla permanenza di numerosi toponimi di matrice araba.

L'impianto urbanistico di Favara si costituisce definitivamente con la costruzione della dimora di caccia, realizzata intorno al 1270, da Federico II di Chiaramonte e dall'agrigentina Marchisia Prefoglio, attorno alla quale sorgonò lentamente i primi agglomerati, assegnati a coloni che danno sviluppo all'agricoltura della plaga favarese.

Dal secolo XIV in poi il monte Caltafaraci è lentamente abbandonato, poiché gli abitanti trovano più conveniente scendere nel casale di Favara, dove è sorto il castello, che offre più sicurezza e maggiori rapporti di convivenza e di impiego di mano d'opera.

Per la forma quadrata del corpi di fabbrica, il castello richiama lo schema tipico dei castelli militari svevi sorti in Sicilia orientale ed in Puglia circa nella seconda metà del secolo XI.

L'impianto militare del castello Chiaromonte insieme alle cortine difensive ricollegabili al periodo svevo-angioino, garantisce alla residenza una fitta linea di sicurezza, difficilmente penetrabile.

Alle spalle del castello, si sviluppa in adiacenza un tessuto urbano irregolare da cui origina la prima vera borgata di Favara. L'impianto urbanistico originario è tipicamente medioevale, adattato al sito, segue l'andamento del terreno, ed ha subito nel tempo ampi interventi prima con alcune integrazioni di tessuto urbano seicentesco e successivamente con l'espansione dei quartieri sette ottocenteschi che definiscono il perimetro dell'attuale centro storico.

Dal 1391 in poi la storia del castello Chiaromonte e di Favara non si lega più alla famiglia Chiaramonte. In una primo momento il Re Martino confisca i beni dell'illustre famiglia dando l'investitura e il castello chiaramontano di Favara al nobile Guglielmo Raimondo Moncada, successivamente quando il Re si vede tradito da questi, concede la baronia di Favara a don Emilio Perapertusa, che è anche il primo barone di Favara.

Nel corso del 1400, il titolo nobiliare è più volte ceduto, ma ritorna infine al Perapertusa.

Tra il 1439 e il 1464, Favara subisce un pesante calo demografico che si frena soltanto tra 1478 al 1497. Il 28 gennaio 1494 Guglielmo Perapertusa concede la baronia in dote alla figlia Lucrezia dandola in sposa a Giosuè De Marinis, barone di Muxaro.

Ed è proprio grazie ad alcune azioni di sostegno della famiglia De Marinis che la popolazione presenta agli inizi del XVII un importante aumento demografico.

I De Marinis conservano il titolo per circa 70 anni, sebbene con qualche breve interruzione, successivamente lo cedono a Ettore Pignatelli, duca di Monteleone.

Sul finire del 1500, Favara supera i 2000 abitanti, l'impianto urbanistico intorno al castello è già definito da quella che è l'attuale piazza Cavour, dalla forma rettangolare allungata contornata da palazzi nobiliari e chiese di indiscutibile valore formale.

Dalla fine del 1700 gli aragonesi Pignatelli Cortes sono gli ultimi signori di Favara, e conservano il potere sino al 1812.

Alla metà dell'ottocento, la popolazione di Favara raggiunge quasi le 13.000 unità. Grazie ad una serie di motivi concomitanti tra cui l'espansione dell'industria solfifera e dell'agricoltura, la cittadina si arricchisce di sontuosi palazzi signorili, che in alcuni casi definiscono alcuni importanti allineamenti viari, come nel caso di piazza Cavour.

Grazie alla compresenza di opere architettoniche di alto livello formale, alla sua peculiare conformazione e all'ampiezza spaziale, la piazza raggiunge un effetto scenografo molto suggestivo. Su di essa, prospetta il Palazzo Fanara, della seconda metà dell'800 del quale si apprezzano il neoclassico portale d'ingresso, l'ampia corte interna e l'articolato scalone che consente l'accesso ai piani superiori.

Frontalmente a Palazzo Fanara, sul lato nord della piazza, emergono i due Palazzi Mendola, la cui facciata è decorata in stile neoclassico, mentre accanto si trova il Palazzo del Municipio in cui sono presenti numerose sale con volte affrescate di particolare pregio.

Posta all'angolo nord-est della piazza, è presente la Chiesa del SS. Rosario, costruita tra il 1705-1711, che presenta all'interno un soffitto a cassettoni, in stile cinquecentesco, con stucchi in stile barocco di notevole pregio artistico.

Dall'inizio del XX secolo le forme della città moderna risentono anche delle espressioni più riduttive della cultura razionalista. Vi sono definite abitazioni a schiera o in linea che si addossano alla struttura urbana dalla parte antica di Favara, per lo più allineate in isolati composti da lunghe stecche.

Gli ultimi trent'anni, sono segnati invece, dall'abbandono totale delle attività zolfifere e in modo parziale anche dell'agricoltura e da un forte rilancio dell'economia legata all'impresa edilizia e all'artigianato.

La forte spinta dell'edilizia spontanea, in generale non regolamentata, fa crescere la città, senza un preciso disegno urbano, con una ridotta misura dei servizi primari, priva di tracciati regolatori, consegnandogli una forma disordinata, priva di gerarchia viaria e poco funzionale.

La città antica

Nell'aggregato urbano di Favara, "il centro antico" costituisce lo parte centrale, il punto di riferimento dell'intero organismo, sempre meno abitato, sempre meno consistente di fronte ad una periferia che si allarga a vista d'occhio, ma pur sempre la parte più significativa dell'intera città, quella più ricca di segni, di significati, di motivazioni ...

Non che la Favara antica abbia un carattere monumentale: né perchè sia ricca di monumenti. Ma è ricca di spazi, di percorsi, di luoghi, di un tessuto viario e di un aggregarsi di case che compongono il tessuto urbano e fanno la cultura e l'identità della comunità che li ha vissuti.

'A guardia, 'a cruci, 'u conzu, 'u poiu di S. Calò, 'i setti curtiglia, 'e canali ... , questi ed altri ancora sono nomi di quartieri, di zone che non indicano solo un sito ma modi culturali di vivere, relazioni sociali vissute.

Perciò capire e cogliere gli elementi caratterizzanti del centro antico è come capire ciò che ancora può dare significato all'intera città, o meglio ciò da cui partire per dare senso e forma all'intero corpo urbano.

E' difficile ricostruire la storia dello sviluppo urbano di Favara. Si può andare a tentoni: seguendo il sorgere di edifici (per lo più chiese) emergenti nell'intero aggregato ed analizzando il combinarsi degli elementi urbani attorno a questi.

Seguendo il percorso negli anni che ci viene indicato dalla presenza dei vari manufatti architettonici proviamo a definire l'ipotesi di sviluppo di questa città.

Favara nasce e si sviluppa come borgo contadino. Il sito del primo nucleo è nei pressi dell'attuale fonte Canali. E' sarà la fonte d'acqua a suggerire agli arabi intorno al X secolo il nome del nuovo casale da loro fondato: RAHAL-FEWAR,.

Di quel primissimo periodo non c'è traccia: in questo periodo in tutta la Sicilia la popolazione dalle campagne preferisce riparare nelle città: quindi tutto fa pensare che il vecchio casale arabo, quando diventa feudo dei Chiaramonte, sia quasi spopolato tant'è che, quando Federico II Chiaramonte fa costruire nel XIII secolo il castello, come residenza estiva della sua famiglia, per ripopolare il casale ricorre allo "jus populandi".

Tuttavia alcuni elementi del tessuto urbanistico della Favara antica, se non sono stati ereditati direttamente dagli arabi, fanno certo pensare ad una organizzazione dell'abitato di tipo arabo. Ci riferiamo in modo particolare alla presenza frequente del "Cortile chiuso" un sorta di zona d'ingresso in condominio tra più abitazioni, presente nella Favara che si sviluppa nei pressi del Castello e della Chiesa del Feudo, la Chiesa di S. Nicola.

Ma il borgo di Favara si svilupperà più tardi a partire dal XIII secolo ma sarà sempre un borgo contadino caratterizzato da una vita povera e di stenti sovrastata dalla esosa presenza dei Chiaramonte rimasti famosi nella storia di Agrigento come i signori, mai sazi dei nuovi "balzelli" che impongono alla popolazione.

Anche le abitazioni del borgo rispecchiano questa situazione. La presenza superba del castello Chiaramonte sovrasta le povere casupole che per diverso tempo avranno le caratteristiche di "pagliarola".

Ma la vita dei campi del feudo dei Chiaramonte per quanto dura, dovette essere molto intensa e produttiva anche dopo la loro scomparsa: per cui il borgo si sviluppa e si ingrandisce sempre di più. Dapprima attorno al triangolo compreso tra fonte Canali, il Castello e la Chiesa del Feudo, la Chiesa di S.Nicola.

Più tardi, nel XVI e XVII secolo, comincia ad espandersi verso il convento dei carmelitani che si insediano a Favara nel 1574 nella Chiesa che viene loro ceduta dai frati minori

conventuali. Da questo periodo in poi Favara si espanderà e crescerà sempre più.

La popolazione diventa sempre più numerosa e Favara da casale, da villaggio agricolo si trasforma in vera e propria cittadina. In meno di due secoli la sua popolazione aumenta quasi del 500%.

Nel primo censimento ufficiale del 1548 risulta che Favara contava 500 abitanti con 90 case.

Nel censimento del 1570 gli abitanti sono quasi triplicati salendo a 1726 con 441 famiglie (fuochi). Nel 1583 gli abitanti sono 2095 (di cui 1122 maschi) e le famiglie 262.

I 2731 del 1640 salgono a 3638 nel 1653. Agli inizi del XVIII secolo (1714) Favara conta 5337 abitanti (di cui 2513 maschi e 2824 donne) e 1343 nuclei familiari.

In questo periodo non solo si espande il tessuto urbano ma si comincia a delineare il disegno della piazza principale (la piazza Cavour) dove alcune casupole fanno posto dapprima alle Chiese di S. Rosalia (1626), del Rosario (primi del '700), S. Onofrio (che nasce quasi accanto alla Chiesa di S. Rosalia e che ora è scomparsa) e poi, alla fine del '700 e nell'800, alle dimore dei nuovi signorotti locali che nell'800costituiranno la ricca classe agraria di Favara.

Lo sviluppo di Favara tra il XVI e XVII secolo avviene in modo quasi del,tutto spontaneo formando percorsi e spazi che . hanno la tipica caratteristica medievale, adattandosi al sito, seguendo l'andamento ondulato del terreno, rispettando i solchi naturali che l'acqua piovana si era creata precipitando dalla montagna alla valle.

La via Umberto "a strata longa", è l'esempio più consistente di questo tipo di strade. Più tardi, fine del XVIII e XIX secolo con l'aumento progressivo della popolazione, con l'espandersi della città anche a monte, fino a delineare la formazione di un cuore, si creano alcuni elementi ordinatori dello sviluppo urbano: sono la piazza principale che viene arricchita dei palazzi dei signori locali (Micciché, Scaduto, Fanara, Cafisi, Mendola) e la "strata nova" che definirà e darà peso alla croce di vie che si era già delineata a partire dal XVIIo secolo. Infatti il collegamento non completamente rettilineo ed alquanto accidentato che univa la Chiesa del Crocifisso con il convento del Carmine, nel 1870 acquista maggiore consistenza con alcuni sventramenti operati

dalla pubblica amministrazione tra la via Umberto e piazza Garibaldi, per dotare appunto, Favara di un asse viario importante.

Alla fine dell'800 con i suoi 20.000 abitanti lo Favara antica raggiunge la sua forma definitiva.

Tutte le nuove espansioni a partire dall'inizio del XX secolo avranno le caratteristiche tipiche della concezione dell'ordine urbanistico mutuate dagli schemi razionalistici.

Le case a schiera che circonderanno il vecchio centro, con i loro percorsi rettilinei non faranno che sottolineare l'originalità della struttura urbana dalla parte antica della città.

La città moderna

Come abbiamo detto sopra, Il Centro urbano di Favara, in questi ultimi trent'anni, sotto la spinta dell'edilizia spontanea è cresciuto a dismisura, senza forma, senza disegno urbano, al di fuori di ogni pubblica regolamentazione.

Basta dare anche uno sguardo distratto alla cartografia per rendersi conto della gravità e dell'estensione dello sviluppo urbanistico senza controllo. Una visita poi, ai nuovi quartieri nati senza disegno alcuno su un impianto viario inesistente, senza servizi primari e secondari, dà la misura delle enormi contraddizioni che cominciano ad emergere.

Mancando il rispetto di un disegno regolare unitario, la forma dell'agglomerato é il risultato dello stratificarsi delle singole costruzioni.

Si é riscontra, infatti, sia la mancanza di tracciati regolatori di strade e piazze sia lo mancanza di quote unitarie d'imposta degli edifici.

Le già precarie condizioni igienico-sanitarie, dovute ad un impianto urbano scaturito da uno sviluppo delle edificazioni fuori dalle regole, e senza il benchè minimo rispetto dei distacchi fra gli edifici, sono ulteriormente aggravate dalle condizioni delle costruzioni abusive realizzate: buona parte di tali costruzioni sono incomplete senza prospetto e, forse, destinate a restare incomplete perché non rispondenti alle caratteristiche richieste dal mercato delle abitazioni in continua evoluzione.

Dal punto di vista della morfologia, il tessuto urbano si presenta estremamente compatto, ed é organizzato secondo una maglia viaria ortogonale che non aderisce alla morfologia dei luoghi e spesso finisce con lo stravolgere, senza regolarlo, il naturale deflusso e scorrimento delle acque.

All'interno dell'agglomerato si é riscontrata la quasi totale assenza di aree libere di pertinenza all'abitazione, per cui, tranne qualche caso sporadico, é totalmente assente nel territorio urbano, oltre che il verde pubblico, quello privato o condominiale nonché gli spazi di pertinenza per la sosta di auto.

Gli ambiti costituenti le diverse parti urbane dell'agglomerato sono organizzati secondo uno schema ortogonale, che però non mantiene lo stesso orientamento, ma varia subendo diverse traslazioni o rotazioni, secondo l'articolazione delle proprietà e le condizioni morfologiche dei siti.

Le regole assunte per definire il tessuto viario solo in parte sono giustificate da motivi di carattere orografico ed altimetrico; infatti la maglia viaria a volte si dispone parallela alle curve di livello, altre volte ortogonale ad essa: ciò determina conseguenzialmente strade a fortissimo pendio che nei casi estremi diventano scalinate, o rampe con pendenze proibitive.

Probabilmente, l'orientamento della viabilità é scaturito, più che da condizioni orografiche, da situazioni relative alle proprietà fondiarie, tanto é vero che lo città si é sviluppata negli ultimi decenni attraverso forme di autopianificazione del territorio, secondo il principio del massimo sfruttamento del suolo.

Così, le strade nate "per differenza", rispetto ai lotti costruiti, hanno la sola funzione di consentire l'accesso alle abitazioni.

Questo spiega anche la modesta dimensione delle carreggiate, difficilmente superano I mt. 8,00.

La maglia viaria definisce i lotti residenziali che sono caratterizzati prevalentemente da schiere, di lunghezza variabile, con dimensioni di testata compresa tra i 10 e i 16 mt. circa e il fronte principale di dimensione variabile. Lo stesso é lungo mediamente 80 metri, in alcuni casi il fronte edilizio può però superare anche i 150 mt di lunghezza o può ridursi alla sola cellula abitativa monofamiliare (10-15 mt.)

Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali della rete viaria si é riscontrato che la stessa si presenta con notevoli problemi, in quanto la caratteristica struttura ortogonale mal si adatta alle caratteristiche orografiche dei siti caratterizzati da forti declivi. Una grave carenza si é riscontrata anche nella dimensione delle sezioni stradali, che sono comprese tra i 6 e i 10 mt e che rendono estremamente difficile la mobilità autoveicolare in questi quartieri.

Viabilità di sezione superiore si sono riscontrate soltanto in alcune direttrici principali di penetrazione all'abitato o coincidenti con ex strade statali e/o provinciali.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il territorio di Favara oggetto del presente studio ha una superficie di circa 82 Kmq, Di m topograficamente ricade nei fogli 271 e 267 della carta d'Italia alla Scala 1:25.000 e nelle Carte CTR scala 1:10.000 nelle sezioni 636040-636080-636120-636160-637010- 637050-637090-637130

Il territorio è sito nel versante centro-meridionale della Sicilia, e si sviluppato lungo la linea sita ad Est del centro abitato di Agrigento, la città capoluogo di provincia da cui il centro Urbano di Favara dista appena 12 Km.

I confini sono delimitati dal territorio di Agrigento ad Ovest, a Nord Ovest ed a Sud, o qualche centinaio di metri dal mare Mediterraneo; a Nord il territorio di Favara confina con il Comune di Aragona, con Comitini e con il comune di Grotte, a Nord Est con I Comuni di Racalmuto e Castrofilippo e ad Est con il Comune di Naro.

Il territorio, che é di circa 81,32 Kmq, si innalza dal livello del mare verso Nord fino ad una quota di circa 400 mt sul livello dei mare, mentre il centro abitato é sito a circa 300 mt slm.

Tra le alture del sistema collinare di Favara emergono le alture che ad Ovest e Nord- Ovest perimetrano il centro urbano costituendo un sistema collinare a tre punte a ridosso del quale si snoda il centro urbano di Favara. Man mano che da Sud vanno verso il Nord, distanziandosi da mare le alture diventano sempre più alte:

La prima di queste colline è quella del Belvedere, 384 metri sul livello del mare, ormai interamente coperta da abitazioni sviluppatesi con l'edilizia spontanea. La seconda, indicata nelle mappe topografiche col nome di Montagnella, con i suoi 440 metri sul livello del mare si inserisce con prepotenza nel paesaggio che fa da sfondo al centro urbano.

La terza, in pieno territorio di Agrigento, è indicata dalla cartografia ufficiale col nome di Montagna, ma lo cultura popolare le ha attribuito il nome vezzeggiativo di «a muntagnedda» oltre a quello di Caltafaraci nome ai origine araba che è già presente in antichissimi documenti.

E' stato rilevato come «a muntagnedda» con i suoi 533 metri sul livello del mare domini il paesaggio circostante ed emerga per la sua maggiore altezza stagliandosi verso l'alto come una fortezza naturale. che domina il pendio e lo valle su cui si posano la Favara di ieri e quella di oggi.

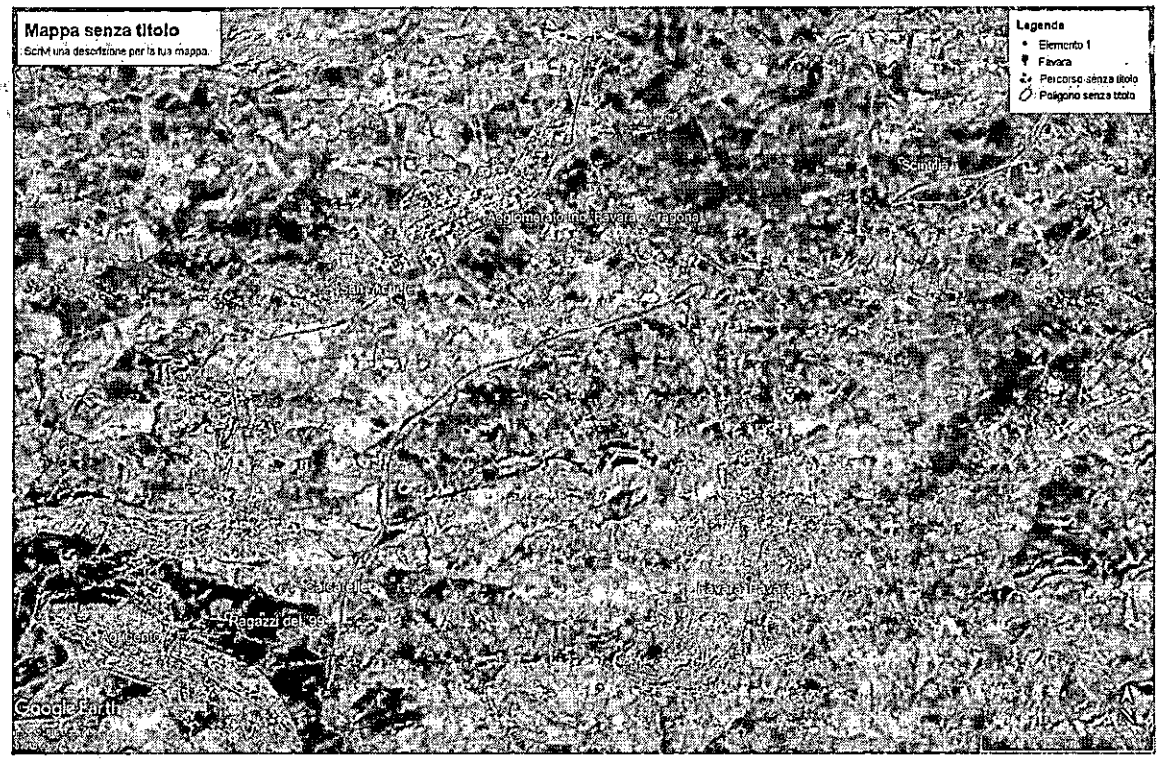

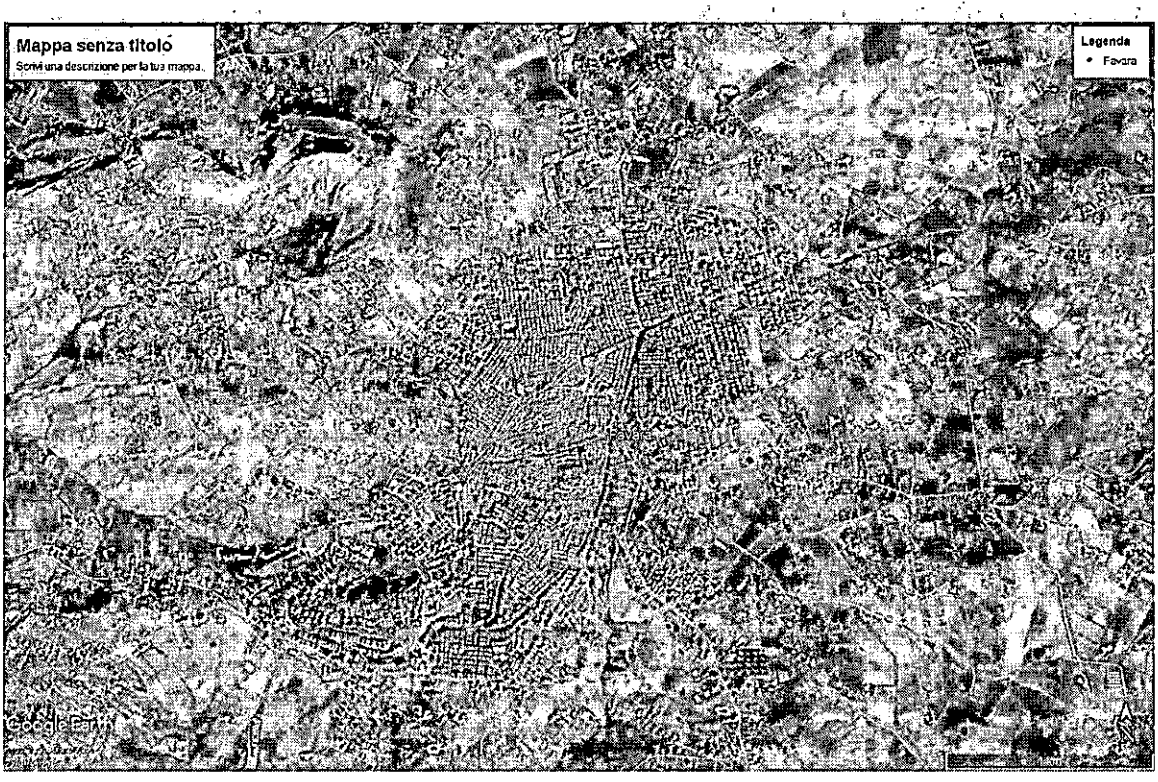

Ortofoto del centro urbano di Favara (AG), tratte da Google Earth

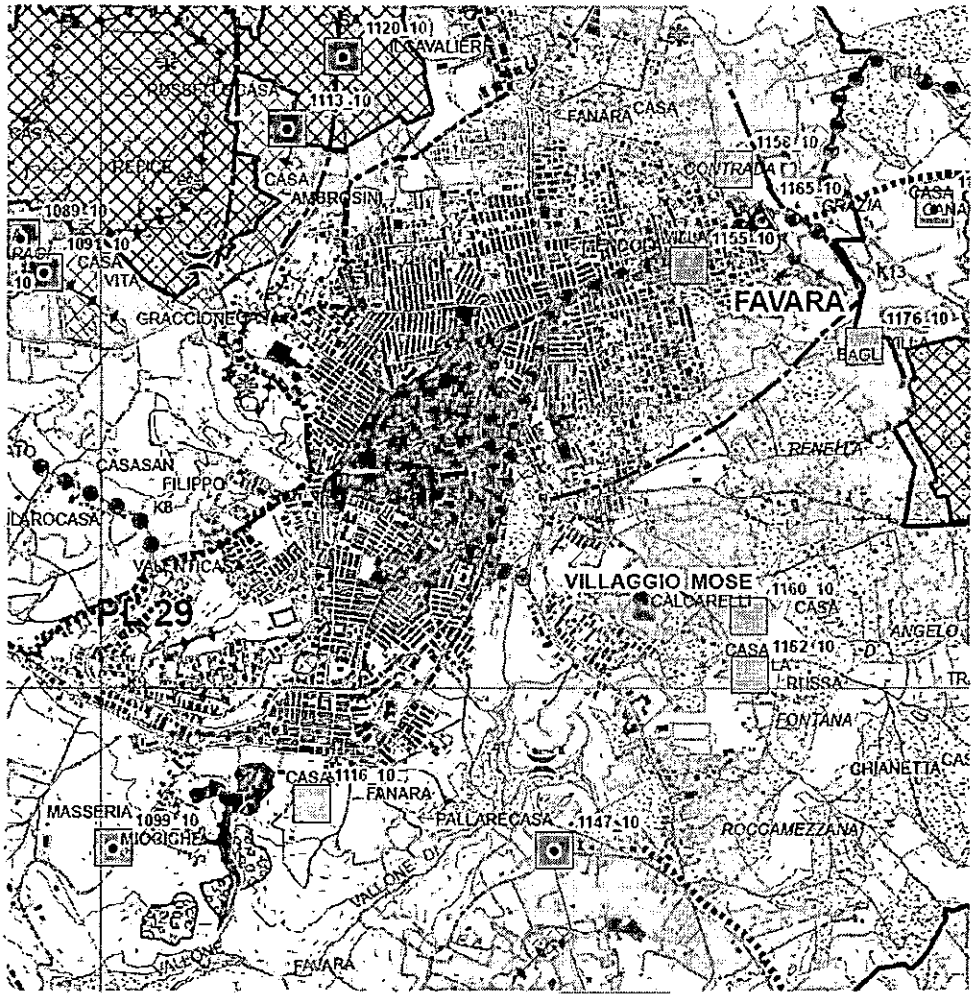

Delimitazione del Centro Storico di Favara – Dati forniti dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento

DEMOGRAFIA

Alla data di approvazione del P.R.G. Anno 1987, la popolazione residente risultava di circa **31.000 ab.**, alla data 26/02/2015 di adozione del PRG, la popolazione risultava di circa **32.654 ab**.

Da una osservazione dei dati e dei grafici riportati nella relazione del Piano, si può dedurre che la popolazione del Comune di Favara raggiunge il suo valore massimo secondo i dati ISTAT ad ottobre 2011 intorno ai **33.820 ab.**, scesi nello stesso anno a dicembre 2011 a **32.972 ab.**, da quel momento l'andamento è costantemente decrescente fino al rilevamento dei dati ISTAT ad agosto 2017 in **32.336 ab.**

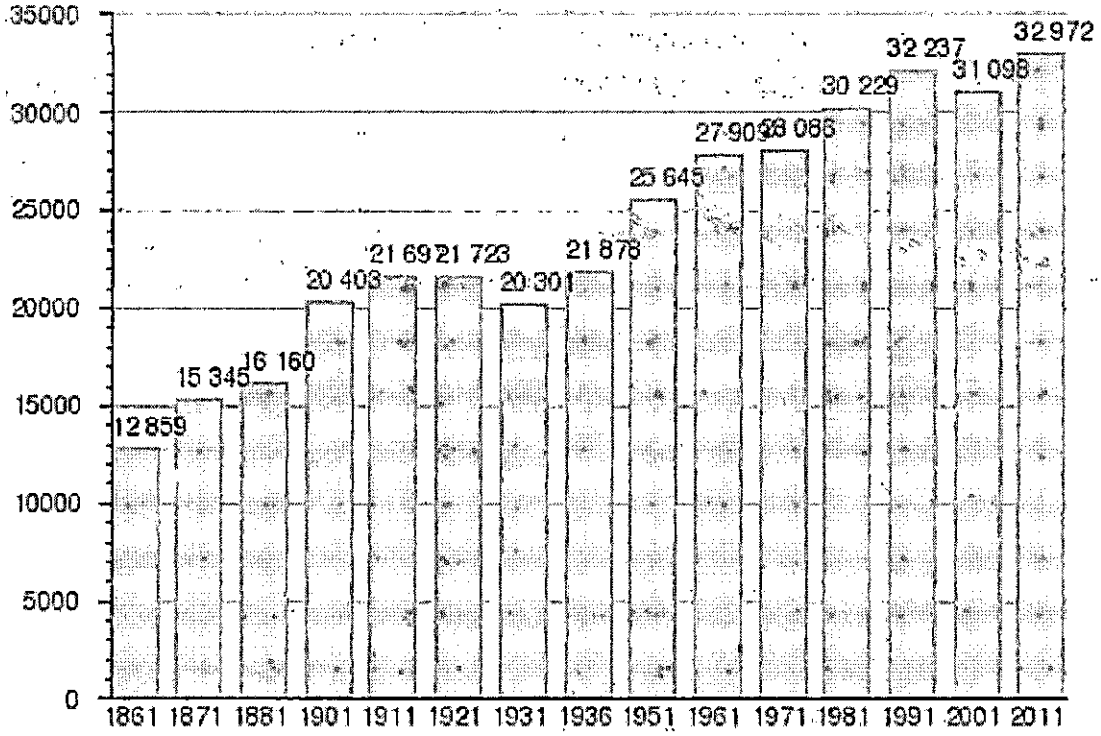

DATI ISTAT POPOLAZIONE Al 2011

– Andamento 1861/ 2011 della popolazione (elaborazione dati ISTAT) Ad eccezione del dato sul numero complessivo della popolazione e delle famiglie al 2011.

COMUNI CONTERMINI DI FAVARA – POPOLAZIONE 1951-2001

Comuni	*1951*	*1961*	*1971*	*1981*	*1991*	*2001*
FAVARA	25645	27909	28086	30229	32237	31098
AGRIGENTO	40491	40491	49213	51325	55.283	54619
NARO	15803	14322	13186	10755	10071	8770
COMITINI	1760	1642	1379	1217	1046	955
RACALMUTO	12623	11293	10131	10255	10752	10051
GROTTE	9727	8958	8034	8087	7449	6208
CASTROFILIPPO	4815	4730	4130	3789	3581	3247
ARAGONA	14354	12689	12689	10271	10416	10065
TOTALE	*124675*	*128866*	*125751*	*124711*	*129789*	*125013*

Fonte: Censimenti ISTAT

Favara presenta comunque una popolazione in crescita costante dal 1951 tranne nell'ultimo decennio dove si riscontra una perdita di circa mille unità di residenti. Comunque tutti gli altri Comuni presentano, nel cinquantennio 1951- 2001, un calo costante della popolazione tranne che Agrigento e Favara. Il bilancio demografico complessivo appare inoltre più o meno stabile anche se I censimenti del 1961 e del 1991 registrano una maggiore presenza della popolazione complessiva nei Comuni più piccoli.

Di fatto Favara è il Centro abitato più prossimo ad Agrigento e questa collocazione ha sicuramente consentito uno scambio di ruoli in particolare nelle forme della stanzialità della popolazione della provincia che tende ad inurbarsi.

In ragione di questi fattori lo sviluppo demografico di Favara è stato indotto anche dalla vicinanza di Agrigento, vicinanza che ha definito una crescita che non sempre però ha portato sviluppo e capacità di radicamento di centralità e di intrapresa economica.

Il nuovo Piano regolatore eredita quindi una città che presenta una forte realtà di crescita urbana con una non altrettanto corrispondente capacità di costruire occasioni di intrapresa produttiva e quindi di sviluppo.

Di fatto il territorio di Favara si trova in una posizione felice per quanto attiene la realtà infrastrutturale di questa parte della Sicilia. A Nord infatti ricadono nel territorio comunale le due arterie formate dalle strade veloci che da Agrigento vanno a Palermo e a Caltanissetta con una congiungente che unisce i due svincoli ricadenti anche essi nel territorio di Favara. A Sud il territorio comprende, anche se per un breve tratto, la statale 115 che costituisce la maggiore arteria costiera. Questa realtà territoriale potrebbe porre il centro di Favara nella funzione di reale scambiatore tra le funzioni produttive dell'internoe il sistema costiero rafforzando proprio questa congiungente che attraversa l'intero territorio comunale.

In questo contesto le linee di azione del Piano regolatore generale (Prg)ricompongono le ragioni dello sviluppo di Favara nei ruoli che essa può svolgere nel contesto territoriale utilizzando al meglio le sue valenze interne.

La Condizione Economica- Rapporto tra città e campagna e proposte dal PRG

Nel settecento nacquero le prime industrie (zolfo e concerie di pelle), favorendo la nascita di una borghesia cittadina. Nel corso dell'Ottocento le numerose miniere di zolfo (circa 20) costituirono la vera ricchezza della città e la popolazione nel giro di dieci anni aumentò da settemila a ventimila abitanti. Purtroppo da circa 30 anni le miniere sono chiuse a causa della forte concorrenza dello zolfo americano estratto con il metodo Frasch e quindi venduto a prezzi notevolmente più bassi; il diverso processo estrattivo in Sicilia era divenuto troppo costoso e perciò scarsamente remunerativo. Le principali zolfare presenti nel territorio di Favara erano:

- la miniera Cavolotta: caratterizzata dalla presenza delle *zubbie*, mineralizzazioni di importante carattere scientifico.
- la miniera lucia: collegata al porto di Porto Empledocle tramite una tranvia a vapore ed a scartamento ridotto, della lunghezza di 15km.(Tranvia Porto Empledocle-Lucia)

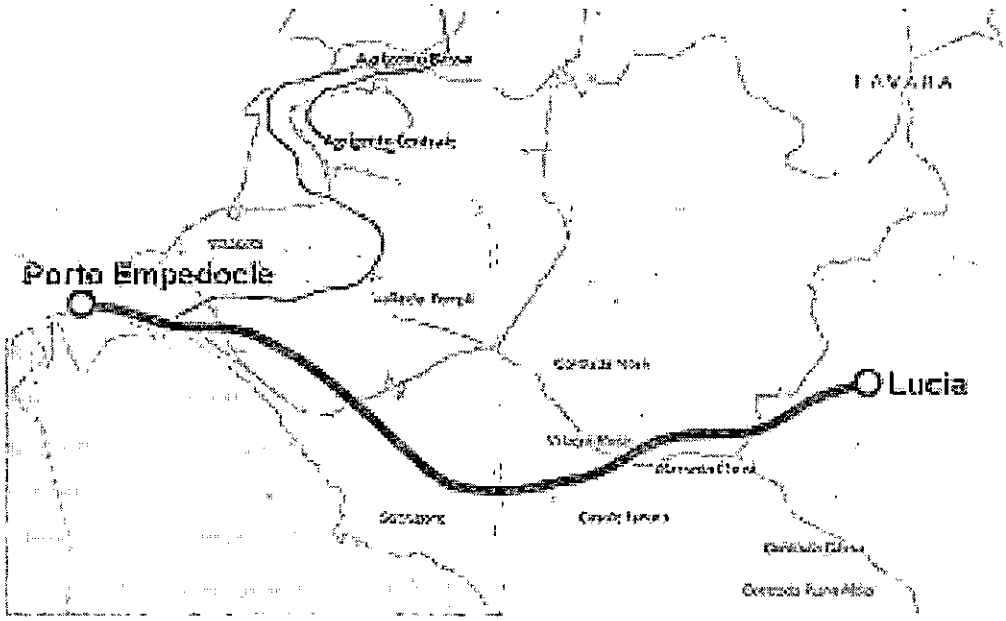

- la solfara Falsirotta: nel 1869 vi morirono 14 operai nel crollo di una galleria.
- la solfara Salamone:nel 1979 vi furono 6 morti per asfissia da anitride solforosa.

Secondo alcuni esperti il giacimento di Zolfo sotto le colline tra Favara e Villaggio Mosè è ancora uno tra i più ricchi al mondo.

Attualmente l'economia della città è basata principalmente sull'agricoltura, sull'artigianato e sull'edilizia.

- Le principali colture di Favara sono vigneti, uliveti e mandorleti.
- Molte invece sono le piccole e medie aziende artigiane, sparse sia nel tessuto urbano della città che nell'area di sviluppo industriale (A.S.I.) Favara-Aragona di contrada S. Benedetto che ricade oltre che nel territorio comunale di Favara anche nel territorio di Aragona e in minima parte anche nel territorio di Agrigento.
- L'edilizia ha rappresentato e rappresenta ancora adesso il vero motore dell'economia della città, infatti molti imprenditori edili della provincia di Agrigento sono favaresi.

Il territorio di Favara riflette tutte le contraddizioni della debole struttura economica e sociale tipica delle aree marginali della Sicilia.

Le direttive che il Piano si prefigge di evidenziare per il territorio di Favara è la necessità di costruire una nuova struttura portante di economia della città, fondata sulla utilizzazione delle risorse ed energie materiali ed umane. Certamente tra le risorse naturali di questa città un ruolo di rilievo é occupato dall'agricoltura e quindi dal paesaggio agricolo e dalla campagna.

Pertanto l'attività agricola può rappresentare il ruolo strategico per lo sviluppo economico di Favara, se sostenuta da infrastrutture al suo servizio, nonché da una adeguata viabilità rurale che nel piano dovrebbe trovare un quadro di riferimento progettuale.

Le motivazioni su riportate hanno costituiscono una valida indicazione e direttiva per la stesura del PRG.

Certamente il paesaggio urbano, anche le campagne e le colline sembrano segnate da un degrado che porta i segni dell'economia assistita. Tuttavia negli ultimi anni si sono avviate attività ed iniziative che però hanno la necessità di essere supportate da infrastrutture e servizi adeguati che il progetto di PRG deve adeguatamente prevedere.

Pertanto il nuovo piano dovrà essere un utile strumento per la salvaguardia ed il potenziamento delle aziende agricole soprattutto se a cultura intensiva (serre), per la produzione di prodotti tipici e di qualità, prevedendo per esse la possibilità di realizzare adeguate strutture per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione.

Non vanno trascurati, nella pianificazione degli interventi per la valorizzazione del paesaggio agricolo, l'individuazione di siti archeologici, delle masserie, di segni di particolare valore ambientale e storico che possono costituire una rete che favorisca l'affermarsi di un rapporto nuovo tra attività agricole ed attività di promozione turistica attraverso la pratica dell'agriturismo e/o del turismo rurale.

Favara costituisce, per la sua collocazione geografica, una realtà urbana che forma una sorta di bipolo con la realtà di Agrigento, città capoluogo di Provincia.

Le due città, infatti gravitano sullo stesso versante e sviluppano anche relazioni stanziali di forte integrazione sia per la vicinanza che in ragione esigui spazi di crescita che il centro abitato di Agrigento offre.

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

In relazione al Piano Territoriale Paesistico Regionale, il disposto contenuto nell'art. 5 fa obbligo ai Comuni, nella redazione dei piani regolatori generali, di riferirsi alle indicazioni conoscitive ed ai criteri metodologici specificati nelle norme di attuazione di ogni ambito paesaggistico.

Il Comune di Favara fa parte dell'Ambito 10 "Area delle Colline della Sicilia Centro-Meridionale" L'Ambito è caratterizzato dal paesaggio dell'altopiano interno, con rilievi che degradano dolcemente al Mar d'Africa, solcati da fiumi e torrenti che tracciano ampi solchi profondi e sinuosi (valli del Platani e del Salso).

I centri urbani sorgono interni, sulle pendici collinari e lungo le valli, soltanto Sciacca e Porto Empedocle sono centri marinari ed hanno carattere economico commerciale e industriale.

PIANO PAESAGGISTICO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Il Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento adottato con D.A. n. 07 del 29/07/2013 è articolato secondo gli ambiti territoriali 2,3,5,6,10,11 e 15 individuati dalle stesse Linee Guida e persegue i seguenti obiettivi generali:

1) stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;

2) valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio dell'Ambito/i, sia nel suo insieme

unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;

3) miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Inoltre, in attuazione dell'art. 135 del Codice, il Piano Paesaggistico definisce per ciascun ambito locale, successivamente denominato Paesaggio Locale, specifiche prescrizioni e

previsioni ordinate:

a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;

c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine

di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti

ed integrati;

d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

Il territorio del Comune di Favara rientra nel Paesaggio Locale n.29 *"Montagnola di Favara"*

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale *"Montagnola di Favara"* è caratterizzato dalla presenza di colline dalle forme addolcite solcate da valli fluviali. Si possono individuare: a. nord il Monte S. Benedetto, con la Rocca di San Benedetto (Olistolite calcareo); nella parte centrale l'ampio anfiteatro delimitato a E dalla sequenza delle alte colline della Montagna e della Montagnella di Favara; nella porzione meridionale le basse creste collinari di C.zo Priolo e il costone roccioso di Costa Longa - Terreforti orientate in direzione NW-SE.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della collina e del pianoro;

- fruizione visiva degli scenari e dei panorami;

- azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico;

- conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);

- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;

- conservazione e valorizzazione della qualità complessiva della "città diffusa" delle bellezze d'insieme configurate nel rapporto centri storici-paesaggio;

- conservazione e ricostituzione del tessuto e del paesaggio agrario, e mantenimento del l'identità culturale dei sistemi storici minerari;

- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio della città compatta

- Riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della tipologia edilizia originaria;

- le nuove costruzioni dovranno essere effettuate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione;

- mantenimento dei margini della città sul versante che guarda verso sud, in modo da preservare la forma urbana e il rapporto tra la città e le pendici dell'altopiano sul quale si colloca, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e altopiano.

b. Paesaggio agrario collinare

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;

- le nuove costruzioni devono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;

- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati".

c. Paesaggio delle miniere

- Recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati o dismessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o eco museali;

- salvaguardia delle significative testimonianze di architettura e archeologia industriale nei luoghi storici di produzione, anche in rapporto con i lasciti immateriali delle culture industriali implicate;

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;

- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;

- obbligo per i nuovi interventi edilizi e urbanistici di prevedere sistemazioni a verde delle aree contermini adeguate alla consistenza degli interventi stessi.

d. Centro storico di Favara

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo, conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;

- si dovranno mantenere i margini della città, salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, particolarmente lungo il margine che si affaccia sulla valle e il rapporto tra la città e le pendici dell'altipiano, salvaguardando le

relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e altopiano, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;

- conservazione dell'insieme del centro storico dal punto di vista percettivo – paesistico, ambientale, morfologico e tipologico, evitando inserimenti non in coerenza con il contesto;

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

f. Aree estrattive e aree degradate.

(località Ortata, S.Benedetto e Priolo nel comune di Favara)

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a) Paesaggio fluviale delle vallate dei torrenti San Benedetto, Petrusa e Favara; aree di interesse archeologico

(Aste fluviali e fasce di rispetto; aree di interesse archeologico)

Livello di tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;

- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti

l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario,

nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;

- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);

- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi,

aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;

- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;

- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;

- realizzare serre;

- realizzare cave;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;

- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia".

b) Paesaggio delle miniere di Ciavolotta e Terreforti; Parchi urbani e suburbani

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero ambientale del territorio del complesso minerario e messa in sicurezza degli impianti, assicurando il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici ed infrastrutture (pozzi, forni, etc.);

- mantenimento dei sistemi e della componente vegetale e dei fattori costitutivi del paesaggio industriale;

- restauro dei manufatti di archeologia industriale;

- eliminazione dei detrattori paesistico-ambientali;

- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;

- salvaguardia delle relazioni morfologiche fra paesaggio urbano e altopiano e degli ambienti naturali o seminaturali, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;

- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i.;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare cave;

- realizzare serre;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;

- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

c) Aree archeologiche

(C.da Terreforti, C.da Borraiti , La Montagnola (2) e C.da Priolo)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;

- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;

- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro

nei confronti della trasformazione antropica delle aree;

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare cave;

- realizzare serre;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;

- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici;

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;

d) Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse geobotanico e/o forestale

(Vegetazione calanchiva e/o forestale in evoluzione)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio e delle singolarità geomorfologiche e biologiche;

- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica;

- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;

- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;

- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i.;

- realizzare, tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare cave;

- realizzare serre;

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

e) Paesaggio fluviale della bassa valle del Fiume Naro e dei suoi affluenti

(Asta fluviale del Naro e fascia di rispetto; piana fluviale)

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;

- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;

- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

- tutela, recupero delle emergenze naturali, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli

strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;

- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere I caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;

- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;

- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i.;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a

servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare cave;

- realizzare serre;

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

f) Aree archeologiche

(C.da Terreforti, C.da Borraiti , La Montagnola (2) e C.da Priolo)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;

- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;

- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;

- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;

- realizzare infrastrutture e reti;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;

- realizzare cave;

- realizzare serre.

g) Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata

(Macchia ad olivastro e lentisco; vegetazione delle rupi e dei ghiaioni calcarei e della palma nana; popolamenti forestali artificiali)

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;

- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;

- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;

- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);

- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;

- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;

- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;

- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;

- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;

- realizzare serre;

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

- realizzare cave;

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. se non già comprese all'interno di aree di Livello di tutela 3, si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2 ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone "C" dei vigenti PRG, per le quali si applicano le disposizioni del Livello di tutela 1. Sono comunque escluse dal livello di tutela le zone "A e B" dei PRG vigenti.

h) Aree estrattive

(Comprendenti le cave site nel Comune di Favara nelle località Ortata)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 64 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

CARTOGRAFIA

Il P.R.G. del Comune di Favara è stato redatto su base cartografica in scala 1:10.000, e scala 1:2.000, il rilievo aeroforogrammetrico risulta abbastanza leggibile avendo riportato riferimenti territoriali attendibili nonché una rappresentazione sufficiente degli aspetti orografici del territorio.

Si premette che, le tavole del PRG (Stato di fatto-territorio e vincoli) e (Progetto) riportano i perimetri e le aree sottoposte a vincolo (Vincoli Archeologici diretti ed indiretti, PAI, fasce di rispetto valloni e battigia cosidetta Legge Galasso ,Riserva Naturale, vincolo idrogeologico, vincoli su aree boscate etc.) .

Il Comune dovrà valutare la compatibilità del Piano Paesistico Provinciale Territoriale adottato con D.A. n. 07 del 29/07/2013 con le previsioni urbanistiche del PRG, visto che lo stesso è stato redatto prima dell'anno 2013 e adottato nel 2015.

Si rimanda al richiesto approfondimento da parte del Rappresentante della Soprintendenza presente in sede del C.R.U.

STUDIO AGRICOLO FORESTALE

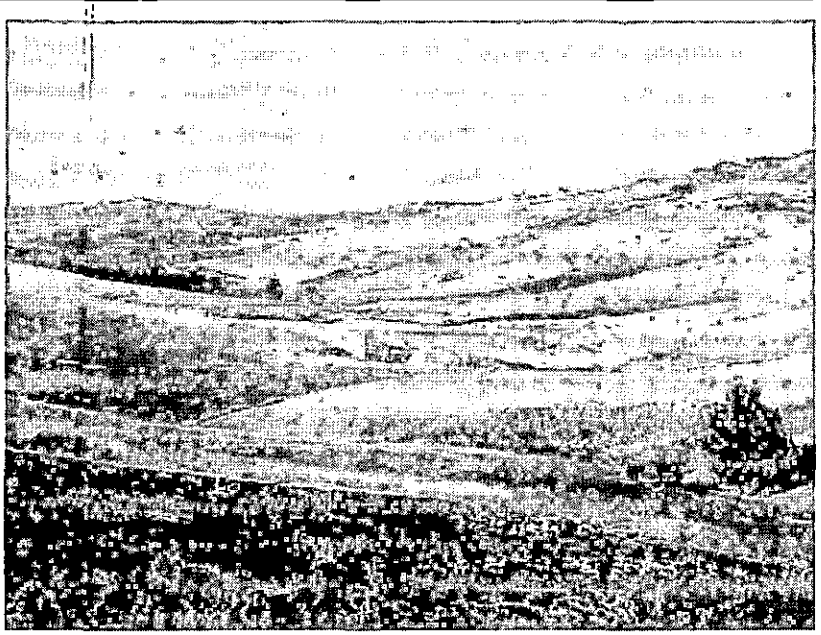

Lo studio agricolo forestale è stato redatto dal Dott. Agronomo Calogero Carlino, incaricato con determine sindacale n. 115 del 31/12/2002 , consegnato in data 02/07/1994.

Lo stesso è stato redatto secondo le direttive emanate dalla L.R. n. 16/96 modificata dalla L.R. n. 13/99 successivamente modificata dalla L.R. n. 14/2006, ed ai criteri individuati con Decreto Presidenziale del 28/06/2000.

Il regime vincolistico relativamente ai boschi si è evoluto a partire dal 1996 con la Legge Regionale n.16 fino al Decreto P.R.S. del 2000, applicativo della Legge Regionale n°13/99, nel quale si definisce il concetto di bosco, le formazioni rupestri e ripariali e la macchia mediterranea nonché le relative fasce di rispetto.

La base cartografica utilizzata è la Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, e la carta a scala 1:25.000.

Dalla relazione dello studio agro-forestale dal punto di vista agricolo, sono stati individuati una serie limitata di coltivazioni, di modesta superficie unitaria, a dimostrazione dell'eccessivo grado polverizzazione fondiaria che caratterizza la struttura produttiva, e mancanza di capacità imprenditoriale, di una popolazione storicamente dedita all'attività agricola estensiva.

In relazione alla carta dell'uso del suolo e vegetazione, emergono diverse colture sul territorio di Favara, che di seguito vengono descritte:

	Coltivazioni	Superficie [ha]
Territori agricoli Ettari 745 6.76.03	Seminativo semplice	2721,7282
	Seminativo alberato	456.9891
	Pascolo	417,9960
	Incolto	1024,7399
	Bosco	21,9209
	Aree ripariali	4,8161
	Ficodindieto	1,4749
	Frutteto	8,2519
	Pescheto	3,2566
	Noceto	0,9225
	Pistacchieto	23,2113
	Alberato misto con Oliveto	96,4435
	Alberato misto	666,8608
	Mandorleto	233,9741
	Oliveto	580,6811
	Vigneto	789,3000
	Vivai	3,7345
	Orticole	400,4590
Territori modellati artificialmente Ettari 644.37.40	Area Sist. Idrica	5,9838
	Enel	10,7407
	Area Industriale	153,0820
	Discarica	5,2192
	Depuratore	1,0437
	Ins. Zootecnici	4,8101
	Cave	17,2506
	Cimitero	1,8629
	Aree ad infrastrutture Generiche	52,5115
	Masserie e Bagli	7,4969
	Area Urbana	366,9765
	Laghi	17,3961
Superficie totale		8101,1343

Distribuzione e descrizione delle principali colture

Dall'esame delle recenti ortofoto derivanti da voli eseguiti sull'intero territorio comunale e da rilievi diretti sul campo, è stato rilevato l'uso del suolo da cui è derivata

- La Carta delle Colture (tavv. B/1 e B/2 in scala 1:10.000 e B/3 in scala 1: 25.000)

- la Carta dei Boschi e delle Fasce Forestali (tavv. A/1 e A/2 in scala 1:10.000 e A/3 in scala 1:25.000)

- la Carta delle Infrastrutture ed Impianti al Servizio dell'Agricoltura (tav C/1 e C/2 scala 1:10.000) alle quali si rimanda per ogni dettaglio.

Ai fini del rilevamento e della rappresentazione grafica, per gli scopi del presente studio, è stato ritenuto congruo scegliere la superficie di un ettaro come minima parcella di rilevamento.

Pascoli

Rappresentano qualsiasi superficie di terreno la cui naturale spontanea produzione di biomassa, viene utilizzata direttamente dal bestiame. Sono estesi per poco più di 400 Ha. Sono composti da piante erbacee perlopiù graminacee, leguminose, crucifere e composite, a volte associate ad alberi ed arbusti sparsi.

Incolti

Gli incolti, estesi poco più di 1000 ettari, si rinvengono in alcune zone del territorio particolarmente difficili da sottoporre a coltura oppure abbandonati per ragioni di marginalità economic; spesso risulta determinante la presenza di roccia affiorante o l'eccessiva acclività che ne rendono difficile se non impossibile la meccanizzazione.

Ficodindieto

In coltura specializzata, rappresentato da appena 1,50 ettari in due corpi aziendali.

Tale coltura è il frutto dei contributi a pioggia spesso inidonei e pessimamente utilizzati, senza una corretta programmazione e una idonea pianificazione territoriale si assiste solo alla presenza di impianti scarsamente produttivi, spesso senza un mercato se non quello locale.

Frutteto

Nel contesto del presente studio, con questo termine si è scelto di definire il frutteto misto, tipologia colturale piuttosto diffusa finalizzata all'autoconsumo. Tali colture nel territorio in studio sono esercitate sia dalle famiglie coltivatrici sia dai proprietari di piccoli appezzamenti che praticano un'attività a cavallo tra agricoltura e giardinaggio che denota l'esigenza sentita di disporre di prodotti genuini e vivere a contatto con la natura. Nello stesso appezzamento, quindi, sono presenti varie specie fruttifere di diverse *cultivars*. Solo in pochi casi il "frutteto" è in grado di fornire adeguati redditi all'agricoltore.

Pescheto

Occupa una superficie di soli 3 ettari. Il sesto di impianto in genere è. 4x5 mentre il sistema d'irrigazione è razionalmente concepito. Il clima della zona induce gli operatori agricoli ad impegare le cultivar precoci o precocissime, con modesto fabbisogno in freddo, limitate esigenze idriche e, per l'epoca di maturazione, poco soggetti ad attacchi parassitari (afidi, mosca della frutta).

I portainnesto più diffusi sono il franco ed il susino; negli impianti giovani si utilizza il portinnesto INRA Gf 677 molto adatto ai terreni della zona.

Le operazioni colturali vengono eseguite seguendo criteri razionali.

Noceto

È costituito da alberi di notevole sviluppo, molto longevi, con fusto diritto, chioma ampia, globosa e folta. Il noce è pianta monoica con fiori maschili separati da quelli femminili. I primi amenti penduli dai rami di un anno, quelli femminili sono portati all'apice dei rami di un anno a volte isolato ma più spesso riuniti in gruppi di due o tre. La maturità dei fiori è differenziata per proterandria. L'impollinazione è anemofila. I frutti sono drupe globose, l'endocarpo è legnose e contiene un gheriglio - seme – molto ricco in olio. Presenta un'ampia capacità di adattamento ambientale ma l'optimun di coltivazione corrisponde all'areale del castanetum.

Pistacchieto.

È costituito da alberi a foglia caduca di modesto sviluppo e di accrescimento molto lento. La specie è dioica. Infatti, i fiori maschili e quelli femminili sono portati da piante diverse. I frutti sono drupe piuttosto piccole, monosperme, con endocarpo legnoso, sottile, chiaro. I semi sono ovoidali allungati, verdognoli, oleosi, molto apprezzati per pasticceria, in particolare nella preparazione dello squisito dolce tipico locale: "l'agnello pasquale". La cultivar più rappresentativa è la Bianca, chiamata localmente "bianculidda". Il sesto di

impianto nella maggioranza dei casi risulta irregolare ma in alcuni casi è regolare. La coltura è presente nel territorio comunale con una superficie di ettari 23 circa, insufficiente per soddisfare la domanda locale, legata soprattutto alla produzione dolciaria e, in particolare al suddetto dolce tipico.

Alberato misto con oliveto.

Rappresentato dalla presenza principale dell'olivo. Con piante poste a sesto irregolare, rappresenta il retaggio della vecchia agricoltura locale senza meccanizzazione e senza criteri di utilizzo. Tali colture continueranno ad esistere fino a quando sarà presente il "vecchio" agricoltore legato alla terra perché vi è nato e dalla quale ricava dei prodotti che sono destinati principalmente al consumo familiare. Tale coltura è in forte declino e con essa tende a scomparire tanto germoplasma da cui deriva la biodiversità rappresentata da un'ampia gamma di fruttiferi locali.

Alberato misto.

In tale tipologia vengono inseriti gli alberati con presenza di molte specie, nessuna delle quali predomina. Infatti si ha la presenza del mandorlo, del fico, del carrubo, del pero, del pesco, dell'olivo e di altre piante mediterranee.

Mandorleto

Si estende su una superficie di circa 230 ettari, la sua presenza nel tempo si è ridotta perché negli anni passati ha dato spazio ai nuovi impianti di vigneto. Oggi è spesso relegato sui terreni marginali e con scarse attenzioni colturali da parte degli operatori agricoli. La riduzione della domanda e i prezzi piuttosto bassi, hanno comportato nel tempo una contrazione delle superfici investite; accanto ai problemi di commercializzazione si sono aggiunti i maggiori costi di produzione la contrazione degli spazi di mercato a causa della concorrenza di altri paesi produttori. Tutto ciò ha indotto molti agricoltori a passare al vigneto negli anni della sua massima espansione. La produzione media per ettaro risulta di circa 10-15 q.li da cui derivano basse rese in sgusciato a causa dell'utilizzo di cultivars locali che, seppure di alto pregio organolettico, rendono molto meno delle cultivars di provenienza non autoctone.

Gli impianti, nella maggior parte dei casi, sono caratterizzati dalla presenza di sva-riate cultivars locali. Negli ultimi anni si è assistito alla realizzazione di nuovi e moderni impianti con sesto regolare, 5x5 o 5x4, e l'applicazione delle razionali tecniche agronomiche. Inoltre si è passati all'utilizzo delle cultivars con maggiore resa in sgusciato come quelle pugliesi o quelle estere, a scapito però della qualità.

Il portinnesto usato è il franco (mandorlo amaro) per la sua eccezionale vigoria e la elevata resistenza al calcare. La tecnica colturale in linea di massima risulta razionale.

Vigneto

È la coltura arborea maggiormente presente nel territorio, circa 800 ettari, si trova impiantata sparsa su tutto il territorio e su ogni tipo di suolo.

Le varietà, per uve da vino presenti sul territorio comunale, sono quelle autoctone a bacca rossa quali: il Nero d'Avola – più conosciuto come "calarvisi" -, il nerello mascalese; nero cappuccio (perricone).

Per quanto concerne le uve a bacca bianca, autoctone, le principali risultano le seguenti: Ansonica (insolia); il Catarratto bian co comune, lucido ed extra lucido; il Trebbiano, il Grillo, la Malvasia, il Moscato, varietà locali hanno ceduto il terreno ai vitigni stranieri ad una nera quali il Merlot, il Syrah e il Cabernet, allevati nella maggior parte dai casi a

controspalliera anche se non mancano buoni esempi di allevamenti a grande espansione, quale il tendone.

Mentre per le uve da vino a bacca bianca il fenomeno della "esterofilia" è stato meno marcato, ed infatti viene coltivato in piccole porzioni il solo Savignon con sistema di allevamento a controspalliera alta.

La varietà da tavola prevalentemente utilizzata è l'"Italia", conosciuta anche come incrocio "Pirovano 65" chiamata "Ideal" dai francesi. Presenta eccellenti caratteristiche organolettiche e matura in 3^ epoca. Grappolo grande, conico piramidale, con acini grossi talvolta grossissimi di forma ellissoidale; buccia di medio spessore e consistente; colore giallo-dorato; la polpa risulta croccante e ricca di succo dal leggero aroma di moscato; resistente al trasporto e alla conservazione sia con il sistema della copertura con teloni attaccata direttamente alla pianta sia conservata in frigorifero.

Il sistema di allevamento maggiormente in uso è quello grande espansione (tendone), con qualche sporadico caso di vigneto da mosto allevato a spalliera o a tendone.

Il sesto varia dal 3.00x3.00 al 2.80x2.80 con un numero medio di piante per ha pari a 1.000/1.200.

Oliveto

L'ulivo nella zona è poco rappresentato come coltura specializzata, lo si riscontra spesso consociato in vigneti da mosto allevati a controspalliera o in consociazione con il mandorlo mentre la coltura pura si ritrova, in alcuni casi e solo per nuovi e giovani impianti specializzati. Risulta spesso presente in poche piante per azienda atte a fornire l'olio necessario alla famiglia del proprietario e non per essere commercializzato.

Le cultivars più diffuse nella zona nella zona sono quelle ad attitudine prevalente per l'olio come la "Biancolilla", "l'ogliarola messinese", la frantoio" ed altre tale cultivar le quali riescono a fornire rese ottime sia qualitativamente che quantitativamente. Infatti le rese medie si aggirano intorno al 18-20%. La produzione media per le annate di carica e nei casi in cui si ha possibilità di effettuare almeno una irrigazione di soccorso è abbastanza elevata, negli altri casi le produzioni sono sensibilmente inferiori.

Seminativo

La particolare vocazione della zona alle colture di tipo intensivo e monocolturale ha tolto molto spazio alla coltivazione dei cereali. Tuttavia essa risulta ben rappresentata, ricoprendo aree poco adatte alle colture arboree e nelle zone messe a riposo dopo l'estirpazione di colture arboree.

La tecnica colturale e quella tipica degli ambienti cerealicoli meridionali in asciutto, ottenendo, nelle buone annate, buone rese in termini qualitativi ma basse dal punto di vista quantitativo.

Con tale definizione sono state considerate tutte quelle colture annuali compresi gli ortaggi da pieno campo in asciutto come pomodoro o altri ortaggi coltivati in piccolissimi appezzamenti di terreno, a volte anche ad esclusivo uso familiare.

Orticole

Per ortive si intendono, quelle colture realizzate sotto appositi apprestamenti protettivi come i Tunnel o le serre. Tale coltura è presente su circa 400 ettari ubicati nella parte prospiciente la zona a Sud più vicina alla costa agrigentina.

Le specie maggiormente coltivate appartengono alla famiglie delle cucurbitacee ed in

particolare il melone reticolato il cosiddetto *"Cantalupo"*.

Il melone cantalupo trova un ambiente pedoclimatico ideale nell'Agrigentino, con produzione precoci sotto tunnel di elevata qualità che ormai hanno assunto un carattere industriale. Inoltre, grazie al miglioramento genetico e l'ibridazione attualmente sul mercato sono presenti diverse varietà con caratteristiche differenti e resistenze genetiche a molte fitopatie.

Le formazioni forestali

Il territorio oggetto dello studio agricolo-forestale, per le sue caratteristiche edafoclimatiche, storiche, demografiche e culturali, oggi non ospita formazioni forestali propriamente dette (naturali), mentre si rinvengono piuttosto sporadicamente i prodotti della loro regressione cui si affiancano anche le successioni secondarie derivanti dall'abbandono di talune superfici agricole oramai considerate marginali per ragioni economiche. Purtroppo, la scarsa copertura vegetale di questi luoghi, il ripetersi degli incendi, il particolare regime termopluviometrico e l'acclività spesso elevata hanno determinato una eccessiva perdita di suolo che, oggi, costituisce un forte fattore limitante nei confronti della possibilità di una loro sviluppo verso stadi più evoluti. L'insediamento di formazioni più stabili come indicato dal redattore dello studio, richiederebbe mirati interventi antropici diretti, tipici della selvicoltura naturalistica, poiché si è oramai innescato un particolare circolo vizioso in cui la scarsa copertura vegetale è causa di erosione e di scarso accumulo di sostanza organica, mentre il limitato spessore del suolo e il modesto tenore di humus sono causa della scarsa copertura vegetale. Positivi effetti, in tal senso, avrebbero anche azioni di tutela di quelle formazioni vegetali che, seppure non annoverabili tra i "boschi" ai sensi della vigente normativa, rappresentino comunque ambienti interessanti sia sotto l'aspetto paesaggistico che ecologico, considerata anche la potenziale tendenza evolutiva verso formazioni stabili.

Boschi artificialmente costituiti

L'intensa attività di rimboschimento svolta negli ultimi decenni da parte dell'Amministrazione forestale nell'ambito del territorio regionale, non ha trovato lo stesso riscontro nel territorio di Favara che, invece, ne avrebbe avuto grande necessità a causa della sua particolare fragilità idrogeologica. Neppure i privati hanno mostrato interesse per le attività silvocolturali, nonostante le non trascurabili opportunità di finanziamenti pubblici.

L'unico impianto realizzato dall'Amministrazione forestale regionale nel territorio favarese è quello ubicato in c.da Ciavola e Terreforti, su di una porzione di versante in sinistra idraulica del fiume Naro, in prossimità delle ex zone minerarie di Lucia e Ciavolotta, esteso ha circa 22 Ha. L'impianto ha avuto una buona riuscita ed oggi il bosco presenta un grado di copertura ben superiore al 50%. Si tratta di un impianto coetaneo dell'età di anni trenta fisionomicamente configurabile tra le pinete artificiali mediterranee. La specie prevalente è il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*) associato a Cipresso italico (*Cupressus sempervirens*), Eucalipto (*Eucalyptus sp.*) e Cipresso dell'Arizona (*Cupressus arizonica*). In atto è una giovane fustaia nella quale sarebbe auspicabile la progressiva sostituzione delle specie esotiche (Eucalipto , Cipresso dell'Arizona) con quelle di più sicuro indigenato nel bacino del Mediterraneo, le quali possono svolgere la funzione di specie pioniere adatte ad aprire la strada alla costituzione di formazioni forestali stabili.

Macchia mediterranea

I criteri per l'individuazione della "macchia mediterranea" contenuti nel D.P.Reg. 28 giugno 2000, a modesto avviso del redattore dello studio, appaiono alquanto restrittivi e poco condivisibili in quanto legate ad un fattore numerico tratto, tra l'altro, da un elenco non comprensivo di tutte le specie della macchia e dell'associazione Oleo – Ceratonion e del

quale fanno parte anche specie di ristrettissimo areale. Inoltre, sempre secondo lo stesso decreto, la presenza diffusa nell'ambito della superficie considerata di una o più specie legnose residuate da colture agricole (olivo, mandorlo, frassino, noce, pero, nocciolo, melo, pistacchio, agrumi etc.) esclude ogni riferimento alla macchia mediterranea: in tal modo, incomprensibilmente, vengono in ogni caso escluse le superfici coperte da macchia secondaria, evolutasi cioè in seguito a ricolonizzazione naturale di ex coltivi.

Ma tant'è. In base ai criteri definiti dal citato Decreto, nel territorio comunale non sono presenti formazioni vegetali annoverabili come "macchia mediterranea".

Individuazione delle aree di cui alle Leggi Regionali 71/78 e 15/91

Nello studio agro-forestale del territorio del Comune di Favara a corredo del progetto del P.R.G., sono state individuate ai sensi della normativa vigente :

a) Le aree utilizzate per colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture e di impianti a supporto dell' attività agricola.

b) I boschi e le formazioni che secondo la normativa regionale sono ad essi assimilabili

Nell'elaborato "Tav.le C/1 e C/2" allegato alla relazione sono indicate le superfici irrigue e quelle dotate di impianti a supporto dell'attività agricola che, nello specifico, corrispondono sostanzialmente all'area rientrante nel comprensorio irriguo degli invasi Naro e Furore.

In assenza di specifiche indicazioni e precise definizioni normative, per l'individuazione delle superfici occupate da colture specializzate, il redattore dello studio ha ritenuto necessario stabilire dei criteri che si ritiene possano essere ampiamente condivisi. Essi sono i seguenti:

Impianti arborei di superficie accorpata non inferiore ad Ha 1.00.00 (tale superficie corrisponde, tra l'altro, alla parcella minima rilevata e rappresentata nella carta delle colture-(Tav.le B/1, B/2 e B/3) impianto monospecifico, sesto regolare e piante coetanee, rappresentatività nell'ambito del territorio comunale non inferiore al 3% della superficie destinata a fini agricoli, con la sola eccezione del pistacchieto, in considerazione dell'interesse che il prodotto di tale coltura riveste come ingrediente fondamentale nella produzione dell'agnello pasquale e di molti dolci tipici di Favara che l'Amministrazione Comunale, con notevoli investimenti e iniziative promozionali, sta tentando di valorizzare e lanciare sui mercati nazionali ed internazionali.

Secondo tali criteri discende che debbono considerarsi colture specializzate quelle superfici che sull'allegata carta d'uso del suolo vengono individuate come: mandorleto, oliveto, vigneto, pistacchieto.

Tali superfici, ai sensi dell'art. 2 della citata L. R. n° 71 del 17/12/1978 non possono essere destinate ad usi extra agricoli , se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni dovranno essere congruamente motivate.

Criteri per l'individuazione delle superfici coperte da boschi

Per quanto concerne i boschi, prescindendo dalle definizioni da dizionario o da trattati di selvicoltura pur senza volerne sminuire la loro validità e dignità, i criteri da adottare per l'individuazione di tali formazioni, in questa sede, non possono che tenere conto della normativa regionale vigente in materia.

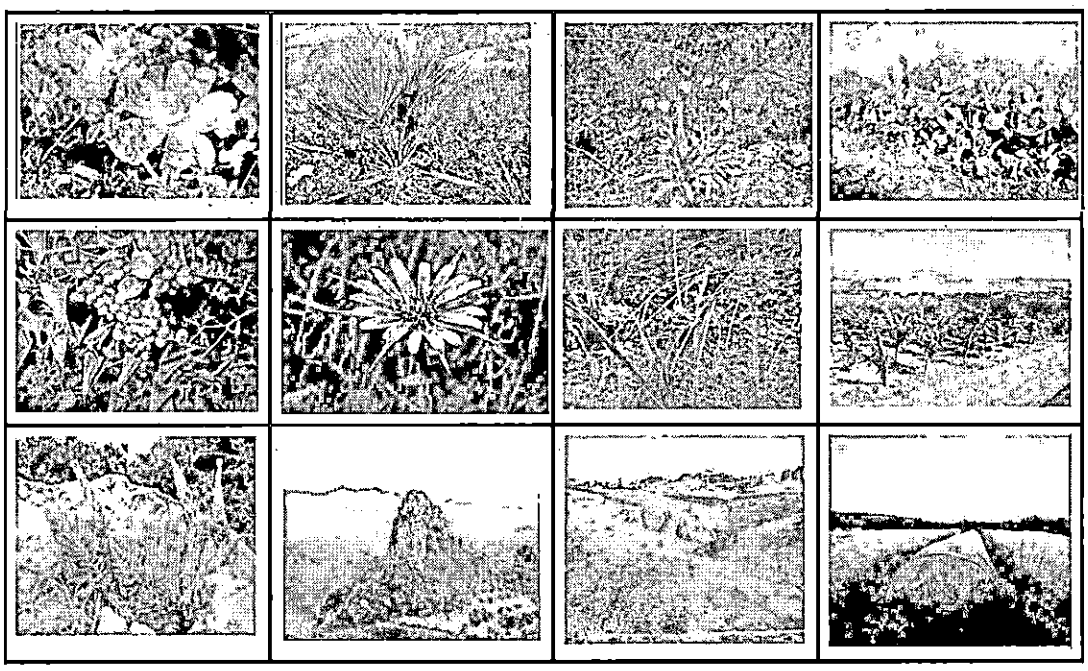

STUDIO GEOLOGICO

Lo studio geologico, è stato redatto dai Geologi Dott. Antonio Alba e Dott. Federico Marotta, su incarico del Comune di Favara giusta determina sindacale del 31/12/2002 n.1/4, ai fini individuare tutte le problematiche geologico tecniche necessarie per avviare una corretta pianificazione della revisione del Piano Regolatore Generale del Comune di Favara, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 11/04/81 n° 65 ed in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare dell'Assessorato Territorio ed Ambiente del 31/01/1995, prot. 2222.

La base cartografica utilizzata è la Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.

Lo stesso è stato realizzato dopo un'attenta analisi delle informazioni esistenti, raccogliendo tutta la bibliografia geologica, geomorfologia, idrogeologica, sismologia del territorio in esame, questi dati hanno una notevole importanza ai fini di una corretta conoscenza preliminare di tutti i parametri meccanici dei litotipi affioranti e delle caratteristiche fisiche dell'ambiente.

Il tutto è stato integrato da una serie d'informazioni raccolte sul territorio con persone, studiosi ecc. al fine di individuare tutti quei dati storici quali spessori delle coltri, caratteristiche geotecniche informazioni sul sottosuolo, pozzi non più esistenti, grotte, frane, alluvioni.

In rispetto alla Circolare n.2222 del 31/01/1995, alla presente, sono state allegate carte tematiche in scala 1:10.000 e 2.000.

GEOLOGIA

Il presente studio anche se indirizzato ad uno scopo prettamente applicativo non può fare a meno di un attento rilevamento geologico che ci permetta di redigere una carta geologica che ci fornisca tutte quelle informazioni stratigrafiche e di rapporti giaciturali e geometrici, e che ci permettano di individuare planimetricamente le diverse unità litostratigrafiche.

Tutte queste caratteristiche sono riportate nell'allegato carta geologica in scala 1:10.000 e 1:2.000. **INQUADRAMENTO GEOLOGICO**

Il territorio in esame ricade nel bacino centrale siciliano, che rappresenta l'avanfossa per il tratto Maghrebide della Catena Appenninica (avanfossa di Caltanissetta).

Tettonica

L'area in esame ricade all'interno della cosiddetta "Fossa di Caltanissetta" o definita anche avanfossa perché rappresenta la porzione più meridionale di una catena (Catalano, 1985), che andò formandosi dal Miocene al Pliocene medio a causa della deformazione del margine del promontorio Africano.

CARTA GEOMORFOLOGICA.

Allo scopo di conoscere il territorio investigato, si è eseguito il rilevamento geomorfologico, raccogliendo ed evidenziando su carta tutte le forme ed i processi morfogenetici caratteristici dell'area indagata.

A tal proposito si è elaborata una carta geomorfologica in scala 1:10.000 e 1:2.000 la quale lascia intravedere le modificazioni fisiografiche del territorio di Favara che geomorfologicamente è caratterizzato da un ambiente prettamente collinare, in cui si evidenziano lineamenti topografici caratterizzati da pendii mediamente acclivi sormontati da rilievi rocciosi soprattutto calcarei e gessosi che, talune volte, si presentano piuttosto aspri ed altre volte appiattiti per effetto di processi di erosione e successiva deposizione.

Il territorio presenta una quota massima di m 380 s.l.m. in corrispondenza della collinetta ,del seminario (rilievo a composizione gessoso - calcarea): una quota minima di m 60 s.l.m. in corrispondenza della parte di Sud-Est del territorio.

L'intensa urbanizzazione consente di effettuare una ricostruzione geomorfologica alquanto sommaria, riconducibile fondamentalmente a tre zone. Una prima zona caratterizzata da accentuate pendenze al disotto della quale troviamo i calcari solfiferi:

una seconda a deboli pendenze (Piana dei Peri, Piana Traversa, Via Agrigento e Traverse, ecc.) in cui si può ipotizzare una area di fondovalle, dove al disotto di una coltre di depositi elu-colluviali si incontra la formazione delle Argille Tortoniane o del Calcare di Base e una terza zona con più intense pendenze caratterizzate da argille di base in cui il vallone Favara ha costruito il suo greto.

Gli affioramenti dei Litotipi calcarei della, Collina San Francesco e del Seminario, con la loro "morfologia piuttosto accentuata," fanno da contrasto all'andamento poco acclive dei versanti che ospitano la parte storica del centro di Favara. Corrisponde infatti una acclività, relativamente elevata, in corrispondenza dei termini Evaporitici della Gessoso Solfifera e una acclività, relativamente meno elevata, in corrispondenza delle Argille di Base. In particolare è possibile osservare lembi del calcare di basepresso: il quartiere S. Francesco; a monte di P. A. Giglia, nel tratto compreso tra la chiesa del Carmine e il Quartiere S. Rocco, a monte di via U. Foscolo presso la chiesa della Grazia a monte della via Kennedy e nel tratto Macello C. La Russa.

Alcune aree rilevate, evidenziano una morfologia pianeggiante (Zona di Via Agrigento, Magellano Piana Traversa, Piana dei Peri). qui si può ipotizzare una area di fondovalle, dove al disotto di una coltre caratterizzata da coperture di Terre Nere (Depositi continentali Argilla Limosi di origine Paludo-lacustre), si incontra la formazione delle Argille Tortoniane o del Calcare di Base. Questo pianoro è la testimonianza della presenza nell'Olocene di depressioni in cui si sono formati dei fondi lacustri e palustri colmati dai

processi di erosione e successiva deposizione.

Come accade in gran parte della nostra isola, anche nel territorio di Favara è presente una fitta rete di solchi vallivi, talora vigorosi, percorsi temporaneamente da acque derivate da concentrate precipitazioni stagionali, poco assorbite dal terreno prevalentemente impermeabile, che costituisce la maggior parte degli affioramenti. Il Vallone Favara per esempio incide profondamente, mettendo a nudo la Litologia su cui poggia. Esso mostra un profondo solco a caratteristico profilo trasversale a V e un profilo longitudinale molto inclinato, indici questi di notevole immaturità. Il Fiume Naro, interessa solo il territorio. Presenta alveoli poco inclinati, ad andamento meandriforme, caratterizzati in alcuni punti da salti del meandro, da superfici terrazzate e foce arcuata. La rete idrografica è ben sviluppata nell'area, numerose aste fluviali di diverso ordine e grado interessano il territorio, queste garantiscono il regolare deflusso degli apporti meteorici.

Le condizioni climatiche sono tipicamente mediterranee, con inverni miti e piovosi ed estati asciutte e calde, nell'area in studio, le escursioni termiche sono assai meno ampie specie sui rilievi collinari, dove gli inverni permangono miti e le estati sono alquanto fresche.

Nell'area di studio si sviluppa il vallone Favara, che drena con modeste aste e impluvi il territorio nei dintorni del centro abitato. La rete idrografica è poco sviluppata limitandosi ai terreni impermeabili. Spesso gli impluvi non rappresentano una continua rete di canali con ordine via via crescente, ma si limitano a brevi tratti destinati ad esaurirsi sui terreni permeabili o ad alimentare piccoli laghi collinari.

CARTA IDROGEOLOGIA

Nel rilevamento effettuato, riportato in carta di scala 1:10.000, si mettono in associazione i vari litotipi dal punto di vista del loro comportamento idrogeologico il quale, presenta caratteristiche peculiari e contraddistinte in dipendenza della genesi ed evoluzione del materiale costituente

Il ruolo idrogeologico svolto da ciascun complesso risulta legato alle caratteristiche litologiche, alle vicissitudini tettoniche ed alla permeabilità di ciascun litotipo.

CARTA LITOTECNICA

Le caratteristiche dei terreni affioranti sono state esaminate da un punto di vista geotecnico prendendo in esame la loro composizione mineralogica, il tipo di stratificazione, lo stato di fratturazione e degradazione, la granulometria ed il grado di cementazione. Le unità litostratigrafiche sono state accorpate in virtù di un comportamento meccanico omogeneo, indipendentemente dalla loro collocazione geometrica.

Dallo studio effettuato si è elaborata la "Carta Litotecnica", essa è stata predisposta a partire dalle informazioni presenti nella carta geologica, in essa i terreni sono stati raggruppati a seconda delle caratteristiche geomeccaniche.

Per la definizione delle caratteristiche litotecniche dello spessore di terreno, a partire dal piano campagna, significativo ai fini della pianificazione urbanistica, sono stati utilizzati i risultati in possesso dello scrivente eseguite per conto del Comune di Favara nell'ambito di studi a carattere generale, e delle indagini geologico-tecniche condotte per conto di privati.

CARTA DELLE PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE.

Da un attento studio di tutti i dati fin qui raccolti quali possono essere le carte geologica, geomorfologica ed idrogeologica, si è elaborata la "Carta delle Pericolosità Geologiche" in scala 1:10.000 e 1:2.000;

Tale carta tende ad evidenziare le complessità dei processi sia di versante che dovuti all'azione fluviale sul territorio investigato, rilevando le aree a maggior rischio geologico.

In riferimento alla legge n.237 del 3/8/1998 "Recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico" da parte delle Regioni e delle Autorità di Bacino la quale ha attivato una serie di indagini volte all'identificazione ed alla mappatura delle aree a rischio idrogeologico, i sottoscritti hanno elaborato la "Carta delle pericolosità geologiche".

CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE.

La carta a maggior pericolosità sismica locale è intesa come la misura dello scuotimento al suolo ed è legata alle caratteristiche sismotettoniche, alle modalità di rilascio dell'energia alla sorgente, alla propagazione delle onde sismiche dalla sorgente al sito ed alla loro interazione con le caratteristiche geologiche di un sito nonché alle caratteristiche del terremoto di progetto, inteso come l'evento sismico caratterizzato dalla massima magnitudo ed intensità, contraddistinto dalla massima accelerazione di picco e relativo contenuto in frequenza, relativamente al periodo di ritorno più prossimo.

Gli studi sopra evidenziati hanno permesso di individuare tutte quelle situazioni di rischio geologico, idrogeologico, geomorfologico e sismico che caratterizzano il territorio comunale di Favara;

L'area studiata presenta degli affioramenti molto variabili si passa dalle argille marnose del tortoniano ai più recenti terreni elu-colluviali; Le caratteristiche di questi terreni sono molto variabili sia dal punto di vista composizionale, sia dal punto di vista fisico meccanico;

L'aggiornamento dello studio geologico, geomorfologico, tiene conto degli studi sia locali che regionali eseguiti recentemente, sia di tutti quei fenomeni verificatesi negli ultimi anni ed rielabora tutti i dati raccolti secondo le più recenti normative quali il Piano straordinario per l'assetto idrogeologico del 04/07/2000 n° 298/41/2000 revisionato con DDG n° 276/41 del 07/05/2001 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 n° 3274 recepita dalla Regione Siciliana giusto decreto N° 7 del 13/02/2004

Nelle carta geomorfologia sono state individuate e cartografate tutte quelle forme, depositi e processi connessi all'azione della gravità, delle acque superficiali, all'azione antropica e quelle influenzate dalla struttura geologica;

Nella Carta idrogeologica sono state individuate tutti quei terreni che hanno le stesse caratteristiche di permeabilità, sorgenti, e tracce idrografiche superficiali;

Nella carta litotecnica sono stati individuati i terreni e classificati dal punto di vista del loro comportamento litoide o coesivo, sono state individuate per le coperture, l'origine dei frammenti e la loro dimensione nonché cementazione e spessore.

Nelle cartografie di sintesi, carta delle pericolosità geologiche ed a maggiore pericolosità sismica locale sono stati individuati e raggruppati tutte quelle condizioni con rischio omogeneo e che danno le stesse risposte dal punto di vista sismico;

In particolare nella carta delle pericolosità geologiche si sono messe in evidenza le aree del territorio che sono interessate da frane , erosioni, inondazioni, vulnerabilità dell'acquifero ecc. tale carta e la sintesi delle tre carte geomorfologiche, geologiche ed idrogeologica a cui attenersi per operare le scelte progettuali e di pianificazione;

Nella carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale si è tenuto conto ove possibile di tutti i meccanismi di generazione e propagazione di onde sismiche nel sottosuolo in considerazione del fatto che la natura granulare e multifase dei terreni fanno si che il comportamento meccanico di tali materiali, se sottoposti ad un azione sismica risulta

estremamente complesso. Infatti il fenomeno di vibrazione prodotto da un evento sismico in un'area varia in funzione dei materiali incontrati dalle onde sismiche con conseguenze che sono diverse anche per aree quasi limitrofe.

Da quanto esposto nei paragrafi precedenti e da quello cartografato nelle carte allegate si evince che il territorio Comunale di Favara presenta diversi problemi geologici geomorfologici e di pericolosità che devo essere studiati puntualmente vedi aree presenti nel centro abitato aree soggette a rischio crolli, movimenti detritici e argillosi ed aree ad inondazioni nonché le aree cartografate come da monitorare dove sono evidenti molti edifici lesionati.

In conclusione si sottolinea che il presente studio costituisce uno strumento per la pianificazione territoriale, ma non può essere utilizzato per i singoli interventi che dovranno essere analizzati puntualmente mediante indagini geologiche e geognostiche specifiche programmate secondo le indicazioni e precisazioni del D.M: L.L.P.P. 11/03/88:

Da notare infine come nello studio geologico non viene fatto nessun cenno sulle aree di nuova espansione, I redattori dello stesso studio sostengono che le aree di espansione anch'esse quando individuate dovranno seguire l'iter degli studi sopra specificato.

Per ulteriori informazioni di carattere geologico, si prende atto dello studio geologico allegato agli atti ed elaborati trasmessi.

RICOGNIZIONE DEL SISTEMA DEI VINCOLI E PRESCRIZIONI DEI PIANI SOVRAORDINATI DI NATURA AMBIENTALE E TERRITORIALE

Il territorio di Favara risulta soggetto ad un regime vincolistico visualizzato negli elaborati di progetto. Tale regime vincolistico discende in parte dall'applicazione di disposizioni di legge nazionali e/o regionali, in parte dalla emanazione di specifici provvedimenti amministrativi, a tutela di interessi di varia natura: paesaggistica, ambientale, di igiene pubblica, di sicurezza del traffico, ecc. Si riporta di seguito l'elenco dettagliato dei vincoli e delle prescrizioni esistenti:

Le Aree Vincolate:

Il PRG contiene l'esatta individuazione delle aree da salvaguardare a causa di vincoli di diversa natura e delle aree di interesse ricavate da segnalazione della Soprintendenza dei BB.CC.AA. , inoltre esso è strutturato in modo da evidenziare il regime vincolistico che insiste sul territorio.

Vincoli da osservare

Nello strumento urbanistico dovranno essere recepiti i vincoli derivanti da leggi nazionali e regionali ricadenti nel territorio comunale ed in particolare:

A- Vincoli derivanti dalla L.1089/39. Tra questi si ricordano in modo particolare I seguenti vincoli:

- D.M. 8/6/59 Vincolo di rispetto Castello medioevale Chiaramontano.
- D.Ass. 1883/80 vincolo archeologico Scintilia;
- D.Ass. 1374/85 vincolo archeologico Rocca di Stefano;
- D.Ass. 2827/92 Ciavolotta;
- D.Ass. 5443/92 masseria Miccichè
- D.Ass. 5455/92 vincolo archeologico Priolo-Masso sepolcrale;
- D.Ass. 7055/95 Palazzo Principe di Baucina

• D.Ass. 7588/96 vincolo archeologico Terre Forti;

• D.Ass. 5814/98 vincolo archeologico località Burraitotto;

• D.Ass. 6192/01 Palazzo Cfisi-Mendola-Scaduto;

B - Vincolo paesaggistici , Forestali ed idrogeologici

• R.D. 3267/1923 vincolo idrogeologico;

• D.Ass. 298/41 del 41712000 come modificato da D.D.G. 276/41 del 7/5/01, piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

C - Vincolo relativi alla L.431/85 (Galasso),

• Vallone Favara;

• Vallone San Benedetto

• Vallone Grangifone (Burraiti)

• Fiume Iacono

• Fiume Naro

VIABILITA' E FASCE DI RISPETTO STRADALE (D.M. 01/04/68 n. 1404)

(art. 26 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 - D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e s.m.i.) Il territorio di Favara risulta attraversato da grosse arterie di comunicazione, sia di S.S. strade Provinciale e le strade Comunali.

La sua vicinanza alla città capoluogo di provincia, il suo affacciarsi a sud, verso il mare e la Valle dei templi si snoda sulla statale 115 ed a Nord sulla statale 640 che collega questa parte di territorio con Caltanissetta fino a sboccare sull'autostrada PA/CT ma anche sulla 189 che collega con Palermo, per non dire della Strada statale 122 che attraversa l'intero Centro urbano fanno del territorio di Favara un centro di nodi potenziali di sviluppo delle comunicazioni.

Una prima direttrice di previsione della viabilità del PRG, è stata quella della costituzione di un rafforzamento della viabilità di circonvallazione che descrive di fatto il perimetro del centro abitato e che consente di connettere l'insediamento con le grandi arterie territoriali definite dalle direttrici AG-PA, AG-CL e Favara-Naro. La presenza a ridosso del perimetro abitato del confine comunale, oltre che alcune difficoltà orografiche non consente ulteriori aperture verso il territorio di Agrigento, ma comunque la viabilità proposta definisce una sicura integrazione delle strade esistenti nelle aree della città ad oriente.

Una ulteriore ipotesi che si lega a questa strada di circonvallazione viene sviluppata da un intervento di razionalizzazione della viabilità esistente che con alcuni innesti definisce un'alternativa al sistema delle strade veloci che oggi attraversano il territorio di Agrigento. In sintesi i flussi che oggi vengono da Palermo e da Caltanissetta e convergono verso la Valle dei Templi di Agrigento per ricongiungersi alla SS 115 potrebbero trovare una più diretta alternativa

nella viabilità in parte già esistente che con poche integrazioni e razionalizzazioni permetterebbero di raggiungere la strada di costa superando il territorio di Agrigento e consentendo una maggiore autonomia alle politiche volte alla salvaguardia della Valle dei Templi.

FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

(art. 338 T.U.LL.S. 1265/1934, modificato dall'art. 4 della L. n.130 del 30/03/2001 ed art.

28 comma 1 della L. n.166 del 01/08/2002).

Il Comune di Favara è dotato di n. 2 cimiteri, il primo con una fascia di rispetto cimiteriale di mt 100 dal relativo perimetro esterno, ed il secondo con una fascia di rispetto di mt 200 dal perimetro esterno

IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DEI REFLUI (ART. 46 L.R. 27/86) E RELATIVA FASCIA DI RISPETTO

Il Comune di favara è dotato di un impianto di depurazione dei reflui con la relativa fascia di rispetto.

IL PROGETTO DEL P.R.G.

La proposta progettuale illustrata nel seguito del presente parere è stata formulata dai progettisti con il supporto degli studi di analisi dello stato di fatto e dello stato di diritto documentati negli elaborati cartografici, e degli studi di settore di accompagnamento al piano.

Gli elementi di particolare rilevanza nelle scelte contenute nel P.R.G. sono stati:

1. le direttive formulate dal Consiglio Comunale;
2. le indicazioni contenute nello schema di massima;
3. le indicazioni contenute nello studio geologico:
4. le indicazioni contenute nello studio agricolo forestale;
5. gli esiti del procedimento di VAS attraverso il rapporto ambientale preliminare e quello definitivo e le relative valutazioni .

CENTRO URBANO

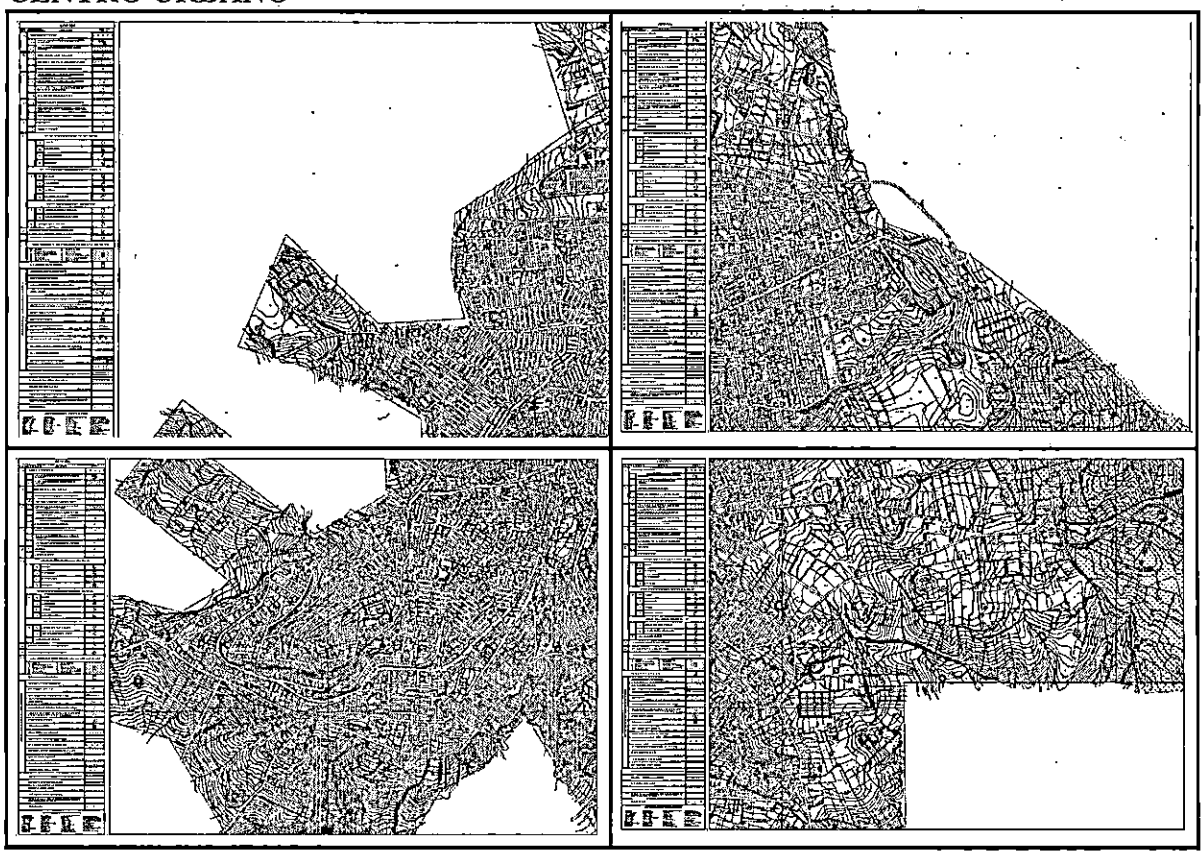

TAVOLE DELLE Z.T.O. "D" INDUSTRIALI

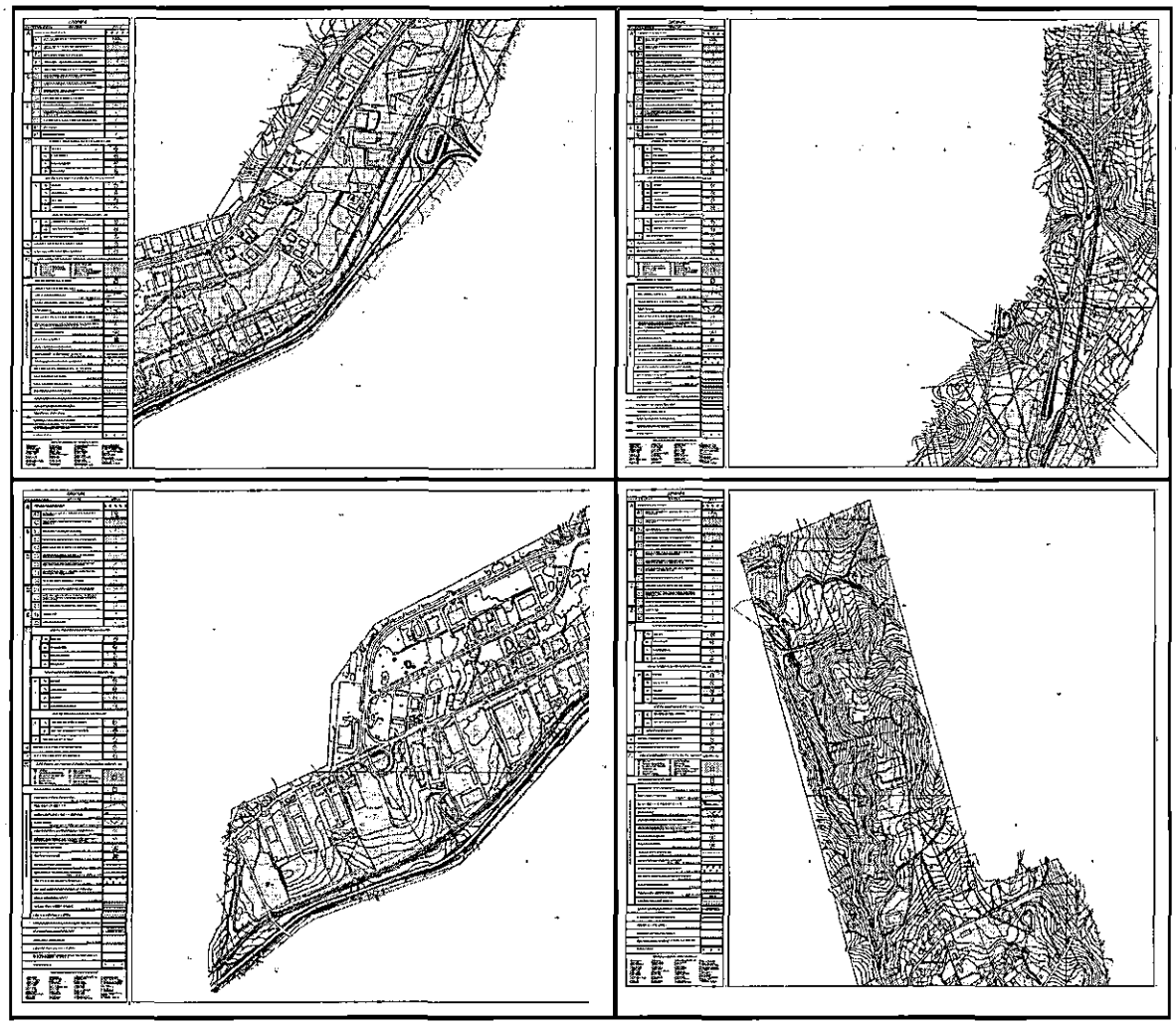

OBIETTIVI DEL PRG

L'obiettivo fondamentale che il Piano Regolatore Generale di Favara, si è proposto di raggiungere da come rilevato nella Relazione Tecnica allegata al Piano, che di seguito viene descritta, è stato quello di coordinare e promuovere lo sviluppo dell'intero abitato in rapporto allo attuale assetto del nucleo urbano, incentivare l'economia locale, valorizzare le risorse ambientali e potenziare le strutture turistiche ricettive.

In relazione a tale obiettivo, ed alle direttive impartite dal Consiglio Comunale con delibera n. 47 del 24/05/2004 e successiva approvazione dello schema di massima con le deliberazione del Consiglio Comunale nn. 78,80 e 81 del 2009, il Piano individua le zone che, per le peculiari caratteristiche ambientali e di giacitura, possono essere valorizzate ai fini di nuove attività, imprenditoriali e turistiche.

Pertanto, una pianificazione urbanistica efficace a Favara non può non coincidere con una politica di recupero e riqualificazione urbana.

Il strumento urbanistico che più che disegnare nuovi spazi di edificabilità, apra vie gestionali nuove per il recupero dell'esistente e per ridisegnare la forma urbana di questa città a partire dalla valorizzazione dei suoi segni, delle sue emergenze e dalle sue qualità.

Una nuova pianificazione che aiuta a risanare le ferite che sono state inflitte all'ambiente e che nello stesso tempo riorganizza le attività umane e produttive della comunità.

Le risorse economiche di Favara in questi ultimi 30 anni hanno subito diversi processi di trasformazione ma non sono ancora pervenute ad una definizione e connotazione precisa.

E' stato necessario dotarsi di uno strumento urbanistico aperto ad una nuova struttura portante di economia della città fondata sulla utilizzazione delle risorse ed energie materiali ed umane.

I settori che vengono individuati come nevralgici per lo sviluppo del territorio sono indubbiamente il turismo l'artigianato e l'agricoltura ed il settore dei servizi.

Lo strumento urbanistico di cui deve dotarsi lo città dovrà sapere guardare insieme alle risorse del territorio oltre che a quelle della città costruita.

• Il nuovo P.R.G. dovrà rappresentare il quadro di riferimento urbano e territoriale nel quale verificare costantemente la compatibilità delle scelte che dovranno concorrere a perseguire le finalità stabilite dallo Statuto del Comune: pianificare un organico assetto del Territorio per favorire lo sviluppo di tutta la comunità;

• sviluppare l'agricoltura e la zootecnia nonché talune particolari attività economiche da esse derivate riguardanti il terziario (industrie enologiche e commercializzazione di prodotti agricoli);

• valorizzare forme di turismo compatibile con specifici orientamenti (agriturismo);

• valorizzare i beni culturali, paesaggistici ed architettonici presenti sul territorio comunale;

• favorire lo sviluppo di attività economiche del secondario e del terziario finalizzate alla produzione di manufatti e servizi per l'agricoltura.

Inoltre in coerenza con lo Statuto Comunale il nuovo PRG dovrà favorire la partecipazione della città e di tutte le sue componenti sociali produttive e professionali alle scelte per l'elaborazione dello strumento urbanistico, garantire e promuovere la tutela dell'ambiente e del paesaggio, indirizzando le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio e le caratteristiche naturali e storiche del territorio e proteggendo le aree naturali, fluviali, i valloni le alberature tipiche ed il territorio agricolo.

Tali finalità trovano i loro presupposti anche nelle linee ed indirizzi dello schema di Piano Regionale di Sviluppo Economico.

In coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo Economico il nuovo PRG deve contribuire a conseguire i seguenti obiettivi:

• eliminazione delle condizioni di marginalità rispetto alle aree metropolitane con opportuni interventi del sistema delle comunicazioni;

• efficienza dei servizi culturali, sociali, amministrativi, tali da ottenere un alto livello di qualità urbana dell'area;

• recupero del patrimonio storico-culturale anche in relazione alla fruizione turistica;

• conservazione e tutela dell'ambiente naturale e paesaggistico;

• incentivazione delle attività economiche del secondario e del terziario.

Il P.R.G. dovrà essere un utile strumento per ricostruire il luogo storico, l'identità ed il carattere, ormai perduto, della città antica e di quella moderna senza sottovalutare le istanze e le tensioni sociali, le aspettative, I bisogni e le aspirazioni della popolazione favarese.

Indubbiamente il punto di riferimento da cui partire per ricomporre la forma urbana

della città e dell'intero territorio sono le emergenze ed i luoghi di particolare significato ambientale, storico, paesaggistico, logistico e produttivo.

Sulla base di tale procedura, è possibile sviluppare alcune indicazioni specifiche. secondo i seguenti punti:

• il piano regolatore nel centro storico e nella città antica; recupero e riqualificazione della città moderna;

• le nuove aree di sviluppo urbano;

• le aree della produzione e dei servizi; il rapporto tra la città e la campagna.

a) ***Il recupero del centro storico e della città antica***

Il Comune Favara dispone di un patrimonio edilizio antico - di case fatiscenti lasciate ad un triste destino di incuria e di abbondano - che si sviluppa su un tessuto urbanistico interessantissimo. Avviare con oculatezza il risanamento del Centro storico vuol dire porre le basi per rinnovare l'immagine della città partendo dalla sua memoria storica.

Il Centro storico di Favara per la sua peculiarità non può essere considerato separato dal restante territorio: in un rapporto di continuità con il centro storico, si ritiene necessario che sia enucleato anche il patrimonio storico, architettonico ed etno-antropologico esterno al centro storico da sottoporre ad una rigorosa disciplina conservati va in uno con le necessarie aree di rispetto pertinenziali.

Il Centro storico ed il territorio circostante è legato con un rapporto di contestualità che sono il punto di riferimento per lo riqualificazione complessiva dell'intero costruito e del territorio comunale.

Il progetto del PRG deve essere contemporanea a quella del progetto di recupero del Centro storico; La redazione di quest'ultimo deve essere oggetto di studio e progettazione specifiche finalizzate alla individuazione di indicazioni di piano e normative generali per la Z.T.O. "A". Oltre che all'interno del medesimo piano, vanno individuati i comparti e gli edifici di particolare valore storico, architettonico ed urbanistico, da sottoporre a piano particolareggiato (prescrizioni esecutive).

Non può esservi progetto per il centro storico che non parta dalla constatazione del valore straordinario del tessuto urbano, della sua unicità, sia relativamente alle emergenze architettoniche che alle qualità ambientali degli spazi di relazione.

Le soluzioni progettuali che saranno proposte devono con chiarezza individuare le qualità formali dell'intervento in centro storico attraverso la costituzione di un abaco degli interventi da operarsi sugli elementi architettonici puntuali (archi, mensole, portali, cornicioni, basamenti, festoni, finestre, porte, affreschi ecc.) da tenere primariamente presente negli interventi progettuali.

Le previsioni di intervento del centro storico devono tener conto degli interventi puntuali che si riferiscono ad edifici o spazi di particolare pregio storico da distinguere da altre realtà e zone caratterizzate da edilizia povera e fatiscente che può essere oggetto di semplici interventi di demolizioni e ricostruzioni trovando un unico riuso abitativo, la creazione di vuoti urbani per la realizzazione di parcheggi e servizi, nel rispetto delle linee essenziali

dell'impianto plani metrico urbano.

Il piano di intervento del centro storico dovrà favorire l'uso dello stesso di attività economiche oggettive e commerciali e per residenze universitarie nonché di abitazione monofamiliari di qualità.

Uno dei paradigmi del restauro urbanistico moderno da tenere nella giusta misura presente è la difesa della residenza nel centro storico affinché esso non diventi, la zona della città a più basso indice di densità territoriale. Tale orientamento relativo alla permanenza degli abitanti in Centro Storico è previsto in maniera esplicita dalla legislazione regionale vigente che impone il mantenimento degli abitanti in centro storico.

Affermare, per come si é detto, il rapporto tra centro storico e resto della città costituisce il punto di partenza per la revisione del piano stesso.

Rendere possibile i collegamenti con il territorio circostante risulta indispensabile. Oggi la situazione è disastrosa, con le vetture che ingombrano scale, cordonate, marciapiedi, accessi ai servizi e ai centri di distribuzione.

Va pensata, pertanto una adeguata proposta di viabilità che alleggerisca la pressione del traffico sul centro storico.

Bisogna dotare la città di un piano che non sforzi la struttura urbana con interventi macroscopici a larga scala, che finirebbero con lo stravolgere il tessuto storico per definire con chiarezza "modeste ma buone e calibrate regole recupero e riqualificazione della città moderna e che consentano la possibilità di procedere, nel rispetto degli elementi architettonici di pregio, se presenti, ad operare con i necessari di sostituzione degli elementi degradati anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

b) ***Recupero e riqualificazione della città moderna***

Dall'analisi sulle condizioni della residenzialità sopra sviluppata abbiamo ritenuto utile

riportare, il grande incremento in abitazioni e vani, prevalentemente abusivi, che si é registrato nel ventennio 1971/1991; da 19.211 vani occupati del 1971 si passa ai 30.730 vani del 1991 con un incremento del 59,96% pari a 11.519 vani. A questi dati si devono aggiungere quelli riguardanti i vani non occupati che nel censimento 1991 risultano essere 14.767 con un incremento totale, rispetto al 1971 del 136,82%.

Ma anche il decennio 1991/2001 é stato caratterizzato da un incontrollato sviluppo residenziale, con la creazione 3.188 nuovi vani.

Ci si trova di fronte ad una crescita edilizia che non é proporzionata alla crescita demografica.

Ciò ha provocato distorti processi di urbanizzazione, che hanno comportato la creazione dal nulla di interi quartieri abusivi ai margini del centro antico, privi di servizi collettivi e di attrezzature pubbliche, in condizioni di massimo sfruttamento fondiario e dimensionale in uno scenario di precari età costruttiva ed, in alcune zone, di dissesto idrogeologico.

La presenza di un fenomeno di così vasta portata, non può essere considerato marginale nella formazione del Piano regolatore generale, che invece deve rappresentare l'occasione di un processo di riqualificazione urbana finalizzato, per quanto possibile, al recupero di una identità sociale e spaziale complessivo, fortemente compromessa dall'edilizia spontanea.

Il nuovo Piano regolatore Generale deve necessariamente fare i conti con questa

realtà e con il costruito precario che si è diffusamente impiantato sul territorio.

Abbiamo bisogno di un nuovo e dinamico strumento urbanistico che più che disegnare nuovi

spazi di edificabilità, apra vie gestionali nuove per il recupero dell'esistente, per l'eliminazione di cubatura inutile ed improduttiva anche attraverso forme di incentivazione e per ridisegnare lo forma urbana di questa città a partire dalla valorizzazione dei suoi segni, delle sue emergenze e dalle sue qualità.

Il nuovo strumento urbanistico non può non tenere in debito conto le ragioni che le contraddizioni che hanno originato lo sviluppo urbano di questa città.

Tali ragione vanno cercate:

1) nella mancanza di strumenti urbanistici efficienti e snelli;

2) in un controllo poco efficace del territorio;

3) nella mancanza di alternative economiche che spingano i piccoli risparmiatori dall'investimento nel bene casa verso investimenti produttivi.

E' necessario, pertanto, dotare il Comune di una pianificazione efficace che si proponga non solo di risanare le ferite che sono state inflitte all'ambiente ma di riorganizzare le attività umane e produttive del territorio; nel piano di riordino delle attività umana un giusto peso deve assumere la necessità di individuare gli opportuni passaggi per spostare lo tendenza ad investire i risparmi dal bene casa improduttivo verso i beni servizi e verso le attività produttive.

Inoltre, l'enucleazione delle zone B deve avvenire con puntuale verifica dei requisiti urbanistici prescritti dall'art. 2 del D.M. 24-68 ....

Nella definizione dell'altezza massima si dovrà favorire la possibilità di un maggiore sviluppo in altezza degli edifici, al fine di favorire la nascita di spazi verdi attorno agli stessi.

c) ***Le nuove aree dello sviluppo urbano***

L'individuazione delle zone di espansione non può prescindere dalle considerazioni sul dimensionamento del piano in rapporto ai reali fabbisogni residenziali.

I dati sul già costruito lasciano certamente poco spazio alla previsione di nuove aree di espansione.

Alcune considerazioni, tuttavia, vanno fatte. L'edilizia spontanea per i caratteri della precarietà che porta con se, per il mancato rispetto di regole elementari per il mantenimento di condizioni igienico-sanitarie accettabili, è destinata, in larga misura, a manifestare processi più celeri di obsolescenza formale e funzionale. Buona parte del già costruito in condizione precarie non é utilizzato e non sarà mai utilizzato, perchè le strutture di abitazioni (strutture grezza e non abitazioni rifinite) che sono state realizzate rispondono sempre meno ai caratteri delle abitazioni richieste sempre di più nel mercato. Il piano allora, non potrà non tenere conto delle esigenze nuove di abitazioni che emergono e che possono emergere nei prossimi anni. Per esempio, una tipologia poco presente nel Centro urbano di Favara è l'abitazione isolata, o le abitazioni monofamiliari a schiera con la disponibilità di verde nell'area di pertinenza delle abitazioni.

Inoltre l'individuazione di nuove aree di espansione potranno essere previste come aree parcheggio per favorire gli interventi di recupero del centro storico, interventi radicali di recupero del costruito abusivo e, principalmente, per la diffusione di una tipologia innovativa, ma rispondente alle esigenze del vivere locale attraverso la creazione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare.

L'individuazione delle contenute aree di sviluppo urbanistico dovrà, evidentemente, rispettare i vincoli esistenti.

Alcune indicazioni nella redazione del piano sono quasi scontate:

• le aree attorno alla città, caratterizzate da un evidente dissesto idrogeologico, dovranno essere oggetto di delicati interventi di risanamento e di salvaguardia e possono trasformarsi in polmone di verde che dà ossigeno all'intera città;

• le campagne di Favara ricche di natura, di storia, di bellezza, ma anche di lacerazioni e contraddizioni, invocano una pianificazione territoriale efficace che assuma, tra i suoi obiettivi, quelli della riqualificazione ambientale e la riqualificazione delle attività umane attraverso una procedura aperta e partecipata nella quale siano effettivamente considerate e valutate le diverse opzioni;

• lo strumento del Piano Regolatore Generale deve costituire un utile strumento per la messa a fuoco di una serie di questioni e problemi, per imboccare la strada di un urgente lavoro di autentico programma di restauro ambientale: ma nell'ambito di una prospettiva che passi da una visione ancora storico-estetica del paesaggio ad una concezione integrata ambientalmente che ne valuti e definisca anche le compatibilità economiche e sociali;

• i fatti e le presenze storiche, ambientali, e naturalistiche, urbanistiche ed infrastrutturali che sono presenti in quest'area non riescono ancora ad interfacciarsi tra di loro per restituire alla collettività il beneficio di cui sono portatori.

Da qui la necessità di nuovi strumenti di risanamento, di tutela e di una politica economica della salvaguardia.

Attraverso il piano regolatore, allora, è necessario individuare un modello di decisioni per il governo del territorio al fine di definire non solo gli atti di tutela della struttura fisica ma anche la tutela e la promozione della trasformazione e delle condizioni di sviluppo che producono una qualità apprezzabile e quindi un arricchimento del paesaggio.

Le condizioni del territorio della campagna sembrano suggerire tre nuclei di intervento:

• una con caratteristiche stagionali private e ricettive turistico alberghiere, con possibilità d'intervento pubblico o privato sia residenziale che turistico (aree limitrofe al parco della miniere), privilegiando lo valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;

• un grande intervento per la creazione di strutture turistico-ricettive da realizzare. nell'intorno geografico dominato dalla presenza del parco delle miniere, dopo uno studio approfondito che garantisca la tutela e lo valorizzazione dei beni storici ed ambientali. Detta opera potrò certamente diventare un rilevante punto di riferimento a carattere turistico per tutta la costa Agrigentina;

• strutture ricettive e della ristorazione a servizio dell'impianto del polo sportivo.

d) ***Le aree della produzione e dei servizi***

Al fine di favorire la nascita di condizioni ottimali per la promozione dello sviluppo locale è necessario organizzare le aree destinate agli insediamenti produttivi ed ai servizi relativi alle attività economiche e sociali.

L'individuazione delle nuove aree per insediamenti produttivi e/o commerciali dovrà tenere conto delle infrastrutture ed in modo particolare del rapporto con la grande viabilità, nonché delle realtà esistenti assecondando la vocazione del territorio.

Nel programmare le nuove aree da destinare a servizi ed attrezzature dovranno essere individuati i siti opportuni per la creazione di strutture polivalenti attrezzate per fiere,

mercati e servizi vari e, non ultimo, per servizi della protezione civile da utilizzare in caso di necessità.

Particolare attenzione deve essere posta alla individuazione di parcheggi a servizio delle zone turistico produttive ed una nuova viabilità che faciliti il collegamento, di tali zone con le altre parti del territorio.

e) ***Rapporto tra città e campagna***

A Favara è necessario costruire una nuova struttura portante di economia della città, fondata sulla utilizzazione delle risorse ed energie materiali ed umane. Certamente tra le risorse naturali di questa città un ruolo di rilievo é occupato dall'agricoltura e quindi dal paesaggio agricolo e dalla campagna.

Le norme del P.R.G. devono favorire la stanzialità nella campagna individuando come lotto minimo la corda favarese del tumulo e riportando l'indice massimo ammissibile secondo le vigenti norme urbanistiche.

L'attività agricola può rappresentare il ruolo strategico che per lo sviluppo economico Favara, se sostenuta da infrastrutture al suo servizio, nonché da una adeguata viabilità rurale che nel piano dovrebbe trovare un quadro di riferimento progettuale.

Le motivazioni su riportate costituiscono una valida indicazione e direttiva per la stesura del PRG.

Come il paesaggio urbano, anche le campagne e le colline sembrano segnate da un degrado che porta i segni dell'economia assistita. Tuttavia negli ultimi anni si sono avviate attività ed iniziative che però hanno la necessità di essere supportate da infrastrutture e servizi adeguati che il progetto di PRG deve opportunamente individuare e prevedere.

Pertanto il nuovo piano dovrà essere un utile strumento per la salvaguardia ed il potenziamento delle aziende agricole soprattutto se a cultura intensiva (serre), per la produzione di prodotti tipici e di qualità, prevedendo per esse la possibilità di realizzare adeguate strutture per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione.

Non vanno trascurati, nella pianificazione degli interventi per la valorizzazione del paesaggio agricolo, l'individuazione di siti archeologici, delle masserie, di segni di particolare valore ambientale e storico che possono costituire una rete che favorisca l'affermarsi di un rapporto nuovo tra attività agricole ed attività di promozione turistica attraverso la pratica dell'agriturismo e/o del turismo rurale.

ATTUAZZIONE DEL P.R.G. - Strumenti ed interventi attuativi:

Il Piano in argomento, nel rispetto delle Norme e dei grafici allegati, si attua attraverso "strumenti urbanistici attuativi" che consistono nella progettazione urbanistica di dettaglio, intermedia fra il P.R.G. ed il progetto edilizio, ed "interventi edilizi diretti" .

Gli strumenti urbanistici attuativi ed i piani esecutivi di settore devono rispettare l'individuazione e la destinazione della zona territoriale omogenea indicata negli elaborati grafici del P.R.G., nonché tutte le prescrizioni previste dalle Norme Tecniche di Attuazione.

Per quanto non indicato nelle norme si fa riferimento alle norme legislative vigenti.

Si rileva dalle norme, che in base alla vigente legislazione, le previsioni del P.R.G. si attuano mediante i seguenti strumenti:

a) prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici privati, turistici, produttivi, e dei servizi connessi, che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione L.R. 15/91;

b) Piani particolareggiati di cui allo art. 9 della L.R. N° 71/78;

c) Programma Costruttivo di cui all' art. 16 L.R. N° 71.78;

d) Piani di recupero di iniziativa pubblica di cui agli art. 27 e 28 della legge 457/78;

e) Piani di recupero di iniziativa dei privati di cui all'art. 30 della legge 457/78;

f) Piani di lottizzazione convenzionate di cui all'art. 14 della L.R. 71/78;

g) Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo di cui all'art. 15 della L.R. N° 71/78;

h) Altri strumenti attuativi previsti dalla normativa vigente

g) Singole concessioni ed autorizzazioni

Le aree da sottoporre a PP.EE. Dovranno essere individuate dal C.C. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione secondo quanto previsto dalla L.R. n.4/2003 art.102 comma 2;

LA PREVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE DEL PIANO E LE RELATIVE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE:

Il Progetto di P.R.G. suddivide il territorio comunale in zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 02/04/1968 n.1444, e suddivise in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite ai sensi della vigente normativa.

Le norme e gli elaborati grafici disciplinano l'attività edilizia ed urbanistica, le opere di urbanizzazione, l'edificazione dei nuovi fabbricati, il restauro ed il risanamento dei fabbricati esistenti, la loro demolizione e ricostruzione, gli ampliamenti e soprelevazioni, le ristrutturazioni e trasformazioni, i cambiamenti di destinazione d'uso, la realizzazione dei servizi ed impianti, l'apertura e la coltivazione di cave e qualunque altra opera o iniziativa che comunque comporti mutamento dello stato fisico dell'ambiente del territorio comunale.

Dalle Norme di Attuazione sono state desunte le caratteristiche di tale zone omogenee che di seguito sinteticamente descritte, rinviando per il dettaglio allo specifico elaborato suddiviso in n.4 Titoli con 57 articoli, di cui il Titolo III è composto da n. 8 Capitoli, con le descrizioni delle Z.T.O. come riportate negli elaborati grafici di piano alle scale 1:10.000, 1:5.000 ed 1:2.000 e che sinteticamente di seguito vengono descritte:

DESCRIZIONI DEGLI ARTICOLI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE INERENTI LE Z.T.O.

Art. 13 - Divisione in zone del territorio comunale

Ai sensi della legislazione vigente il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

ZONE A: comprendenti le parti del territorio interessate da agglomerati urbani o complessi architettonici che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

ZONE B: comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, con l'esclusione di quelle rientranti nelle precedenti zone A;

ZONE C: comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi prevalentemente residenziali;

ZONE D: comprendono le parti del territorio destinate agli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e alle attività commerciali;

ZONE E: comprendono le aree destinate all'attività e alla produzione agricola e forestale;

ZONE F comprendono le parti di territorio destinate a servizi ed attrezzature d'uso pubblico, a impianti pubblici e privati di interesse generale intercomunale ed urbano;

Gli indici che regolano l'edificazione nelle varie zone sono da intendersi come minimi (superficie del lotto e superficie riservata agli spazi pubblici) o come massimi non superabili (altezza, indici fondiari ed edilizi di edificabilità, superficie coperta, rapporto di copertura, indice di utilizzazione fondiaria ed edilizia);

Art. 14 - Destinazioni d'uso ammesse nelle zone

Le destinazioni ammesse nelle singole zone omogenee e funzionali sono indicate nelle norme specifiche di zona.

La destinazione residenziale, qualora non esplicitamente e diversamente specificato nelle norme delle singole zone, si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio secondo quanto previsto dal piano commerciale operante, delle attività artigianali non nocive e moleste a giudizio dell'Amministrazione comunale, purché inserite all'interno delle tipologie edilizie residenziali.

La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti attività e funzioni: attività professionali e per uffici privati, edifici per pubblici spettacoli ed attività culturali ed associative quali cinema, teatri, sale di riunione in genere, sedi di associazioni culturali e politiche e simili.

Sono pure compatibili con la destinazione residenziale le attrezzature ricettive alberghiere ed extra alberghiere e i servizi di interesse collettivo, culturale, sanitario, ricreativo, ecc., anche privati, di carattere urbano.

Per gli insediamenti o attività produttive esistenti, ivi comprese le attrezzature ricettive di carattere alberghiero ed extra alberghiero, sono consentite, a mezzo di rilascio di singola concessione edilizia, opere per l'adeguamento a prescrizioni di legge, per miglioramenti funzionali delle attrezzature e degli impianti, nonché la realizzazione dei servizi di interesse collettivo (attrezzature sportive e ricreative, agenzie, ritrovi, etc.).

ZONE «A» DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE suddivisa in n. 2 sottozone "A1" e "A2"

Art. 15 - Zone «A»: definizione, destinazioni d'uso ammesse e norme di carattere generale

Le Zone A comprendono parti del territorio interessate da agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Sono soggette ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia secondo quanto definito ai successivi art. 16 e 17. Il Prg si attua attraverso singole autorizzazioni, concessioni o Piani urbanistici esecutivi (Pue). In mancanza di Pue non è possibile l'intervento di ristrutturazione urbanistica.

Al fine della rivalutazione delle funzioni di centralità urbana e della loro adeguata diversificazione è possibile l'insediamento delle seguenti destinazioni d'uso anche in mancanza di Pue, fatte salve le limitazioni specifiche relative alle singole sottozone:

• quelle esistenti con le superfici esistenti;

• residenze senza limiti di superficie;

• attività commerciali di vendita al dettaglio, massimo mq. 300; medie strutture di vendita. Le grandi strutture di vendita si possono realizzare solo se espressamente previste in sede di piani di recupero o programmi di riqualificazione urbana deliberati dal Consiglio Comunale e comunque secondo quanto previsto dall'operante piano commerciale.

• uffici pubblici e servizi pubblici (Pronto Soccorso, Commissariato P.S., Stazioni C.C., Uffici P.T.), massimo mq. 400;

• uffici e servizi privati (banche, società, istituti, agenzie turistiche), massimo mq. 400.

• studi professionali, massimo mq. 300;

• alberghi e ricezione turistica, massimo posti letto 150;

• botteghe artigianali non nocive e/o moleste, massimo mq. 200;

• servizi privati (scuole case di cura, palestre, ecc.), massimo mq. 300;

• attività culturali ed associative private (musei, circoli culturali e ricreativi, sedi di partito, biblioteche, sale riunioni), massimo mq. 300;

• attività per lo spettacolo (cinema, teatri, sale concerto), massimo 400 spettatori; eventuali accorpamenti di superficie con la stessa destinazione d'uso non potranno eccedere i limiti sopra riportati.

Ai fini della individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 27 della Ln 457/78, la possibilità di formazione dei Piani per il recupero di cui all'art. 28 della medesima legge è estesa alla intera zona A anche attraverso Piani di recupero interessanti un singolo isolato e/o complesso monumentale.

In assenza di appositi Piani di recupero, di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale procede alla redazione di un Piano urbanistico esecutivo per il centro storico o di uno specifico strumento urbanistico ai sensi della Circolare ARTA n. 3/2000 ai fini comunque della determinazione delle unità edilizia che dovranno essere recuperate attraverso azioni di restauro e risanamento conservativo, o con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oppure con interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica sino alla demolizione e ricostruzione o la

demolizione senza ricostruzione.

Essendo l'impianto viario del centro storico già definito, è sempre possibile, per ragioni di opportunità economiche o urgenze relative al rischio per crolli o altre forme di rischio, previa relazione sintetica dell'Ufficio tecnico comunale, operare per singoli isolati o per ambiti d intervento anche nella redazione di Piani quadro del centro storico ai sensi della circolare assessoriale n. 3/2000.

I perimetri degli ambiti di cui al precedente comma possono essere definiti con apposita determinazione dell'Ufficio tecnico comunale (Utc) che tenga conto della natura dell'impianto viario e delle tipologie storiche ricorrenti.

Art. 16 - Zona «A1»: Edifici e/o complessi con caratteri storico-artistico monumentali

Comprende gli immobili e i complessi edilizi con caratteristiche storiche e monumentali, già vincolati ai sensi della Legge 1089/39 e/o di particolare pregio architettonico sia inseriti nel tessuto urbano che in zone agricole.

È consentito la manutenzione ordinaria e il restauro e gli interventi si attuano attraverso autorizzazione riferita alle singole unità edilizie.

Le destinazioni d'uso di cui ai precedenti artt. 14 e 15 devono essere compatibili con la tipologia edilizia esistente e con l'intervento di restauro e risanamento conservativo.

Gli interventi sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza per i BB. AA. CC..

Art. 17 - Zona «A2»: tessuti urbani di particolare interesse storico e ambientale

Comprende il sito del centro abitato di fondazione che ha particolare interesse storico ed ambientale, nel quale ricade la quasi totalità degli edifici storicamente ed architettonicamente più significativi di cui al precedente art. 16, (Zona «A1»).

La struttura principale dell'impianto viario è definita dall'insediamento storico del centro abitato di origini medievali e significative modifiche avvenute nei secoli XVIII e XIX. Successive modifiche sviluppatesi dal secondo dopoguerra ad oggi hanno comunque modificato le tipologie prevalenti del tessuto edilizio residenziale.

Il Prg si attua attraverso l'applicazione della C/a n. 3/2000 o anche attraverso Piano particolareggiato esecutivo (P.P.E.) esteso alle intere zone A1 e A2 per singoli isolati. Gli interventi nel centro storico costituiscono occasione per un recupero sistematico anche al fine della costituzione di iniziative turistiche ivi compresa l'allocazione di strutture ricettive alberghiere.

In assenza di Pue ed in relazione alle già avvenute modificazioni delle unità edilizie esistenti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento, di opere interne, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza modifica dei volumi e dei prospetti esistenti (se la Sovrintendenza ne rileva la possibilità di conservazione), ovvero che non conducono ad una totale sostituzione degli immobili.

Sono consentite variazioni della destinazione d'uso con i criteri di cui agli artt. 14 e 15 nel rispetto delle tipologie edilizie esistenti.

In assenza di Piano particolareggiato o comunque di strumenti urbanistici attuativi anche in osservanza della C/a n. 3/2000, gli interventi sono subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici.

ZONE «B»: SATURE E DI COMPLETAMENTO A PREVALENTE DESTINAZIONE

RESIDENZIALE, suddivisa in n. 3 sottozone - "B1" - "B2" e "B3":

Art. 18 - Zone «B»: definizione e destinazioni d'uso ammesse e norme di carattere generale

Le zone B sono destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e nuova edificazione secondo le indicazioni definite nei successivi articoli relativi alle singole zone.

Le aree già asservite alla cubatura utilizzata per le costruzioni esistenti non sono più ricomputabili per il medesimo fine.

Interventi di ristrutturazione urbanistica sono vincolati, se ritenuti opportuni, alla redazione di Pue estesi all'intera sottozona.

È permesso l'intervento diretto attraverso singole autorizzazioni e/o concessioni edilizie riferite alle unità immobiliari e/o alle unità edilizie.

Ai fini della individuazione delle zone di recupero, sia di iniziativa pubblica che privata, del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 27 della Ln 457/78, la possibilità di formazione dei Piani per il recupero di cui all'art. 28 della medesima legge è estesa alla sottozona B1 e B2; in tal caso è ammessa la ristrutturazione urbanistica nel rispetto della viabilità principale di Prg.

Ai fini del miglioramento della vivibilità complessiva delle aree della città consolidata definita dalle Zone territoriali omogenee (Zto) «B», e in sede di formazione dei piani di recupero di cui al precedente comma, qualora detti piani di recupero prevedano la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti, i nuovi edifici dovranno essere realizzati con un maggiore arretramento rispetto al ciglio stradale per consentire la realizzazione di spazi a verde, a parcheggio o a nuova viabilità, da cedere gratuitamente al Comune; in questo caso l'altezza massima preesistente e quella della Zto potrà essere aumentata del 30% con un incremento sino al 10% della volumetria preesistente.

Ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane, preferibilmente negli stessi edifici e/o negli stessi complessi edilizi sono ammesse, nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli, le seguenti destinazioni d'uso:

- quelle esistenti con le superfici esistenti;
- servizi pubblici e privati, ad integrazione di quelli previsti nelle zone F, locali per associazioni culturali, assistenziali e religiose;
- attività commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 400 (incrementabili della superficie destinata ad esposizione e deposito) e comunque secondo quanto previsto dal piano commerciale operante.
- attività direzionali, uffici pubblici e privati, studi professionali, con superficie non superiore, per unità produttiva, a mq. 400;
- pubblici esercizi, attività ricreative, culturali, politiche e sociali, mostre ed esposizioni, convivenze, con superficie utile non superiore a mq. 800 e con l'esclusione di ospedali e caserme;
- attività artigianali di servizio, con superficie utile non superiore a mq. 400, con esclusione di attività nocive, dannose o comunque rumorose;
- depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq. 200, purché non isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza.
- attrezzature alberghiere e ricettive turistiche (pensioni, ostello della gioventù) senza limiti di superficie.

Non sono consentite le attività incompatibili quali industrie, allevamento di animali, impianti sportivi motoristici, depositi a cielo aperto di qualsiasi genere e tipo, insistenti sulle aree libere o di pertinenza degli edifici.

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso secondo i criteri di cui ai precedenti comma.

Art. 19 - Zona «B1» tessuti urbani della città consolidata:

Comprende le aree in generale totalmente edificate di recente formazione, differenti dalle Zto «A», con corpi di fabbrica e contenenti edifici con diverse tipologie.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, di ristrutturazione

edilizia, di demolizione e di nuova edificazione, nel rispetto delle norme che regolamentano gli interventi in zone sismiche, e con:

- indice fondiario massimo mc/mq 5
- altezza massima filo gronda ml 13,50
- piani abitabili fuori terra massimo n. 4
- *Distanze dai Confini con pareti finestrate ml 5,00*
- Distanze tra gli edifici entrambi con pareti finestrate ml 10,00

E' consentita la costruzione in aderenza sul confine previo assenso del confinante con atto pubblico.

Nel caso di terreni in pendio l'altezza massima è riferita all'altezza del lato monte ed è consentita la realizzazione di piani seminterrati anche destinati ad abitazione se dotati di regolare chiostrina allocata nel lato interno dell'immobile, secondo le norme definite in materia dal Regolamento Edilizio, ai fini dalla possibilità di ottenere una adeguata ventilazione trasversale; in mancanza di tali requisiti i piani seminterrati possono essere adibiti a garage, magazzini, depositi, attività produttive non nocive o rumorose con esclusione di uffici.

Ai fini del numero dei piani abitabili le mansarde e i sotto tetti abitabili non sono computati come numero di piani

Il Prg si attua attraverso interventi diretti, previa autorizzazione e/o concessione edilizia e le aree di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della Ln 457/78 per la formazione dei Piani per il recupero di cui all'art. 28 della medesima legge, sono estese all'intera Zto B1.

Nelle zone «B1», interessate da edilizia oggetto di sanatoria ai sensi della Lr 37/85 e sue successive modifiche e integrazioni è possibile la demolizione e ricostruzione anche con variazione dell'indice di costruzione e previo ridefinizione dei lotti edificabili. In questo caso le modalità di attuazione degli interventi saranno definite da apposito Pue di iniziativa pubblica o privata può essere ricompresa nella norma generale delle zone B di cui al precedente art. 18.

Nelle Z.t.o. B1 ai sensi dell'Art. 39 della Lr n. 19 del 31/3/1972 è possibile per I lotti di terreno interclusi e liberi, esistenti alla data del 30 marzo 2011, aventi una superficie non superiore a metri quadrati 120, la densità edilizia fondiaria di mc/mq 9 con un'altezza massima comunque nel rispetto dei valori sopra indicati.

Per i lotti di terreno, esistenti alla data del 30 marzo 2011, aventi una superficie superiore a mq. 120 e non superiore a mq. 200 il volume massimo consentito e di mc 1000, con un'altezza massima comunque nel rispetto dei valori sopra indicati.

Le tipologie indicate e non prescrittive per la nuova edificazione sono edifici aggregati a schiera, in linea, e/o palazzine singole.

Art. 20 - Zona «B2» tessuti urbani completati e/o in via di completamento.

Comprende le aree in generale edificate di recente formazione con tessuti urbani completati o in via di completamente, differenti dalle Zto «A», con corpi di fabbrica e contenenti edifici con diverse tipologie.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e di nuova edificazione, nel rispetto delle norme che regolamentano gli interventi in zone sismiche, e con:

• indice fondiario massimo mc/mq 5

• altezza massima filo gronda ml 14,00

• piani abitabili fuori terra massimo n. 4

• Distanze dai Confini ml 5,00

• Distanze tra gli edifici entrambi con pareti finestrate ml 10,00

E' consentita la costruzione in aderenza sul confine previo assenso del confinante con atto pubblico.

Ai fini del numero dei piani abitabili le mansarde e i sotto tetti abitabili non sono computati come numero di piani.

Nel caso di terreni in pendio l'altezza massima è riferita all'altezza del lato monte ed è consentita la realizzazione di piani seminterrati anche destinati ad abitazione se dotati di regolare chiostrina allocata nel lato interno dell'immobile, secondo le norme definite in materia dal Regolamento Edilizio, ai fini dalla possibilità di ottenere una adeguata ventilazione trasversale; in mancanza di tali requisiti i piani seminterrati possono essere adibiti a garage, magazzini, depositi, attività produttive non nocive o rumorose con esclusione di uffici.

Il Prg si attua attraverso interventi diretti, previa autorizzazione e/o concessione edilizia e le aree di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della Ln 457/78 per la formazione dei Piani per il recupero di cui all'art. 28 della medesima legge, sono estese all'intera Zto B2.

Nelle zone «B2», interessate da edilizia oggetto di sanatoria ai sensi della Lr 37/85 e sue successive modifiche e integrazioni è possibile la demolizione e ricostruzione anche con variazione dell'indice di costruzione e previo ridefinizione dei lotti edificabili. In questo caso le modalità di attuazione degli interventi saranno definite da apposito Pue di iniziativa pubblica o privata può essere ricompresa nella norma generale delle zone B di cui al precedente art. 18.

Nelle Z.t.o. B2 ai sensi dell'Art. 39 della Lr n. 19 del 31/3/1972 è possibile per I lotti di terreno interclusi e liberi, esistenti alla data del 30 marzo 2011, aventi una superficie non superiore a metri quadrati 120, la densità edilizia fondiaria di mc/mq 9 con un'altezza massima comunque nel rispetto dei valori sopra indicati.

Per i lotti di terreno, esistenti alla data del 30 marzo 2011, aventi una superficie superiore a mq. 120 e non superiore a mq. 200 il volume massimo consentito e di mc 1000, con un'altezza massima comunque nel rispetto dei valori sopra indicati.

Le tipologie indicate e non prescrittive per la nuova edificazione sono edifici aggregati a schiera, in linea, e/o palazzine singole.

Art. 21 - Zona «B3» tessuti urbani di margine in via di completamento.

Comprende le aree urbane di margine in generale edificate di recente formazione con tessuti urbani in via di completamente, differenti dalle Zto «A», con corpi di fabbrica e contenenti edifici con diverse tipologie.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e di nuova edificazione, nel rispetto delle norme che regolamentano gli interventi in zone sismiche, e con:

• indice fondiario massimo mc/mq 2

• altezza massima filo gronda ml 7,50

• piani abitabili fuori terra massimo n. 2

• Distanze dai Confini con pareti finestrate ml 5,00

• Distanze tra gli edifici entrambi con pareti finestrate ml 10,00

E' consentita la costruzione in aderenza sul confine previo assenso del confinante con atto pubblico.

Nel caso di terreni in pendio l'altezza massima è riferita all'altezza del lato monte ed è consentita la realizzazione di piani seminterrati anche destinati ad abitazione se dotati di regolare chiostrina allocata nel lato interno dell'immobile, secondo le norme definite in materia dal Regolamento Edilizio, ai fini dalla possibilità di ottenere una adeguata ventilazione trasversale; in mancanza di tali requisiti i piani seminterrati possono essere adibiti a garage, magazzini, depositi, attività produttive non nocive o rumorose con esclusione di uffici.

Ai fini del numero dei piani abitabili le mansarde e i sotto tetti abitabili non sono computati.

Il Prg si attua attraverso interventi diretti, previa autorizzazione e/o concessione edilizia e le aree di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della Ln 457/78 per la formazione dei Piani per il recupero di cui all'art. 28 della medesima legge, sono estese all'intera Zto B3.

Nelle zone «B3», interessate da edilizia oggetto di sanatoria ai sensi della Lr 37/85 e sue successive modifiche e integrazioni è possibile la demolizione e ricostruzione anche con variazione dell'indice di costruzione e previo ridefinizione dei lotti edificabili. In questo caso le modalità di attuazione degli interventi saranno definite da apposito Pue di iniziativa pubblica o privata può essere ricompresa nella norma generale delle zone B di cui al precedente art. 18.

Le tipologie indicate e non prescrittive per la nuova edificazione sono edifici aggregati a schiera, in linea, e/o palazzine singole.

ZONA «C»: ESPANSIONE URBANA CON PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE suddivisa in n. 4 sottozone - "C1" - "C2" - "C3" e "C4":

Art. 22 - Zone «C»: definizione e destinazioni d'uso ammesse

Le zone C sono destinate alla residenza ed ai relativi servizi, ai sensi del precedente art. 14.

Ai fini della determinazione delle aree da assegnare ad Edilizia Economica e Popolare, l'Amministrazione comunale può determinare il fabbisogno relativo entro il 50% della complessiva disponibilità delle Zto «C».

Ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane, preferibilmente negli stessi edifici e/o negli stessi complessi edilizi sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

• servizi pubblici e privati, ad integrazione di quelli previsti nelle zone F, locali per associazioni culturali, assistenziali e religiose;

• attività commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 400 (incrementabili della superficie destinata ad esposizione e deposito), e comunque secondo le norme fissate dal piano commerciale anche se differenti da quelle del Prg vigente.

• attività direzionali, uffici pubblici e privati, studi professionali, artigianato di servizio con superficie non superiore, per unità produttiva, a mq. 300;

• pubblici esercizi, attività ricreative, culturali, politiche e sociali, mostre ed esposizioni, convivenze, con superficie non superiore a 500 mq, con esclusione di ospedali e caserme;

• attività artigianali di servizio con superficie non superiore ai 300 mq, con esclusione di attività nocive, dannose o comunque rumorose;

• depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq. 200 purché non isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza.

• attrezzature alberghiere e ricettive turistiche (pensioni, ostello della gioventù) sino ad un massimo di 50 posti letto.

Non sono consentite le attività incompatibili quali industrie, allevamento di animali, impianti sportivi motoristici, depositi di qualsiasi genere e tipo, a cielo aperto, insistenti sulle aree libere o di pertinenza degli edifici.

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso secondo i criteri di cui ai precedenti comma.

Nelle Zone C, in lotti di modeste entità al disotto di mq 2.000 è possibile intervenire con singole concessione edilizie, se prospicienti strade esistenti e dotate di opere di urbanizzazione primaria, il richiedente la concessione edilizia dovrà lasciare sul fronte strada, senza pretendere alcun indennizzo, lo spazio a parcheggio nella misura di mq 2,5 per abitante insediato e la monetizzazione delle are da cedere al comune nella misura di cui al D.M. 1444/68 dedotta l'area lasciata per il parcheggio.

Si attuano attraverso intervento indiretto: Piani urbanistici esecutivi (Pue), secondo le indicazioni e i limiti riferiti alle superfici minime definite ai successivi articoli, e nel rispetto delle norme che regolamentano gli interventi in zone sismiche.

Art. 23 - Zona «C1»: Aree del sistema urbano destinate a nuovi complessi insediativi comprendenti piani urbanistici esecutivi (Pue) operanti

Comprende aree urbane già in buona parte edificate interessate da Piani urbanistici esecutivi (Pue) approvati e in corso di attuazione dove sono state realizzate le principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria e parte dell'edilizia residenziale.

Si attua nel rispetto degli indici e i parametri definiti dai Pue operanti e per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e di nuova edificazione Il Prg si attua attraverso interventi diretti previa autorizzazione e/o concessione edilizia in attuazione del Pue operante.

È possibile intervenire con singole concessione edilizie per interventi sugli edifici esistenti tramite opere di ristrutturazione edilizia, demolizioni e ricostruzione, restauro, manutenzione straordinaria. Sono inoltre consentiti interventi di sopraelevazione e/o ampliamento nella misura del 30% del volume preesistente e nel rispetto dell'indice territoriale e fondiario del lotto dove insiste il fabbricato.

Gli edifici vincolati dalla Sovrintendenza BB. CC. AA. o dal presente Prg quali complessi ambientali e/o monumentali eventualmente ricadenti all'interno delle Zto «C» sono soggetti a restauro e risanamento conservativo.

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso dei piani interrati o seminterrati così come previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24 - Zona «C2» - Aree del sistema urbano destinate a nuovi complessi insediativi incluse nelle Zto «B»

Comprende parti del territorio comunale in prevalente stato di abbandono, libere o in parte occupate da costruzioni, confinanti con aree del centro abitato, già parzialmente utilizzate per l'edificazione, che vengono destinate a nuovi complessi insediativi.

Il Prg si attua per intervento indiretto (Pue) esteso alle singole aree definite dalle perimetrazioni riportate nelle tavole del Prg.

Ai fini della soddisfacimento degli standards del D.M. 1444/'68 le aree pubbliche e di uso pubblico (standard urbanistici) sono determinate in misura non inferiore ai 18 mq. per 100 mc. di volume edificabile (art. 4 punto 3 del D.M. 1444/'68) e verrano reperiti in sede di formazione dei piani urbanistici esecutivi (Pue)

Le zone C2 si attuano nel rispetto degli indici e dei parametri di seguito riportati:

- estensione minima Pue di iniziativa pubblica mq 5000,00
- o Piani di lottizzazione (PdL) di iniziativa privata mq 5000,00
- indice di fabbricabilità territoriale massima: mc/mq 2
- indice di fabbricabilità fondiaria medio: mc/mq 4
- altezza massima: Hm 11,00
- numero massimo dei piani abitabili fuori terra: n. 3
- è consentito un piano anche seminterrato, per garage e deposito.
- è possibile la edificazione in aderenza.

Le tipologie indicate sono case singole, in linea o a schiera.

Art. 25 - Zona «C3» - Aree del sistema urbano destinate a nuovi complessi già interessate a tale destinazione dal precedente Prg

Comprende parti del territorio comunale in prevalente stato di abbandono, libere o in parte occupate da costruzioni, confinanti con aree del centro abitato e che erano anche interessate a tale destinazione dal precedenti Prg.

Il Prg si attua per intervento indiretto (Pue) esteso alle singole aree definite dalle perimetrazioni riportate nelle tavole del Prg.

Ai fini della soddisfacimento degli standards del D.M. 1444/'68 le aree pubbliche e di uso pubblico (standard urbanistici) sono determinate in misura non inferiore ai 18 mq. per 100 mc. di volume edificabile (art. 4 punto 3 del D.M. 1444/'68) e verranno reperiti in sede di formazione dei piani urbanistici esecutivi (Pue)

Le zone C3 si attuano nel rispetto degli indici e dei parametri di seguito riportati:

- estensione minima Pue di iniziativa pubblica mq 5000,00
- o Piani di lottizzazione (PdL) di iniziativa privata mq 5000,00
- indice di fabbricabilità territoriale massima: mc/mq 1,10
- indice di fabbricabilità fondiaria medio: mc/mq 1,5
- altezza massima: Hm 11,00
- numero massimo dei piani abitabili fuori terra: n. 3
- è consentito un piano anche seminterrato, per garage e deposito.
- è possibile la edificazione in aderenza.

Le tipologie indicate sono case singole, in linea o a schiera.

Art. 26 - Zona «C4» - Nuovi insediamenti residenziali con orto

Comprende parti del territorio comunale in prevalente stato di abbandono, libere o in parte occupate da costruzioni, confinanti con aree del centro abitato e che erano anche interessate a tale destinazione dal precedenti Prg.

Il Prg si attua per intervento indiretto (Pue) esteso alle singole aree definite dalle perimetrazioni riportate nelle tavole del Prg.

Ai fini della soddisfacimento degli standards del D.M. 1444/'68 le aree pubbliche e di uso pubblico (standards urbanistici) sono determinate in misura non inferiore ai 18 mq. per 100 mc. di volume edificabile (art. 4 punto 3 del D.M. 1444/'68) e verrano reperiti in sede di formazione dei piani urbanistici esecutivi (Pue)

Le zone C4 si attuano nel rispetto degli indici e dei parametri di seguito riportati:

- estensione minima Pue di iniziativa pubblica mq 5000,00
- o Piani di lottizzazione (PdL) di iniziativa privata mq 5000,00
- indice di fabbricabilità territoriale massima: mc/mq 0,50
- indice di fabbricabilità fondiaria medio: mc/mq 0,60
- altezza massima: Hm 7,50
- numero massimo dei piani abitabili fuori terra: n. 2
- è consentito un piano anche seminterrato, per garage e deposito.
- è possibile la edificazione in aderenza.pp

Le tipologie indicate sono case singole.

ZONA «D»: PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA suddivisa in n. 3 sottozone - "D1" - "D2" e "D3":

Art.27 - Zone «D»: definizione

Le zone produttive sono destinate ad attività industriali, artigianali, al commercio, alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, alle attività commerciali, secondo le prescrizioni del piano commerciale se previste, e turistiche, allo stoccaggio e manipolazione di materiali energetici, agli impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti.

È consentita la realizzazione di edifici di servizio (uffici, punti vendita, mensa, sala di ritrovo, ecc.), e di unità residenziali, secondo le dimensioni definite per le singole sottozone, per ogni unità produttiva la cui necessità deve essere chiaramente motivata.

Art. 28 - Zona «D1»: insediamenti produttivi esistenti e di completamento

Comprende le parti del territorio comunale già occupate da insediamenti produttivi esistenti **(ASI)** e in corso di realizzazione.

Per tale Zto il PRG recepisce ed incorpora, tanto per gli aspetti topografici che per la normativa, il vigente **Piano ASI** approvato dall'amministrazione Regionale.

Art. 29 - Zona «D2»: Nuovi insediamenti produttivi artigianali, industriali ecommerciali e per la piccola e media impresa esistenti e di nuovo impianto

Comprende le parti del territorio comunale di Favara destinate agli insediamenti produttivi artigianali e/o industriali per la piccola e media impresa e per il commercio all'ingrosso,

dislocata in area Sud e a Nord del territorio Comunale, collegabili facilmente alla strada veloce Palermo-Agrigento e Porto Empedocle Caltanissetta a Nord, a Sud con il Villaggio Mosè e la SS. 115. Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a Piano urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica P.I.P. o piani ASI, o piani di lottizzazione (PdL) di iniziativa privata e si attua secondo i seguenti indici e parametri:

- rapporto di copertura Rc 0,40
- altezza massima ml 8
- numero piani massimo n. 2 esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici
- distacchi dai confini ml 5
- distacchi da altri corpi di fabbrica ml10
- distacchi dal filo strade transito interno ml 10
- distacchi dal filo delle strade pubbliche ml 30
- vincolo di piantumazione con alberi e arbusti di almeno 1/5 della superficie totale
- dotazione parcheggi il 10% della superficie del lotto
- cubatura residenziale ammessa mc 400 inclusa in quella complessiva
- estensione minima delle aree per la formazione P.I.P. e dei PDL mq 5.000,
- il lotto minimo edificabile è definito dal P.I.P e dai PdL e i lotti sono accorpabili.

Sono consentiti interventi sugli edifici esistenti tramite singole concessioni edilizie tramite opere di ristrutturazione edilizia, demolizioni e ricostruzione, restauro, manutenzione straordinaria. Sono inoltre consentiti interventi di sopraelevazione e/o ampliamento nella misura del 30% del volume preesistente e nel rispetto dell' indice territoriale e fondiario del lotto dove insiste il fabbricato.

In dette aree sono consentiti oltre alle attività la realizzazione di edifici per centri direzionali, per lo svago e il ristoro degli addetti nella misura del 20% della volumetria realizzabile secondo gli indici di cui sopra.

L'assegnazione dei lotti deve procedere in continuità a partire da nuclei funzionali. Gli insediamenti produttivi inquinanti e rumorosi devono essere separati da quelli artigiani, commerciali e non inquinanti.

Art. 30 - Zona «D3»: Nuovi insediamenti per strutture ricettive alberghiere

Comprende aree già servite da viabilità esistente collocate in aree del territorio comunale già vocate a funzioni di ricettività turistica per la vicinanza di intraprese complementari al turismo.

La Zto «D3» costituisce una offerta di opportunità imprenditoriale per la piccola e media impresa, per iniziative di ricettività turistica di nuovo impianto.

Per l'esigua dimensione delle aree e per essere già servita da una strada esistente è possibile l'intervento diretto per iniziativa privata, regolamentato da concessione convenzionata attraverso i seguenti indici e parametri:

- indice di fabbricabilità fondiaria massima If = 2,00 mc/mq
- altezza massima Hm 11 ml
- numero piani massimo N 3 esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici
- distacchi dai confini delle pareti finestrate ml 5

• distacchi da altri corpi di fabbrica ml 10

• distacchi dal filo stradale di transito, attualmente esistente ml 10

• vincolo di piantumazione con alberi e arbusti di almeno 1/5 della superficie totale;

• dotazione parcheggi: per lo meno il 30% della superficie del lotto da realizzare anche in ambienti sotterranei, ovvero sottoposti al livello stradale

• è possibile la costruzione in aderenza.

È consentita la costruzione di complessi ricettivi dotati di attrezzature ed edifici accessori (ricreativi, sanitari, sociali, commerciali) necessari per il soggiorno e la cura.

La tipologia edilizia dovrà definire un corpo funzionale alla formazione di servizi del sistema alberghiero ed eventualmente per attività commerciali a piano terra e sviluppare secondo linee a pettine i volumi destinati alla ospitalità alberghiera.

È fatto obbligo di monetizzare gli oneri di urbanizzazione o di cedere, con apposito atto di concessione convenzionata alla proprietà comunale per un corrispettivo valore, aree destinate al parcheggio alberato, definito dalle tavole del Prg lungo la strada di pubblica di servizio al sistema alberghiero e ad esso frontaliera.

È fatto obbligo all'Amministrazione Comunale di impegnare le economie derivanti dagli oneri di urbanizzazione, se monetizzati, per la realizzazione del sopra citato parcheggio alberato.

ZONA «E»: AGRICOLE E A BOSCO suddivisa in n. 2 sottozone - "E1" e "E2":

Art. 31 - Zone «E» : definizione e caratteri generali degli interventi

Le zone E comprendono le aree destinate ad attività agricole, ad orti e giardini, a bosco, a pascolo e improduttive.

Tutti gli edifici esistenti possono essere destinati ad abitazione ed a funzioni connesse con le attività primarie e con il turismo.

Per gli edifici in zona «E» trova applicazione l'art. 6 comma 2 e s.m.i. della L.R. 17/94. Per detti edifici va in ogni caso verificata la compatibilità con il Piano Commerciale.

I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto vincolo idrogeologico, di cui alla legge 30 Dicembre 1923 n. 3256, devono essere accompagnati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo albo professionale, sulla compatibilità della richiesta di costruzione con le condizioni geologiche dei terreni.

L'ubicazione di nuove costruzioni non è ammessa in alcun caso nelle seguenti zone individuate nelle tavole del Prg:

1. parchi, boschi e fasce forestali anche se percorsi e danneggiati dal fuoco;

2. fasce di rispetto dal limite dei boschi e delle aree forestali, fasce di rispetto cimiteriale, e dei depuratori;

3. zone archeologiche;

4. pendici scoscese;

5. aree interessate da vincoli di inedificabilità geologica ivi comprese le relative fasce di rispetto.

Per le aree a rischio di frana o in cui si sconsiglia l'edificazione, individuate nelle tavole dello «Studio Geologico» e riportate nelle tavole di Prg è possibile l'edificazione soltanto con specifiche indagini geognostiche miranti a stabilire, volta per volta, la particolare

situazione del sito, così come definisce lo stesso «Studio geologico» e previo nulla osta preventivo del Genio Civile.

Art. 32 - Zone «E1»: agricole

Comprendono le aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio. Sono ammessi esclusivamente, edifici per la residenza dei proprietari diretti conduttori del fondo, di coltivatori diretti o conduttori in economia, delle cooperative agricole, nonché degli affittuari e dei mezzadri che hanno acquistato il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere soggette alle concessioni. Sono quindi possibili:

1. costruzioni rurali ad uso abitazione;

2. annessi agricoli destinati a stalle, fienili, ricoveri per macchine ed attrezzature agricole, magazzini e depositi di mangimi, concimi e prodotti agricoli;

3. impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali come cave, miniere sfruttamento delle zolfare, secondo i parametri dell'Art. 22 della L.R. n. 71/'78 e successive modifiche e integrazioni;

4. riuso di edifici esistenti per lo sviluppo di attività agro-turistiche con possibilità di ampliamenti necessari alla nuova attività, ai sensi dell'art. 23 della Lr 71/78 così come definito nel successivo comma del presente articolo;

5. infrastrutture tecniche e di difesa del suolo (strade poderali, escavazioni di canali, arginature; opere di difesa idrogeologica e di consolidamento di terreni quali muri di sostegno, gabbionature, drenaggi, ecc.).

6. riuso di edifici esistenti per lo sviluppo di attività diverse da quella agricola tramite il cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 6 comma 2 e s.m.i. della L.R. 17/94.

Per le masserie e le ville, individuate nella carta tecnica regionale , anno 2003, sono consentiti solamente interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia puntuali che non comportino modifiche dei volumi e della sagoma, le stesse possono essere adibite, oltre anche agli scopi agricoli, a centri per il turismo. Per detti interventi è consentita:

- la realizzazione di corpi accessori per servizi ed impianti tecnologici nella misura

del 10% del volume esistente con altezza max di mt 2,50,

- l'istallazione di prefabbricati quali tettoie e gazebi.

7. Nell'ambito delle aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono, ai sensi di quanto previsto all'art. 23 della Lr 71/78, destinare, parti dei fabbricati adibiti a residenza, ad uso turistico stagionale; a tal fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi.

Il Prg si attua per intervento diretto, (concessione edilizia) nel rispetto dei seguenti indici:

- indice di fabbricabilità fondiario per abitazioni: If 0,03 mc/mq della superficie fondiaria
- distanza minima dai confini 10,00 ml
- altezza massima: Hm 7,50 ml, con 2 piani fuori terra.

• ***Per i fondi agricoli esistenti alla data delle direttive, aventi estensione inferiore ai mq 2500,00 per le esigenze della conduzione del fondo da giustificare con studio tecnico agronomico si applica un If di 0,05 mc/mq. (NORMA NON CONDIVISA)***

La costruzione di annessi agricoli, quali edifici per il ricovero dei materiali ed attrezzi, per l'allevamento ed il ricovero del bestiame nonché di impianti collaterali quali pozzi vasche per irrigazione, locali per pompe e contatori deve essere commisurata alla dimostrata capacità produttiva del fondo o dei fondi nel caso di imprenditori agricoli associati, tenuto conto degli edifici già esistenti e comunque la superficie coperta interessata non deve superare il valore di 1/60 mq/mq della superficie fondiaria con una altezza massima di mt 3,50, distanza dai confini ml 10,00.

In ogni caso i parcheggi devono essere previsti in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata dalle costruzioni.

E' ammessa la costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di telecomunicazione o di trasporto energetico.

Per tutte le costruzioni consentite, le distanze minime a protezione dei nastri stradali sono quelle stabilite dal D.I. 1/4/'68. n.1404 con le integrazioni e le modifiche

del Nuovo Codice della strada.(D.L. 30/4/92 n. 285 e D.L. 10/9/93 n. 360), ovvero per una distanza di:

• ml 30 dalle strade extraurbane provinciali;

• ml 20 per le strade comunali.

Inoltre le nuove costruzione devono arretrarsi:

• dalle sponde dei corsi d'acqua per una distanza di ml 20;

• dalle sorgenti e pozzi contrassegnati in cartografia per una distanza di ml 200;

• dalle discariche autorizzate per la distanza fissata nell'apposito decreto.

I terreni ricadenti in queste fasce sono utilizzati per il computo del dimensionamento delle costruzioni agricole, ma non possono essere edificati.

Ai fini del riordino abitativo possono essere oggetto di piani di recupero sia di iniziativa pubblica che privata le aree agricole altamente edificate delle contrade di Poggio del Conte, Sant'Anna, Pietra Pirciata, Pioppo, Pioppitello, Bargialamone.

In Zto E1 è possibile sviluppare iniziative turistico anche con finalità ricetttive.

Qualora venga intrapresa una iniziativa turistica è sempre possibile destinare a funzioni di ricettività, di ristorazione e di servizi complementari a tali attività godendo di un incremento della cubatura pari al 30% della cubatura esistente.

Art. 33 – Norme per l'allocazione di campeggi e attrezzature per attività ricreative e sportive in Zto E1

Nell'ambito delle Zto «E1» è possibile allocare attrezzature ricettive complementari per il turismo (campeggi), e attrezzature ricreative e sportive (maneggi,ecc) attraverso apposita stipula di convenzione tra il richiedente o i richiedenti - loro successori e aventi causa - e l'Amministrazione Comunale, nella quale si preveda:

• l'esecuzione del progetto conformemente in ogni sua parte agli elaborati approvati;

• l'assunzione a carico del richiedente delle opere e impianti tecnici necessari al corretto funzionamento delle attrezzature (strade, impianto idrico ed elettrico, fognature, etc) e tutte

quelle opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;

• i termini non superiori ai tre anni, entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

• garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

• il regolamento interno del campeggio.

Sono consentite nuove costruzioni per l'allocazione di servizi ed attrezzature complementari alle attività del campeggio o delle attrezzature sportive o ricreative (alloggio per il guardiano, ristorante, bar, dancing, spaccio alimentare, spogliatoi, ecc.) secondo i parametri di seguito riportati:

• indice di fabbricabilità fondiario If 0,06 mc/mq della superficie fondiaria

• distanza minima dai confini ml 15,00

• altezza massima: ml 7,5

• numero piani fuori terra N° 2

È sempre possibile l'utilizzo di costruzioni preesistenti ai fini dell'allocazione dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente comma anche attraverso il cambio di destinazione d'uso.

Gli spazi per le tende, roulottes e caravans non potranno interessare più di 2/3 dell'area totale. La parte restante dovrà per almeno metà restare allo stato naturale salvo opere di piantumazione o rimboschimento, nell'altra metà saranno consentiti l'installazione di servizi igienico-sanitari fissi, di servizi generali mobili e parcheggi.

Sono consentiti movimenti di terra di piccola entità per spianamenti,

terrazzamenti, viabilità interna purché realizzati attraverso tutte quelle opere necessarie

alla stabilità e salvaguardia del terreno.

È vietato l'abbattimento di qualsiasi albero d'alto fusto e la rimozione di

eventuale sottobosco se non per motivi di pericolosità e previa autorizzazione

dell'autorità forestale competente.

Fatto salvo quanto detto al comma precedente è consentita la apertura di sentieri pedonali.

Il rivestimento antipolvere delle strade carrabili è facoltativo; esso deve essere comunque realizzato con sistemi che garantiscano la permeabilità almeno parziale e non alterino il regime superficiale delle acque piovane.

All'ingresso del campeggio e delle are attrezzate per lo sport e la ricreazione devono essere predisposte una o più aree appositamente segnalate per la sosta dei veicoli; la sosta delle automobili nel resto del campeggio sarà di regola vietata; la transitabilità automobilistica nel campeggio deve essere prevista solo all'arrivo e alla partenza del campeggiatore o in casi di emergenza.

Per gli alberi che potrebbero essere danneggiati dalle manovre degli automobilisti dovrà essere disposta adeguata protezione.

In ogni caso non è ammesso il passaggio delle vetture nelle superfici boscate.

Le installazioni fisse per i servizi generali, i parcheggi e la viabilità interna non devono coprire complessivamente più di 1/6 della superficie globale.

Ogni spazio per tende e roulottes deve essere pari a 90 mq

Gli eventuali edifici esistenti e ricadenti nell'area interessata dall'attrezzatura potranno essere utilizzati per servizi generali, alloggio del custode, attraverso interventi di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazioni, rifacimenti con un possibile aumento del 30% della cubatura già esistente.

Art. 34- Zone «E2»: Aree agricole boscate

Comprendono le aree boscate ed è vietata la costruzione di qualsiasi edificio, anche nel caso di aree che siano state percorse dal fuoco.

Sono ammessi il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, le opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica e quanto strettamente attiene la coltivazione del bosco.

Le costruzioni debbono arretrarsi secondo le fasce di rispetto riportate delle Tavole di Prg nella misura definita dallo «Studio agricolo forestale» dal limite delle aree boscate ai sensi dell'art. 15 della Lr 12 giugno 1976 n. 78 e sue successive modifiche e integrazioni.

ZONA "F" PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI QUARTIERE E DI INTERESSE GENERALE – suddivisa in n. 2 sottozone - "F1" e "F2.

Art. 35 - Zone «F1» per attrezzature pubbliche: definizione

Le zone per attrezzature pubbliche sono destinate a servizi sociali di interesse generale comunale ed intercomunale, a parco ed a verde attrezzato.

Per tutti gli immobili destinati a servizi e ad attrezzature esistenti e riportati nelle tavole di stato di fatto del Prg sono ammessi interventi diretti, oltre quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di ristrutturazione edilizia, che comportano anche aumento di superficie utile e di volume, purché contenuti entrambi nella misura del 15% di quella esistente; tale aumento di cubatura non è consentito per gli immobili di interesse storico monumentale di cui al precedente art. 16 e riportato

nell'apposito elenco in appendice.

Sono ammesse le destinazioni specificate attraverso i simboli funzionali riportati nelle tavole.

È ammessa la stipula di convenzione tra l'Amministrazione Comunale, Enti Pubblici o privati per la concessione di aree a scopo di realizzazione e gestione di attrezzature ed impianti di uso pubblico; ogni convenzione dovrà prevedere in ogni caso il libero utilizzo pubblico, i tempi ed i modi di intervento e gestione.

È sempre possibile, per comprovati motivi di utilità pubblica, con il supporto di relazione tecnica definita dall'Ufficio Tecnico Comunale, all'interno delle stesse categorie di servizi, la mutazione della destinazione d'uso .

Il vincolo di destinazione d'uso per i servizi e le attrezzature «non in sede propria» è da ritenersi momentaneo ed in ogni caso la cessazione della funzione permette l'esercizio edificatorio secondo i parametri della zona omogenea in cui gli stessi servizi ed attrezzature e le loro pertinenze ricadono.

Art. 36 - Zone per l'istruzione dell'obbligo

Comprende le aree destinate per l'istruzione dell'obbligo: asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie, individuate nelle tavole di Piano secondo I seguenti simboli funzionali:

• I: istruzione dell'obbligo:

- An: asili nido,
- Sm: scuole materne,
- Ie: scuole elementari,
- Im: scuole medie,

Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Prg il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone per l'istruzione dell'obbligo di cui al simbolo funzionale «I» (An, Sm, Ie, Im) è definito ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2/4/1968 n.1444 dal rapporto di 4,5 mq. per ogni 100 mc di volume residenziale.

Nell'ambito della formazione dei Pue per la nuova edilizia residenziale (Zone C) le previsioni relative alla zona per l'istruzione dell'obbligo vanno subordinate alla approvazione del Piano urbanistico esecutivo fatte salve specifiche indicazioni nel merito che comunque soddisfino il fabbisogno di attrezzature per l'istruzione previsto dal D.M. 1444/68.

L'edificazione delle zone destinate ad attrezzature per l'istruzione avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in materia.

Art. 37 - Zone per attrezzature di interesse comune

Comprende le aree destinate per attrezzature di interesse comune sia pubblica che privata: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre, individuate nelle tavole di Piano secondo i seguenti simboli funzionali:

- C: attrezzature di interesse comune
- Ch: religiose (chiese, parrocchie, oratori),
- Ca: amministrative (Uffici comunali, del Registro, Enel, Posta, etc),
- Cu: culturali (cineteatri, biblioteche, auditorium, ecc.)
- Cs: sanitarie e assistenziali (guardie mediche, ambulatori, centri per anziani),

Nel caso di servizi realizzati e gestiti per iniziativa privata è obbligatoria la definizione di una convenzione tra il privato e la pubblica amministrazione nella quale sia precisato tra l'altro la durata dell'impegno di erogazione del servizio che non dovrà essere inferiore ai 30 anni.

Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Prg il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone con simbolo funzionale «C» (Ch, Ca, Cu, Cs, Cc) è definito ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2/4/1968 n. 1444 dal rapporto di 2,0 mq. per ogni 100 mc. di volume residenziale.

Nell'ambito della formazione dei Pue per la nuova edilizia residenziale (Zone C) le previsioni relative alla zona per attrezzature collettive vanno subordinate alla approvazione del Piano urbanistico esecutivo fatte salve specifiche indicazioni nel merito che comunque soddisfino il fabbisogno di attrezzature di interesse comune previsto dal D.M. 1444/'68.

Le aree destinate ad attrezzature di interesse collettivo dovranno essere acquisite dal Comune, ad eccezione delle aree per chiese e servizi parrocchiali che potranno essere di proprietà degli enti religiosi.

L'edificazione delle zone destinate ad attrezzature di interesse collettivo avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in ciascuna materia. In mancanza di tali leggi o regolamenti l'Amministrazione determinerà di volta in volta

indirizzi e parametri urbanistici.

Il vincolo di destinazione d'uso per le attrezzature collettive, se di proprietà privata, è da ritenersi momentaneo ed in ogni caso la cessazione della funzione permette l'esercizio edificatorio secondo i parametri della zona omogenea in cui le stesse attrezzature e le loro pertinenze ricadono.

Art. 38 - Aree destinate per parcheggi

Comprende le aree destinate per parcheggi ai sensi del D.M. 2/4/1968. n. 1444 (simbolo funzionale: «P»).

Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Prg il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone destinate a parcheggio con simbolo funzionale «P» è definito ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2/4/1968 n.1444 dal rapporto di 2,5 mq. per ogni 100 mc. di volume residenziale.

Nell'ambito della formazione dei Pue per la nuova edilizia residenziale (Zone C) le previsioni relative alla zona destinata a parcheggi vanno subordinate alla approvazione del Piano urbanistico esecutivo fatte salve specifiche indicazioni nel merito che comunque soddisfino il fabbisogno di parcheggi previsto dal D.M. 1444/'68.

Le zone destinate a parcheggi si considerano comprensive degli spazi per la piantumazione di alberi, nella misura minima di uno ogni tre posti macchina.

Nella aree destinate a parcheggi, previo parere dell'Ufficio tecnico comunale redatto anche ai fini della determinazione del numero dei piani realizzabili, è possibile la costruzione di parcheggi multipiano.

Nel caso dei parcheggi multipiano è possibile la realizzazione di servizi complementari alle funzioni di controllo ivi compresi ambienti per la guardiania, impianti o servizi per la manutenzione e la pulizia delle auto e per custodi.

Art. 39 - Aree destinate a verde attrezzato (V1)

Comprendono le aree destinate per spazi pubblici attrezzati di iniziativa sia pubblica che privata a parco e per il gioco. Sono individuate con il simbolo «V1».

Possono essere realizzate unicamente costruzioni in prefabbricato ad uso di bar e servizi igienici, ed aree attrezzate per lo sport e lo svago all'aperto con una superficie copertura massimo di 60 mq ed un'altezza massima di ml 3,5 tranne che per le aree destinate ad attrezzature per lo sport di cui al successivo art. 40. Si attuano attraverso progetto unitario specifico applicato all'intera zona.

Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Prg il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone destinate a verde attrezzato con simbolo funzionale «V1» e con simbolo funzionale «V2» trattato al successivo art. 42, è definito, complessivamente, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2/4/1968 n.1444, dal rapporto di 9,0 mq. per ogni 100 mc. di volume residenziale.

Al fine del computo degli standard di cui al precedente comma, non vengono incluse tra le aree di verde attrezzato le aree destinate ad «alberature stradali e verde di decoro» che costituiscono complemento dell'impianto viario urbano.

Nell'ambito della formazione dei Pue per la nuova edilizia residenziale (Zone C) le previsioni relative alla zona a verde attrezzato vanno subordinate alla approvazione del Piano urbanistico esecutivo fatte salve specifiche indicazioni nel merito che comunque soddisfino il fabbisogno di verde attrezzato, previsto dal D.M. 1444/'68.

Art. 40 - Aree verdi attrezzate per gli sports (V2)

Comprendono le aree destinate per spazi pubblici attrezzati, di iniziativa pubblica e privata, per il gioco e gli sports effettivamente utilizzabili per tali impianti.

Sono individuate con il simbolo «V2» Si attuano attraverso progetto unitario specifico applicato all'intera zona e secondo i parametri e le tipologie C.O.N.I. per le attività sportive.

Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Prg il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone verdi attrezzate per gli sports, individuate con simbolo funzionale «V2», incide nella misura di 3 mq. per ogni 100 mc di volume residenziale ed è già compreso nei 9 mq. di verde attrezzato di cui al precedente art. 35.

Si realizzano con Progetti o Pue unitari, per iniziativa pubblica o privata, anche non estesi all'intera Zto.

Nel caso di servizi realizzati e gestiti per iniziativa privata è obbligatoria la definizione di una convenzione tra il privato e la pubblica amministrazione nella quale

sia precisato tra l'altro la durata dell'impegno di erogazione del servizio che non dovrà essere inferiore ai 30 anni.

L'edificazione delle zone destinate ad attrezzature per gli sport avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in materia.

Art. 41 - Aree verdi a complemento del sistema stradale (V3)

Comprendono le aree destinate verdi a complemento del sistema stradale. Sono individuate con apposito retino nelle Tavole di Prg ed in alcuni casi designate con il simbolo «V3».

Pur essendo aree pubbliche non sono annoverabili negli Standard urbanistici di cui al DM 1444/68.

Art. 42 - Aree verdi a orti e giardini (V4)

Comprendono aree destinate ad orti e giardini privati di pertinenza delle abitazioni in generale direttamente connesse con la residenza e /o attività.

Si prescrive il permanere della destinazione d'uso ad orti e giardini e possono essere consentiti interventi migliorativi della conduzione dei viali, delle siepi, delle recinzioni e delle colture arboree ed arbustive e la allocazione di parcheggi privati.

Nell' ambito di dette zone è consentita l'istallazione di strutture amovibili in legno e/o ferro nella misura del 15% del superficie con altezza massima di m. 3,50 per attività ricreative oppure a servizio di edifici ed attività derivante da edifici in altre Zto confinanti con il lotto in questione.

Art. 43 - Zone «F2» - Altre attrezzature ed impianti tecnologici

Comprende zone destinate ad attrezzature pubbliche, non normate dal DM 1444/68, di istituzioni di diritto pubblico e private ed aree destinate ad impianti tecnologici a servizio dell'insediamento umano (depuratori, discariche, centrali elettriche, aree per il mercato all'aperto, ecc.), riportate in Prg contrassegnate dai seguenti simboli:

CM – Cimitero,

D – Impianto di depurazione,

S – Serbatoio idrico comunale,

M – Area per mercato all'aperto.

Per tutti gli immobili destinati a servizi e ad attrezzature esistenti e riportati nelle tavole di stato di fatto e di progetto del Prg sono ammessi interventi diretti, oltre quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di ristrutturazione edilizia.

Per le attrezzature ricadenti in edifici di carattere storico monumentale ed ambientale indicate

negli elenchi in appendice e riportati nelle tavole di Prg valgono le norme di cui all'art.16.

Sono ammesse le destinazioni specificate attraverso i simboli funzionali riportati nelle tavole. È sempre possibile la mutazione della destinazione d'uso per comprovati motivi di utilità pubblica.

Gi interventi consentiti avverranno secondo le leggi e i regolamenti emanati dalle autorità competenti in ciascuna materia.

È ammessa la stipula di convenzione tra l'Amministrazione Comunale, Enti pubblici o privati per la concessione di aree a scopo di realizzazione e gestione di attrezzature ed impianti di uso pubblico; ogni convenzione dovrà prevedere il libero utilizzo pubblico, i tempi ed i modi di intervento e di gestione.

Il vincolo di destinazione d'uso per i servizi e le attrezzature non in sede propria è da ritenersi momentaneo ed in ogni caso la cessazione della funzione permette l'esercizio edificatorio secondo i parametri della zona omogenea in cui gli stessi servizi ed attrezzature e le loro pertinenze ricadono.

L'edificazione delle zone destinate ad attrezzature per gli impianti tecnologici avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in materia.

AREE CON PARTICOLARI DESTINAZIONI E FASCE DI RISPETTO

Art. 44 - Cimitero e fascia di rispetto

Ai progetti di ampliamento del cimitero esistente si applicano le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e al D.P.R. 21/10/1975 n. 803 e successive modifiche ed integrazioni.

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato esistente mediante la fascia di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 n. 1265 modificato con legge 17/10/1957 n. 983.e s.m.i.

È vietato costruire intorno al cimitero nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti entro la fascia di rispetto di cui al comma precedente, pertanto tali aree sono inedificabili e vi sono ammesse esclusivamente recinzioni, opere di infrastrutturazione del territorio, parcheggi pertinenziali ed impianti tecnologici a rete anche a servizio dell'agricoltura.

Art. 45 - Strade e fasce di rispetto

Le aree per infrastrutture stradali, individuate dagli elaborati grafici di cui all'art. 1, sono destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla nuova creazione di spazi per il traffico dei pedoni e per il traffico meccanico dei mezzi su gomma.

Nelle zone per la viabilità stradale, oltre alle opere stradali, per i mezzi meccanici e i pedoni, e relativi servizi funzionali, quali illuminazione, semafori, ecc., potranno realizzarsi impianti di verde di arredo stradale, canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti etc.) ed aree di parcheggio in spazi appositamente segnalati.

Le fasce di rispetto stradale, di cui al D.I. 1/4/68. n.1404 con le integrazioni e le modifiche del Nuovo Codice della strada (D.L. 30/4/92 n. 285 e D.L. 10/9/93 n. 360), anche se non riportate nelle tavole di Prg, sono inedificabili e sono ammesse esclusivamente recinzioni,

opere di infrastrutturazione del territorio, impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura, le opere necessarie per garantire l'accesso ad edifici esistenti, gli impianti di distribuzione di carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada, i parcheggi scoperti che non comportino la costruzione di manufatti di alcun tipo, purché convenientemente alberati e pavimentati con materiali permeabili.

Le opere suddette devono potere essere rapidamente eliminate o asportate in caso sia necessario allargare le strade. Tale obbligo deve essere esplicitamente riportato nelle autorizzazioni o concessioni di edificazione.

Art. 46 - Alvei torrentizi e fluviali e loro sponde e fasce di rispetto dei fiumi e dei corsi d'acqua

Comprende tutti i territori siti entro una fascia di 150 ml da ambo le rive dei corsi d'acqua.

La finalità è quella di preservare la qualità dell'ambiente naturale e di conservare e migliorare le caratteristiche del corso d'acqua e del suo sistema ambientale. A tale scopo si individuano due fasce limitrofe in cui si ha una differenziazione di uso e di limitazioni: una fascia interna di 20 ml per sponda ed una seconda fascia di 130 ml per sponda, per complessivi 150 ml per sponda.

All'interno della prima fascia, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/7/1904, è vietata qualsiasi attività edificatoria. Sono consentite attività scientifiche, attività volte alla conservazione dell'ambiente naturale, attività ricreative che non arrechino danni alla vegetazione, all'assetto del suolo, alla fauna e che non comportino rischi di inquinamento chimico e biologico. È ammessa la formazione di sentieri finalizzati a favorire una percorrenza pedonale lungo gli alvei fluviali e torrentizi.

Nella seconda fascia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Ln 1497/39 integrata con Ln 431/1985, è consentita la formazione previa convenzione con i privati di percorsi pedonali ciclabili, equestri e di servizio all'attività agricola, si possono inoltre realizzare opere infrastrutturali di attrezzamento, fruizione e servizio alle attività ammesse purché compatibili con le finalità relative all'ambito agricolo.

Nella prima fascia è ammessa la sistemazione dei tracciati dei corsi d'acqua purché:

- non vengano apportati danni ai biotopi naturali esistenti,
- si conservino le curve di tracciato esistenti,
- il nuovo tracciato si appoggi il più possibile a quello naturale,
- si evitino tracciati rettilinei non aderenti alla morfologia dei luoghi,
- i boschi e gli alberi isolati siano conservati.

Sono consentiti gli usi agro-silvo-pastorali purché si crei una fascia continua di vegetazione riparia che protegga la vegetazione esistente introducendo specie autoctone compatibili con la zonazione caratteristica delle sezioni trasversali del fiume (piante acquatiche, canneto, piante di legno dolce e piante di legno duro).

In entrambe le fasce è favorita la sistemazione dei terreni con terrazzamenti nelle aree con pendenza tra il 10 ed il 30%, è auspicato l'uso di concimi naturali e/o di sintesi a lento rilascio e l'utilizzo di prodotti che rispettino gli insetti predatori ed I parassiti dei patogeni riducendo al minimo l'uso di pesticidi ed altri prodotti inquinanti.

Nei terreni con pendenza superiore al 30% è consentita la silvicoltura rivolta alla difesa del suolo ed il pascolo controllato.

Gli usi produttivo-estrattivi sono consentiti secondo le modalità della Lr. n. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 47 – Aree archeologiche e ritrovamenti archeologici

Le aree archeologiche segnalate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e indicate nelle tavole di Prg sono soggette a inedificabilità assoluta ai sensi della Ln 1089/39.

In tutto il territorio comunale, qualora, nel corso di lavori di qualsiasi natura, avvengono ritrovamenti archeologici di interesse storico artistico, è fatto obbligo al proprietario, al direttore ed all'assuntore dei lavori, di denunciarli alla competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ed al Sindaco.

In caso di ritrovamento fortuito di elementi edilizi di rilevante interesse storico, archeologico ed artistico, nel corso dei lavori oggetto di concessione edilizia, il Sindaco, sentita la competente Soprintendenza ai BB.CC.AA., può disporre la sospensione o revoca della concessione e fornire prescrizioni per la più idonea conservazione degli elementi ritrovati.

Art. 48 - Fasce di rispetto delle aree boscate

Nelle fasce di rispetto delle aree boscate, così come riportate nelle Tavole di Prg per una estensione proporzionale alla dimensione dei boschi secondo le indicazioni dello «Studio agricolo forestale», è fatto divieto di edificazione ai sensi dell'art. 15 della Lr 78/76 e sue successive modifiche e integrazioni. È possibile la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti.

Art. 49 - Percorsi pedonali, ciclabili e strade panoramiche

La viabilità pedonale, ciclabile, equestre e di servizio all'attività agricola e I percorsi turistici e panoramici che si appoggiano a tracciati esistenti, a meno di specifiche ragioni comprovate in sede di redazione dei progetti, devono essere realizzati o adeguati secondo le seguenti caratteristiche:

- larghezza massima m. 1,50 per i percorsi pedonali;
- larghezza massima m. 3 per i percorsi ciclabili, equestri e di servizio all'agricoltura;
- seguire, ove esistenti, percorsi già tracciati;
- uso di vegetazione autoctona arborea ed arbustiva da ambo i lati del percorso, ove il percorso non attraversi territori coltivati;
- pavimentazione in terra stabilizzata, tranne per le strade a servizio dell'agricoltura;
- muri di contenimento ed opere d'arte rivestiti in pietra locale;
- aree di sosta e belvedere realizzate con strutture in legno o pietra locale;
- segnaletica ad uso turistico realizzata in legno o comunque con materiali e dimensioni che non turbino le forme del paesaggio.

Le piste ciclabili o le piste equestri saranno separate dalle piste pedonali da un'area alberata larga minimo m. 2, in tale area si dovranno utilizzare varietà a taglia ridotta oppure essenze con fusto privo di ramificazioni fino ad un'altezza di m. 2,50; ove

tale separazione non fosse possibile la differenziazione tra i due percorsi dovrà essere ottenuta mediante un leggero dislivello o differenza nella pavimentazione.

Le alberature sistemate lungo i percorsi verranno distribuite a filari, semplici o plurimi. Sono da utilizzare essenze arboree tipiche delle associazioni vegetazionali presenti nell'area di intervento.

Le essenze arboree dovranno essere poste a dimora con un interasse tale da garantire l'armonico sviluppo della pianta e delle chiome.

Art. 50 - Zone soggette a vincolo idrogeologico

Nelle zone assoggettate a vincolo idrogeologico sono applicate le disposizioni contenute nel titolo I del R.D. 30/12/1923 n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 16/5/1926.

Art. 51 - Zone a rischio geologico

Comprendono le zone individuate dallo studio geologico - tecnico come aree non idonee all'edificazione. Per esse valgono i perimetri e le indicazioni riportate nella cartografia del suddetto studio e riportate nelle presenti norme.

Nelle parti delle zone a rischio geologico dove gli approfondimenti geognostici consentono l'edificazione, con gli opportuni accorgimenti, questa può avvenire secondo le indicazioni e gli indici previsti per i rispettivi ambiti agricoli, e per le rispettive zone e ambiti urbani in cui ricadono, previo parere del Genio Civile Tutti gli edifici già costruiti e ricadenti nelle aree a rischio geologico sono soggetti a manutenzione ordinaria e straordinaria. In caso di demolizione o crollo èpossibile la ricostruzione in sito previo parere del Genio Civile.

REGOLAMENTO EDILIZIO:

Contenuti e limiti:

Tutte le opere di edilizia, di urbanizzazione, d'arredo urbano, le lottizzazioni di aree a scopo edilizio ed ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio Comunale, da chiunque eseguite sono disciplinate dalle norme e prescrizioni contenute nel Regolamento edilizio, Comunale, di cui all'art. 33 della legge n. 1150/42 adottato contestualmente al P.R.G. ai sensi dell'art.2 della L.R. n. 71/78, nelle tavole topografiche e tabelle costituenti il Piano Regolatore Generale, nelle relative norme di attuazione del P.R.G., nonchè nelle leggi statali e regionali ed altri regolamenti applicabili in materia, e sono soggetti a partecipare agli oneri ad essi relativi;

Il regolamento edilizio annesso al P.R.G. è composto da 136 articoli, è stato suddiviso nei seguenti Titoli:

- Titolo I° - Capitoli da I° a VII° – Disposizione generali;
- Titolo II° - Capitolo I° – Disciplina Urbanistica;
- Titolo III° - Capitoli da I° a VIII° – Disciplina della Fabbricazione;
- Titolo VI° - Capitolo I° – Disposizioni Transitorie;
-

Per quanto rilevato nei contenuti e limiti del R.E.C. adottato contestualmente al P.R.G. del Comune di Favara, trasmesso presso questo Assessorato per l'approvazione di competenza, questo Ufficio rappresenta, che si deve tuttavia rilevare, che con la L.R. n. 16 del 10 agosto 2016, la Regione ha proceduto al recepimento dinamico della maggior parte del testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia (DPR n. 380/2001) ed al recepimento con modifiche di alcuni articoli dello tesso.

L'applicazione di detto nuovo sistema normativo/regolamentare conduce a ritenere il Regolamento Edilizio in trattazione per gran parte superato, ponendosi in contrasto con la citata sopravvenuta normativa e come tale da rielaborare nel rispetto della stessa e delle indicazioni dettate dal citato testo unico che prevalgono sullo stesso. Nel merito si richiama in fine il contenuto dell'art. 2 della citata L.R. n.16/2016.

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

L'assetto urbanistico del progetto di Piano, in parte non tiene conto del costante fenomeno di decremento della popolazione, Dati ISTAT forniti sino all'anno 2001;

VERIFICA DEGLI STANDARDS

Come già affermato, il presente progetto riguarda la revisione del Piano Regolatore Generale previsto dalla L.R. n. 71/78 e ss.mm.ii., approvato con D.A. n.973 del 18/07/1987, in quanto i vincoli preordinati all'esproprio risutano decaduti .

Rilevato che la capacità insediativa del presente progetto in attuazione delle previsioni ventennali del predetto piano dal 2009 (33744 ab.) al 2029 (2031) previsti circa 39241 ab., con un aumento stimato dal progettista di circa 5497 ab., alla luce delle nuove previsioni contenute nel presente progetto, si rileva che il calcolo degli Standards disposto per 5497 ab. nel ventennio di previsione di esecutività del P.R.G., che va dal 2009 al 2029, prevedendo un aumento di circa 5497 ab., al contrario delle previsioni attuali di decremento della popolazione.

DIMENSIONAMENTI DEI FABBISOGNI RESIDENZIALIE DEI SERVIZI INRELAZIONE ALLE DIFFERENTI ZTO

Il Comune di Favara ha un andamento di crescita della popolazione che puòessere definito di circa 2.500 abitanti per decennio per una dimensione complessiva nel ventennio di circa 5.000 nuovi abitanti.

Anche se appare un calo della popolazione nel 2001 rispetto al 1991, la ripresa successiva porta a una dimensione di crescita negli ultimi 8 anni (2001-2009) di circa 2.700 nuovi abitanti. Infatti mentre la popolazione al 2001 è di 31.098 al 2009 risulta essere di 33.744 (fonte ISTAT).

Ciò permette di fatto di ridurre alcune previsioni del precedente Prg ridimensionando gli indici di edificabilità, come indicato per altro nelle Direttive, e consentendo la possibilità di ricollocare alcuni abitanti attraverso le azioni di recupero in centro storico ovvero nelle Zto A e nella città consolidata ovvero nelle Zto B.

Si stima possibile di avere ulteriori nuovi mille abitanti in centro storico attraverso le azioni avviabili con gli interventi di recupero e altri 500 abitanti nelle Zto B della città consolidata sempre attraverso azioni di recupero.

Pertanto nelle aree della città già costruita verrebbero ad essere allocati circa 1.500 nuovi abitanti mentre nelle Zto C vengono a collocarsi circa 4.000 nuovi abitanti per complessivi circa 5.500 nuovi abitanti.

A queste previsioni deve fare riscontro la definizione di un corrispondente numero di aree destinate a servizi.

DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI DI STANDARDS URBANI

(DM 1444/68 **La tabella n. 1** «)», descrive con completezza il dimensionamento dei servizi di standard per le Zto A e B.

VERIFICA STANDARDS FUTURI D.M. 02/04/1968

(Considerando gli abitanti permanenti, stanziali, turisti)

ATTREZZATURE A LIVELLO DI QUARTIERE

	ISTRUZIONE		INT. COMUNE		VERDE		PARCHEGGIO	
	4,5 Abitanti	mq*abitanti Superficie mq.	2,00 Abitanti	mq*abitanti Superficie mq.	9,00 Abitanti	mq*abitanti Superficie mq.	2,50 Abitanti	mq*abitanti Superficie mq.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Abitanti permanenti in C.U.	33744	151848	33744	67488	33744	303696	33744	84360
Abitanti stanziali in C.U.	0	0	0	0	0	0	0	0
Abitanti stanziali in altre zone	0	0	0	0	0	0	0	0
Abitanti in Albeghi	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	33744	151848	33744	67488	33744	303696	33744	84360
SUPERFICI TOTALI		151848		67488		303696		84360
SUPERFICI ATTUALI PRG		147295		109569		401377		88359
ATTUALI STANDARS		4,2		3,2		11,9		2,6
		minore di		maggiore di		maggiore di		maggiore di
STANDARDS DI LEGGE 02/04/1968		4,5		2,00		9,00		2,5
		NON CONFORME		CONFORME		CONFORME		CONFORME

Abitanti al 2009	**Servizi esistenti al 2009 mq.**	**Pari a mq/ab**
33744	436868	12,94

Abitanti al 2009	**Servizi previsti dal nuovo PRG (esistenti + previsione)**	**Pari a mq/ab**
33744	(436868 + 309732) =746600	22,1

La tabella n. 2 «DIMENSIONAMENTO DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE C», descrive le previsioni di allocazione di abitanti per la determinazione dei nuovi vani costruibili.

Come si evince dalla tabella n. 1 le aree del centro storico presentano una forte carenza di aree destinate a servizi. Per la natura del costruito non è possibile reperire molte aree utili allo scopo, pertanto è necessario trovare aree da destinare a servizi nelle vicinanze delle aree della città consolidata.

Si sono così recuperate aree per una dimensione complessiva di circa 21,00 mq per abitante. Questa misura costituisce un utile parametro anche al fine di determinare quella necessaria misura che consente nella fase di realizzazione di avere margini di governo che consentono comunque di migliorare la condizione abitativa non solo in linea teorica.

Per quanto attiene le Zto C va precisato che le Zto C1 costituiscono un insieme di aree già soggette a piani attuativi che per correttezza di calcolo sono state inserite nei numeri di soddisfacimento del fabbisogno. Esse coprono circa 400 abitanti. Le rimaneneit Zto C2 e C3

coprono la maggiore previsione. Tali aree sono di fato la conferma di Zto C già operanti e coprono il maggiore fabbisogno di abitazioni con valori di circa 3000 nuovi abitanti nel ventennio. Le Zto C4 restituiscono un capitolo del Parere reso sullo SdM/Prg e coprono una dimensione irrisoria di nuove abitazioni con orti.

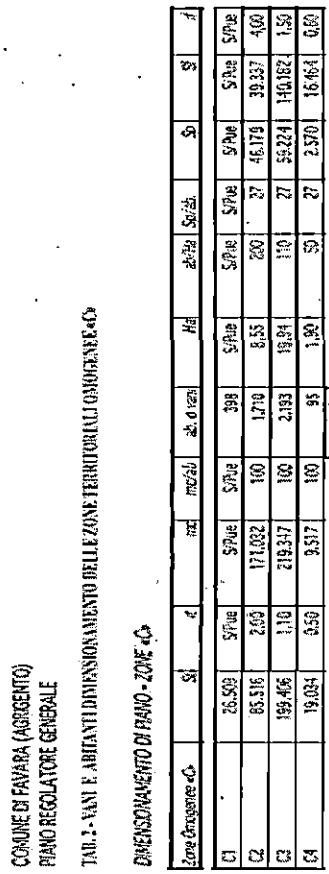

COMUNE DI FAVARA (AGRIGENTO)
PIANO REGOLATORE GENERALE

TAB. 2 - VANI E ABITANTI DIMENSIONAMENTO DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE «C»

DIMENSIONAMENTO DI PIANO - ZONE «C»

Zone Omogenee «C»	Sl	t	mc	mc/ab	ab. o vani	Ha	ab/Ha	Sp/ab.	Sp	Sl	t
C1	26.509	S/Pue	S/Pue	S/Pue	398	S/Pue	S/Pue	S/Pue	S/Pue	S/Pue	S/Pue
C2	85.516	2,00	171.032	100	1.710	8,55	200	27	46.179	39.337	4,00
C3	199.406	1,10	219.347	100	2.193	19,94	110	27	59.224	140.182	1,50
C4	19.034	0,50	9.517	100	95	1,90	50	27	2.570	16.464	0,60
					4.397						

Le tabelle n. 1 e 2 rappresentano in modo adeguato quanto in termini numerici può essere rappresentato ai fini del dimensionamento e ad esse si rimanda per una lettura più approfondita.

8. RAPPORTI CON ALTRE PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE (PIANO STRATEGICO)

Il Prg regolamenta l'uso del suolo e degli edifici e una volta approvato diventa norma giuridica che potrà essere integrata o modificata con la medesima procedura.

Il Piano strategico, attraverso una prima definizione di un quadro di obbiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale costruisce, attraverso l'attività di tavoli tematici, un insieme di progetti. Tali progetti possono essere sottoscritti dai vari soggetti pubblici e privati e se finanziati possono passare alla fase esecutiva.

Alcuni dei progetti definiti dal Piano strategico potranno non avere una diretta ricaduta o un diretto effetto sull'uso del suolo e degli edifici, mentre altri progetti potrebbero avere una diretta relazione nelle questioni che definiscono l'uso del suolo e degli edifici.

Il Prg potrà essere strumento utile di orientamento per tutti quei progetti che potranno agire attraverso l'uso del suolo e degli edifici per intervenire in materia di intrapresa economica nell'ambito delle iniziative che potranno essere attivate o che risulteranno attivabili attraverso il Piano strategico (Ps).

Le direttive che di seguito si riportano sono state di fatto rispettate nella redazione dello Schema di massima del Piano regolatore generale. Esse, oltre che per le linee di indirizzo espresse, anche per la loro specifica capacità di approfondimento in materia di analisi e descrizione della realtà insediativa del Comune di Favara, costituiscono materiale utile e complementare alla presente relazione e alla formazione del Piano regolatore generale.

Il Parere del Consiglio Comunale reso per l'approvazione dello Schema di Massima del Prg ribadisce di fatto l'importane del risanamento e recupero del centro storico e conferma quanto definito dal Prg per tutte le altre azioni.

Costituisce infatti azione di importanza prioritaria la determinazione delle condizioni utile e necessaria per la definizione di un un insieme di interventi di recupero del Centro Storico di Favara di cui il primo passaggio dovrà per lo meno essere la redazione dello strumento di Piano Quadro come previsto con la circolare n. 3/2000 dell'ARTA.

Pertanto in relazione allo standard di riferimento per la dotazione di attrezzature e servizi ai sensi del'art.3 del D.M. n.1444 del 02/04/1968 **è stato assunto il parametro di 18 mq/ab.** In tale disamina, nel centro urbano costituito essenzialmente dalla zone territoriali omogenee A, B e C ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, del D.M. n.1444/68, le attrezzature di nuova previsione, ai fini della verifica dei singoli standard, sono state computate in misura maggiore della loro reale consistenza.

Le tipologie dei servizi sono indicate nelle tavole di progetto con delle simbologie che tengono conto della ripartizione operata dal D.M. n.1444/68 ed in particolare:

- Aree per l'istruzione;
- Attrezzature d'interesse comune;
- Verde ;
- Parcheggi.

Dall'esame delle tavole e la Relazione del progetto di Piano, si può dedurre che il calcolo delle superficie di previsione (Istruzione, atrezzature, Verde e Parcheggio) dal calcolo degli standards risultano sovradimensionati, tenedo debito conto dei 18 mq x ab.previsti dal D.M. n.1444/68, rispetto alle previsioni fino all'anno 2029, in quanto i dati della popolazione nell'arco degli anni dal 2001 ad oggi risultano dai dati ISTAT in costante decremento.

OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI

Con la certificazione del Segretario Generale del Comune di Favara sopra citata, sono state elencati le osservazioni e/o opposizioni presentate dai cittadini che risultano di n. 100 di cui n° 99 trasmesse entro i termini di legge ed una trasmessa F.T. a seguito della pubblicazione del P.R.G. e R.E., ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 71/78, che di seguito vengono trascritte:

Si allegano al presente parere le Scheda di dettaglio delle osservazioni e/o opposizioni al PRG visualizzate dai progettisti ed il parere espresso da questo Ufficio sulle stesse ;

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI

N.	DATA	PROT.	DITTA
1	08/06/15	23599	Tinaglia Carmelo
2	19/06/15	25655	Criscenzo Franco
3	22/06/15	25796	Lo Porto maria
4	23/06/15	26184	Gucciardino Fabio
5	23/06/15	26185	Piscopo Carmela
6	23/06/15	26186	Piscopo Carmela
7	23/06/15	26173	Ragusa Gaetana
8	25/06/15	26461	Di Giacomo Pepe Salvatore
9	25/06/15	26520	Volpe Domenico
10	25/06/15	26524	Volpe Carmelo
11	25/06/15	26525	Volpe Carmela
12	25/06/15	26526	Volpe Antonietta
13	25/06/15	26552	Volpe Francesco
14	25/06/15	26629	Pullara Vincenzo
15	25/06/15	26634	Fanara L.+1
16	26/06/15	26678	Puccio Giuseppa
17	26/06/15	26822	Marturana Salvatore
18	29/06/15	26915	Bosco Calogero
19	29/06/15	27039	La Russa Giacomo
20	30/06/15	27261	Baio Rosalba
21	30/06/15	27263	Morreale Francesca
22	30/06/15	27308	Alaimo giovanni
23	30/06/15	27343	Milia Lucia
24	01/07/15	27466	Morreale Ignazio
25	01/07/15	27471	Morreale Michele
26	01/07/15	27478	Vetro Calogero

27	01/07/15	27560	Vinciguerra Giuseppe + 4
28	01/07/15	27561	Rizzuto Gaetano
29	01/07/15	27581	Patti Calogero
30	01/07/15	27582	Patti Giacomo
31	01/07/15	27656	Caramanno Giuseppe + 4
32	02/07/15	27676	Barbera Grazia
33	02/07/15	27738	Costanza Maria
34	02/07/15	27739	Volpe Giuseppa
35	02/07/15	27829	Pirrera Maria + 2
36	02/07/15	27943	Avv. G. Limblici per Agliata A. + 2
37	02/07/15	27965	Giudice M.e A.
38	03/07/15	27980	Buggea Calogero
39	03/07/15	28037	Saija Gerlando
40	03/07/15	28065	Pullara Francesco
41	03/07/15	28094	Pullara Salvatore
42	03/07/15	28131	Fanara Libertino
43	03/07/15	28204	Infurna Salvatore
44	03/07/15	28235	Milia Carmelo
45	03/07/15	28246	Mauro Giulia L.
46	04/07/15	28248	Cavaleri Giosuè
47	04/07/15	28249	Micciché Salvatore
48	04/07/15	28251	Arnone Stefano
49	04/07/15	28250	Amico Francesco
50	04/07/15	28252	Licata Onofria + 4
51	04/07/15	28253	Bellavia Salvatore
52	04/07/15	28254	Bellavia Vincenzo
53	04/07/15	28255	Contino Calogero
54	04/07/15	28256	Alaimo Pasquale
55	04/07/15	28257	Bosco Aurelio
56	04/07/15	28258	Bosco Francesco
57	04/07/15	28259	Bosco Nunziata

58	04/07/15	28260	Bosco Adele
59	04/07/15	28261	Bosco Aurelio
60	04/07/15	28262	Sgarito Vincenzo
61	04/07/15	28263	Nobile Giacomo
62	04/07/15	28264	Drago Salvatore
63	04/07/15	28265	Di Gloria Maria
64	04/07/15	28266	Morello Baganella Antonio
65	04/07/15	28267	Vetro alessandro
66	04/07/15	28268	Barbara Antonio
67	04/07/15	28269	Pecoraro Giovanni
68	04/07/15	28270	Pullara Maria
69	04/07/15	28271	Cinquemani Angelo
70	04/07/15	28272	Cinquemani Antonio
71	04/07/15	28273	Cinquemani Giuseppe
72	04/07/15	28275	Cinquemani G. + 3
73	04/07/15	28277	La Russa Angelo
73 bis	04/07/15	28278	La Russa Angelo
74	04/07/15	28279	Bosco Nino
75	04/07/15	28280	Bosco Giovanni
76	04/07/15	28281	Bosco Angela
77	05/07/15	28283	Sanfilippo Giuseppe
78	05/07/15	28284	Bennardo Leonarda
79	05/07/15	28285	Bennardo Leonarda
80	05/07/15	28286	Bennardo Giuseppe
81	05/07/15	28287	Bennardo Giuseppe
82	05/07/15	28288	Bennardo Domenica
83	05/07/15	28289	Bennardo Rosa
84	05/07/15	28290	Nobile mascia Ludovica
85	05/07/15	28291	Bosco Calogero
86	05/07/15	28292	Vitello Rosalia

87	05/07/15	28293	Cipolla Vincenzo
88	05/07/15	28294	Marotta Assunta
89	05/07/15	28295	Manganella Antonia
90	05/07/15	28296	Quaranta Angela
91	05/07/15	28297	Matina Antonio
92	05/07/15	28298	Francolino Salvatore
93	05/07/15	28299	Tragna Teresa
94	05/07/15	28300	Trupia Giovanni
95	05/07/15	28301	Urso Salvatore
96	05/07/15	28302	Cinquemani Maria
97	05/07/15	28303	Fanara Angela
98	05/07/15	28304	Giacani Massimo
99	06/07/15 **pervenuta Fuori Termine e visualizzata dai progettisti**	28464	Virone Antonio

OSSERVAZIONI FUORI TERMINE TRASMESSE IN ASSESSORATO

N.	DATA	PROT.	DITTA
1	13/07/16	ns. prot. n. 14522	Parello Rosario (trasmessa con nota comunale prot. n. 30942 del 12/07/2016)
2	13/07/16	ns. prot. n. 14522	Picone Maria trasmessa con nota comunale prot. n. 30942 del 12/07/2016)
3	14/02/17	2635	Di Carlo Paola, Salvatore e Antonio
4	19/03/18	4376	Russello Salvatore
5	04/04/17	5952	Vitello Rosalia
6	15/05/18	7845	- Parrocchia Beata Maria Vergine dell'Itria
7	18/06/18	10043	- Studio Legale Avv. Zerbo B. **VEDI OSSERVAZIONE 73 e 73bis (La Russa Angelo)**

VALUTAZIONE D'UFFICIO SULLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

Nel rilevare che le osservazioni /opposizioni presentate dai cittadini avverso il P.R.G., R.E. E N.T.A., sono state visualizzate dal progettista, ma non sono state controdedotte dal Comune in quanto il PRG è stato adottato dal Commissario ad acta e successivamente trasmesso per l'approvazione a questo Assessorato.

I progettisti nelle proprie valutazioni hanno specificato se ACCOGLIERE, NON ACCOGLIERE o ACCOGLIERE PARZIALMENTE le stesse osservazioni, esprimendo un proprio parere.

Pertanto questo Ufficio visto le valutazioni dei progetttisti, deducendone il contenuto della stesse, e le risposte dei progettisti ha espresso le proprie valutazioni che vengono sotto riportate:

Estremi dell'atto					Riferimenti urbanistici del PRG adottato			
N° oss.	n. prot.	del	Ditta	Controded. del progettista	Strumento urbanist.	Destinaz. di zona prevista	Richiesta di modifiche del ricorrente	Parere D.R.U
1	23599	08/06/2015	Tinaglia Carmelo ed altri	PARZIALMENTE ACCOLTA	PRG	apertura nuova strada	-la strada rimanga chiusa A52-in parte destinata a verde- non favorire ulteriore edificazione	**Si condivide il parere dei progettisti**
2	25655	19/06/2015	- U.T.C. arch Criscenzo Francesco	ACCOLTA	PRG	D3 nuove insediamenti ricettive alberghiere	zona "E" verde agricolo	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
3	25796	22/06/2015	Lo Porto Maria	ACCOLTA	PRG	parte viabilità parte in zona E	B2 del precedente PRG	**Si condivide il parere dei progettisti**
4	26184	23/06/2015	Gucciardino Fabio ed altri	ACCOLTA	PRG	nuova viabiltà e potenziamento della viabilitrà esistente	eliminare la nuova previsione della strada.	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
5	26185	23/06/2015	Piscopo Carmela ed altri	NON ACCOLTA	PRG	F1 attrezzature scolastiche	eliminazione della destinazione ad atrezzature	**Non Accolta in conformità al parere dei progettisti**
6	26186	23/06/2015	Piscopo Carmela ed altri	NON ACCOLTA	PRG	parcheggio	eliminazione della destinazione a parcheggio	**Non Accolta in conformità al parere dei progettisti**
7	26173	23/06/2015	Ragusa Gaetana	ACCOLTA	PRG	zona E	B2 del precedente PRG	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
8	26461	25/06/2015	Di Giacomo Pepe Salvatore	NON ACCOLTA	PRG	zona E	B2 del precedente PRG	**Non Accolta in quanto l'area non sembra di avere gli standards per essere classificata zona "B"assume la destinazione di zona "E"**
9	26520	25/06/2015	Volpe	ACCOLTA	PRG	parte nuova	B2 del	**Accolta in**

			Domenico			viabilità e parte zona "E"	precedente PRG	conformità al parere dei progettisti
10	26524	25/06/2015	Volpe Carmelo	ACCOLTA	PRG	parte nuova viabilità e parte zona "E"	B2 del precedente PRG	Accolta in conformità al parere dei progettisti
11	26525	25/06/2015	Volpe Carmela	ACCOLTA	PRG	parte nuova viabilità e parte zona "E"	B2 del precedente PRG	Accolta in conformità al parere dei progettisti
12	26526	25/06/2015	Volpe Antonietta	ACCOLTA	PRG	parte nuova viabilità e parte zona "E"	B2 del precedente PRG	Accolta in conformità al parere dei progettisti
13	26552	25/06/2015	Volpe Francesco	ACCOLTA	PRG	parte nuova viabilità e parte zona "E"	B2 del precedente PRG	Accolta in conformità al parere dei progettisti
14	26629	25/06/2015	Pullara Vincenzo	ACCOLTA	PRG	parcheggio e nuova viabilità	edificio realizzato con regolare C.E. n. 100 del 2012	Accolta in conformità al parere dei progettisti
15	26629	25/06/2015	Fanara libertino e Giuseppina	ACCOLTA	PRG	nuova viabilità	eliminazione della nuova viabilità	Accolta in conformità al parere dei progettisti
16	26678	26/06/2015	Puccio Giuseppa	ACCOLTA	PRG	parte nuova viabilità e parte zona "B"	eliminazione della nuova viabilità e riclassificare l'area in zona "B"	Accolta in conformità al parere dei progettisti
17	26822	26/06/2015	Marturana Salvatore	ACCOLTA	PRG	nuova viabilità	eliminazione della nuova viabilità	Accolta in conformità al parere dei progettisti
18	26915	29/06/2015	Bosco Calogero	NON ACCOLTA	PRG	Fascia di rispetto cimiteriale	apliamento di un edificio commerciale esistente e la realizzazione di un parcheggio pubblico,	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
19	27039	29/06/2015	La Russa Giacomo	PARZIALMENTE ACCOLTA	PRG	nuova viabilità ed area a servizi	rivedere la viabilità secondo il PRG del 1987 e soppressione della nuova viabilità, l'area a verde venga classificata in zona "B"2	Parzialmente Accolta in conformità al parere dei progettisti
20	27261	31/06/2015	Baio Rosalba	PARZIALMENTE ACCOLTA	PRG	Zona E , V1 verde atrezzato e parcheggio	"C4" case con orto	Parzialmente Accolta in conformità al parere dei progettisti
21	24263	30/06/2015	Morreale Francesca	PARZIALMENTE ACCOLTA	PRG	Zona E e V1 verde atrezzato	"C4" case con orto	Parzialmente Accolta in conformità al parere dei progettisti

22	27308	30/06/2015	Alaimo Giovanni	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	soppressione della nuova viabilità	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
23	27343	30/06/2015	Milia Lucia	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	soppressione della nuova viabilità	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
24	27466	01/07/2015	Morreale Ignazio	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	soppressione della nuova viabilità	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
25	27471	01/07/2015	Morreale Michele	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	soppressione della nuova viabilità	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
26	27478	01/07/2015	Vetro Calogero	PARZIALMENTE ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	soppressione della nuova viabilità e destinazione di ZTO Produttiva	**Parzialmente Accolta in conformità al parere dei progettisti**
27	27560	01/07/2015	Vinciguerra Giuseppe + 4	ACCOLTA	PRG - NTA	E1	Zona artigianale e piano particolareggiata di Recupero	**Accolta in conformità al parere dei progettisti per la ZTO "D"artigianale solo per le attività esistenti, NON ACCOLTA la seconda richiesta in quanto le aree oggetto di recupero dovranno essere studiati nella elaborazione del PRG - Art. 9 L.R. n. 17/94**
28	27561	01/07/2015	Rizzuto Gaetano	ACCOLTA	PRG - NTA	E1	Zona artigianale e Piano particolareggiata di Recupero	**Accolta in conformità al parere dei progettisti per la ZTO "D"artigianale solo per le attività esistenti, NON ACCOLTA la seconda richiesta in quanto le aree oggetto di recupero dovranno essere studiati nella elaborazione del PRG - Art. 9 L.R. n. 17/94**

29	27581	01/07/2015	Patti Calogero	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	soppressione della nuova viabilità	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
30	27582	01/07/2015	Patti Giacomo	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	soppressione della nuova viabilità	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
31	27656	01/07/2015	Caramanno Giuseppe +4	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	soppressione della nuova viabilità	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
32	27676	02/07/2015	Barbera Grazia	ACCOLTA	PRG	Zona E	ZTO C4 case con orto	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
33	27738	02/07/2015	Costanza Maria ed altri	ACCOLTA	PRG	V4 aree verdi a orti e giardini	B2	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
34	27739	02/07/2015	Volpe Giuseppa	ACCOLTA	PRG	C2-B2	B2	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
35	27829	02/07/2015	Pirrera Maria *ed altri*	NON ACCOLTA	PRG	C3	B2	**Non Accolta in conformità al parere dei progettisti**
36	27943	02/07/2015	Agliata Angelo ed altri	ACCOLTA	PRG	parte a Parco Urbano parte a B2 e altra parte a parcheggio	con le destinazioni del vecchio PRG	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
37	27965	02/07/2015	Giudice Margherita e Angelo	PARZIALMENTE ACCOLTA	PRG	V1 verde attrezzato- P parcheggio e V4 Orti e giardini privati	V4 verde attrezzato per l'intera superficie	**Parzialmente Accolta in conformità al parere dei progettisti, oltre a mantenere l'area destinata a Parcheggio**
38	27980	03/07/2015	Buggea Calogero ed altri	NON ACCOLTA	PRG	B2 e C3	B2	**Non Accolta in conformità al parere dei progettisti**
39	28037	03/07/2015	Sajia Gerlando	NON ACCOLTA	PRG	Parcheggi	B2	**Non Accolta in conformità al parere dei progettisti**
40	28065	03/07/2015	Pullara Francesco ed altri	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	soppressione della nuova viabilità	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
41	28094	03/07/2015	Pullara Salvatore	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	inserimento di ulteriore viabilità confinante all'edificio di proprietà	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
42	28131	03/07/2015	Fanara Libertino ed altri	NON ACCOLTA	PRG	"B2" - "V1"	eliminazione del vincolo di B.S.A. e riclassificazione di tutta l'area in	**Non Accolta in conformità al parere dei progettisti**

							ZTO "B2"	
43	28204	03/07/2015	Infurna Salvatore	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	modifica del tracciato e mantenimento del parcheggio privato	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
44	28235	03/07/2015	Milia Carmelo	ACCOLTA	N.T.A.	distanze ed altezze dei fabbricati rispetto alla larghezza stradale esistente, articoli 19 e 20 delle N.T.A.	mantenere l'alliniamento sul fronte stradale, mantenere l'alliniamento del piano sottostante le sopraelevazioni	**NON ACCOLTA la distanza nei nuovi edifici nelle z.t.o. "B" è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m.10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Art. 9 D.M. 1444/68**
45	28246	03/07/2015	Mauro Giulia Letizia	NON ACCOLTA IN QUANTO NON SUSSISTE	N.T.A.	art.57 delle N.T.A.	modifica art.57 delle N.T.A.	**Non Accolta in conformità al parere dei progettisti**
46	28248	04/07/2015	Cavaleri Giosuè	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	modifica del tracciato e mantenimento del parcheggio privato	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
47	28249	04/07/2015	Miccichè Salvatore	ACCOLTA	PRG	E1	D2	**Accolta in conformità al parere dei progettisti. Vista l'attività già esistente, L'Istante è obbligato ad ottenere tutte le autorizzazioni ambientali previste dalle leggi vigenti per i centri di rottamazione di veicoli a motore, al fine del prosieguo dell'attività posta in essere.**
48	28251	04/07/2015	Arnone Stefano	NON ACCOLTA	PRG	E1	B2	**Non Accolta in conformità al parere dei progettisti**
49	28250	04/07/2015	Amico Francesco	NON ACCOLTA	PRG	E1	D2	**Non Accolta in conformità al parere dei progettisti**
50	28252	04/07/2015	Licata Onofria +3	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	soppressione della nuova viabilità	**Accolta in conformità al parere dei progettisti**
51	28253	04/07/2015	Bellavia Salvatore	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	soppressione della nuova	**Accolta in conformità al**

							viabilità	parere dei progettisti
52	28254	04/07/2015	Bellavia Vincenzo	ACCOLTA	N.T.A.	B	rapporto di 1/2 distanza altezza nel caso di sopraelevazioni	Accolta in conformità al parere dei progettisti
53	28255	04/07/2015	Contino Calogero ed altri	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	soppressione della nuova viabilità, sull'area insiste un fabbricato in fase di costruzione con regolare C.E. n. 91 del 06/06/2012	Accolta in conformità al parere dei progettisti
54	28256	04/07/2015	Alaimo Pasquale	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	soppressione della nuova viabilità	Accolta in conformità al parere dei progettisti
55	28257	04/07/2015	Bosco Antonio	ACCOLTA	PRG	D2	B2 o E	Accolta in conformità al parere dei progettisti
56	28258	04/07/2015	Bosco Francesco	ACCOLTA	PRG	D2	B2 o E	Accolta in conformità al parere dei progettisti
57	28259	04/07/2015	Bosco Nunziata	ACCOLTA	PRG	D2	B2 o E	Accolta in conformità al parere dei progettisti
58	28260	04/07/2015	Bosco Adele e Paola	ACCOLTA	PRG	D2	B2 o E	Accolta in conformità al parere dei progettisti
59	28261	04/07/2015	Bosco Aurelio ed altri	NON ACCOLTA	PRG	D2	B2 o E	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
60	28262	04/07/2015	Sagarito Vincenzo ed altri	NON ACCOLTA	PRG	V1	V4 verde orti e giardini	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
61	28263	04/07/2015	Nobile Giacomo	NON ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	soppressione della nuova viabilità	Accolta in conformità al parere dei progettisti
62	28264	04/07/2015	Drago Salvatore	NON ACCOLTA	PRG	Viabilità di Progetto	soppressione della nuova viabilità	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
63	28265	04/07/2015	Di Gloria Maria	ACCOLTA	PRG	"Ca" attrezzature Di interesse comune	B2	Accolta in conformità al parere dei progettisti - oggetto di C.E. n. 155/2014
64	28266	04/07/2015	Morello Baganella Antonio	ACCOLTA	PRG	"P" Parcheggio	B2	Accolta in conformità al parere dei progettisti - oggetto di C.E.

								n. 59/2013
65	28267	04/07/2015	Vetro Alessandro	ACCOLTA	PRG	"Ca" attrezzature Di interesse comune	B2	Accolta in conformità al parere dei progettisti - oggetto di C.E. n. 32/2014
66	28268	04/07/2015	Barba Antonio	ACCOLTA	PRG	B2 e E	B2	NON ACCOLTA perché mancano i requisiti di zona "B"
67	28269	04/07/2015	Pecoraro Giovanni	NON ACCOLTA	PRG	A2	B1	NON ACCOLTA in conformità al parere dei progettisti, perché ricade dentro la perimetrazione di ZTO "A" fornita dalla Soprintendenza ai BB.CC. AA. di Agrigento
68	28270	04/07/2015	Pullara Maria	PARZIALMENTE ACCOLTA	PRG	"I e" attrezzature Scuolastiche	B2	Parzialmente Accolta in conformità al parere dei progettisti
69	28271	04/07/2015	Cinquemani Angelo	NON ACCOLTA	PRG	D2	B2	NON ACCOLTA perché mancano i requisiti di zona "B"
70	28272	04/07/2015	Cinquemani Antonio	NON ACCOLTA	PRG	D2	B2	NON ACCOLTA perché mancano i requisiti di zona "B"
71	28273	04/07/2015	Cinquemani Giuseppe	NON ACCOLTA	PRG	D2	B2	NON ACCOLTA perché mancano i requisiti di zona "B"
72	28275	04/07/2015	Cinquemani Giuseppe	NON ACCOLTA	PRG	D2	B2	NON ACCOLTA perché mancano i requisiti di zona "B"
73	28277	04/07/2015	La Russa Angelo	NON ACCOLTA	PRG	V1 e Parcheggio	B2	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
73 bis	28278	04/07/2015	La Russa Angelo	PARZIALMENTE ACCOLTA	PRG	Viabilità di Piano	rettifica tracciato	Parzialmente Accolta in conformità al parere dei progettisti

74	28279	04/07/2015	Bosco Nino	ACCOLTA	PRG	Sm e V4	V4 orti e giardino	Accolta in conformità al parere dei progettisti
75	28280	04/07/2015	Bosco Giovanni	ACCOLTA	PRG	V4 aree verdi a orti e giardini	B2	Accolta in conformità al parere dei progettisti
76	28281	04/07/2015	Bosco Angela	ACCOLTA	PRG	V4 aree verdi a orti e giardini	B2	Accolta in conformità al parere dei progettisti
77	28283	05/07/2015	Sanfilippo Giuseppe	NON ACCOLTA	PRG	D2	E	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
78	28284	05/07/2015	Bennardo Leonarda	NON ACCOLTA	PRG	D2	E	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
79	28285	05/07/2015	Bennardo Leonarda	NON ACCOLTA	PRG	D2	E	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
80	28286	05/07/2015	Bennardo Giuseppe	NON ACCOLTA	PRG	D2	E	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
81	28287	05/07/2015	Bennardo Giuseppe	NON ACCOLTA	PRG	D2	E	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
82	28288	05/07/2015	Bennardo Domenica	NON ACCOLTA	PRG	D2	E	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
83	28289	05/07/2015	Bennardo Rosa	NON ACCOLTA	PRG	D2	E	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
84	28290	05/07/2015	Nobile Mascia Ludovica	NON ACCOLTA	PRG	D2	E	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
85	28291	05/07/2015	Bosco Calogero	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Piano	rettifica tracciato	Accolta in conformità al parere dei progettisti
86	28292	05/07/2015	Vitello Rosalba	NON ACCOLTA	PRG	Viabilità di Piano	rettifica tracciato	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
87	28293	05/07/2015	Cipolla Vincenzo	NON ACCOLTA	PRG	C3	B	NON ACCOLTA perché mancano i requisiti di zona "B"
88	28294	05/07/2015	Marottta Assunta	NON ACCOLTA	PRG	C3 e Parcheggio	B2	NON ACCOLTA perché mancano i requisiti di

								zona "B"
89	28295	05/07/2015	Manganella Antonia	ACCOLTA	PRG	V1 e Viabilità di Piano	B	NON ACCOLTA per perché mancano i requisiti di zona "B" e per l'acclività dei luoghi, si ritiene pertanto di vincolare tutta l'area a V1 verde atrezzato
90	28296	05/07/2015	Quaranta Angela	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Piano	soppressione della nuova viabilità	Accolta in conformità al parere dei progettisti
91	28297	05/07/2015	Matina Antonio	PARZIALMENTE ACCOLTA	PRG	"I e" attrezzature Scuolastiche	B2	Parzialmente Accolta in conformità al parere dei progettisti
92	28298	05/07/2015	Francolino Salvatore	NON ACCOLTA	PRG	E1	D artigianale	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
93	28299	05/07/2015	Tragna Teresa	NON ACCOLTA	PRG	V1	B2	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
94	28300	05/07/2015	Trupia Giovanni	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Piano	soppressione della nuova viabilità edificio realizzato con regolare C.E. n. 138/2013	Accolta in conformità al parere dei progettisti
95	28301	05/07/2015	Urso Salvatore	NON ACCOLTA	PRG	Viabilità di Piano	soppressione della nuova viabilità	Non Accolta in conformità al parere dei progettisti
96	28302	05/07/2015	Cinquemani Maria	PARZIALMENTE ACCOLTA	PRG	D2	B2 o B3 in alternativa zona E	Parzialmente Accolta in conformità al parere dei progettisti
97	28303	05/07/2015	Fanara Angelo	NON ACCOLTA	PRG	D2	B2 o B3 in alternativa zona E	NON ACCOLTA perché mancano i requisiti di zona "B"
98	28304	05/07/2015	Giancani Massimo	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Piano e zona B2	rettifica tracciato	Accolta in conformità al parere dei progettisti
99 (100)	28464	06/07/2015 **Istanza pervenuta fuori Termine**	Virone Antonio	ACCOLTA	PRG	Viabilità di Piano	parcheggio privato	Accolta in conformità al parere dei progettisti - Da valutare l'accoglibilità in sede di C.R.U.

Osservazioni pervenute in Assessorato fuori termine

N.	Prot. Ass.to	DATA	DITTA	Strumento Urbanistico	Destinazione di Zona	Richiesta di modifica del Ricorrente	PARERE D.R.U.
1	ns.prot. 14522	13/07/2016	Parello Rosario				**Si rimanda alla decisione del C.R.U.**
2	ns.prot. 14522	13/07/2016	Picone Maria				**Si rimanda alla decisione del C.R.U.**
3	2635	14/02/2017	Di Caro Paola *ed altri*	PRG	**V4** verde *privato*	B2 del precedente PRG	**Si rimanda alla decisione del C.R.U.**
4	5952	19/03/2018	Russello Salvatore	PRG	nuova Viabilità	Eliminare la strada di Piano	**Si rimanda alla decisione del C.R.U.**
5	4376	04/04/2017	Vitello Rosalia	PRG	nuova Viabilità	traslare il tracciato della strada	**Si rimanda alla decisione del C.R.U.**
6	7845	15/05/2018	Parrocchia Beata Maria Vergine dell'Itria	PRG	Im (attrezzature scolastiche)	invertire la destinazione di area di proprietà da attezz.re scolatiche **"Im"** ad attrezz.religiose e la zona destinata dal PRG a culto destinarla ad **"Im"** attrezz.re scolastiche	**Si rimanda alla decisione del C.R.U.**
7	10043	18/06/2018	Studio Legale Avv. Zerbo B. Vedi Osservazione n. 73 e 73bis (La Russa Angelo)	PRG	V1 e Parcheggio e viabilità di Piano	B2 e rettifica tracciato	**Si rimanda alla decisione del C.R.U.**

Osservazioni e/o Opposizioni pervenute in Assessorato da valutare in sede di CRU:

1 - Vista l'osservazione pervenuta a questo Assessorato fuori i termini di legge, indicata nel superiore elenco delle osservazioni con la quale il Sig. **PARRELLO ROSARIO** , ritiene di rivedere il nuovo tracciato della viabilità per salvaguardare il fabbricato esistente, chiede di eliminare il nuovo tracciato viario è mantenere la preesistente viabilità.

Alla luce di quanto sopra, valutata l'osservazione posta in essere dal Sig.Parrello Rosario, rilevato la condivisibilità da parte di questo Ufficio, **si rimette tale richiesta alla superiore decisione di codesto Consiglio Regionale dell'Urbanistica.**

2 - Vista l'osservazione pervenuta a questo Assessorato fuori i termini di legge, indicata nel superiore elenco delle osservazioni con la quale la Sig.ra **PICONE MARIA** , rileva che all'art.9 delle N.T.A. del PRG è stato indicata la seguente prescrizione " ***Distane tra edifici entrambe con pareti finestrate ml 10,00"*** chiede che venga cassata la parola "*entrambi con parere finestrate*" e rimanga la distanza assoluta tra edifici di 10,00 ml.

Alla luce di quanto sopra, valutata l'osservazione posta in essere dalla Sig.ra Picone Maria, questo Ufficio è del parere di rimodulare tale prescrizione secondo quanto previsto dall'art.9 del D.M. 1444/68 *"**Zone B)** nuovi edifici.....è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m.10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti"*. **si rimette tale richiesta alla superiore decisione di codesto Consiglio Regionale dell'Urbanistica.**

3 - Vista l'osservazione pervenuta a questo Assessorato fuori i termini di legge, indicata nel superiore elenco delle osservazioni, con la quale la Sig.ra **Di CARO PAOLA** ed altri, chiedono di modificare la destinazione prevista nel progetto di P.R.G. A z.t.o."V4" (aree verdi a orti e giardini) e destinarla a z.t.o. "B2" come già prevista nel precedente strumento urbanistico.

Alla luce di quanto sopra, valutata l'osservazione posta in essere dalla Sig.ra Di Caro Paola ed altri, rilevata la non condivisibilità da parte di questo Ufficio, **si rimette tale richiesta alla superiore decisione di codesto Consiglio Regionale dell'Urbanistica.**

4 - Vista l'osservazione pervenuta a questo Assessorato fuori i termini di legge, indicata nel superiore elenco delle osservazioni con la quale il Sig. **RUSSELLO SALVATORE**, chiede di eliminare il nuovo tracciato viario ricadente in z.t.o. "B2" posta all'interno della sua proprietà, in quanto pregiudica una futura edificazione.

Alla luce di quanto sopra, valutata l'osservazione posta in essere dal Sig.Russello Salvatore, rilevato la condivisibilità da parte di questo Ufficio, **si rimette tale richiesta alla superiore decisione di codesto Consiglio Regionale dell'Urbanistica.**

5 - Vista l'osservazione pervenuta a questo Assessorato fuori i termini di legge, indicata nel superiore elenco delle osservazioni con la quale la Sig.ra **VITELLO ROSALIA**, chiede di traslare il nuovo tracciato viario sul confine delle aree previste in z.t.o."C2" ed in parte in z.t.o. "B2".

Alla luce di quanto sopra, valutata l'osservazione posta in essere dalla Sig.ra Vitello Rosalia, rilevato la condivisibilità da parte di questo Ufficio, **si rimette tale richiesta alla superiore decisione di codesto Consiglio Regionale dell'Urbanistica.**

6 - Vista l'osservazione pervenuta a questo Assessorato fuori i termini di legge, indicata nel superiore elenco delle osservazioni con la quale il Sac. **DON CALOGERO LO BELLO** legale rappresentante pro tempore della Parrocchia B.M.V. Dell'Itria di Favara, chiede di scambiare la destinazione dell'area di proprietà prevista nel nuovo P.R.G. a z.t.o. "Im" (attrezzature scolastiche) a z.t.o. "Ch" (attrezzatura religiosa) e la destinazione dell'area di previsione destinata a z.t.o."Ch" ad "Im", per la futura realizzazione di una chiesa.

Alla luce di quanto sopra, valutata l'osservazione posta in essere dal Sac. Don Calogero Lo Bello , rilevato la condivisibilità da parte di questo Ufficio, **si rimette tale richiesta alla superiore decisione di codesto Consiglio Regionale dell'Urbanistica.**

7 - Vista l'osservazione pervenuta a questo Assessorato fuori i termini di legge, indicata nel superiore elenco delle osservazione con la quale lo Studio Legale Avv. Zerbo B. in nome e per conto dei germani a La Russa Angelo e la Russa Giuseppa, chiede l'adozione di provvedimenti di competenza di questo Assessorato, per illegittima esistenza di vincoli espropriativi e la accoglibilità delle osservazioni già trasmesse al Comune di Favara entro i termini dagli stessi germani con i numeri 73 e 73bis, le stesse sono state visualizzate dai progettisti per la quale i pareri rilasciati sono stati condivise da questo Ufficio.

Alla luce di quanto sopra, valutata l'osservazione posta in essere dal Studio Legale Avv. Zerbo B. in nome e per conto dei germani a La Russa Angelo e la Russa Giuseppa, rilevato la condivisibilità da parte di questo Ufficio, **si rimette tale richiesta alla superiore decisione di codesto Consiglio Regionale dell'Urbanistica.**

CONSIDERAZIONI

Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenuti, le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:

- la deliberazione della Commissione ad acta n. **13 del 26/02/2015** di adozione del P.R.G. e R.E. e è stata depositata, unitamente agli elaborati del PRG così come trasmessi, resa nota al pubblico nei termini dell'art.3 della L.R.n.71/78, come risulta dall'attestazione resa dal Segretario comunale;

Il Piano Regolatore Generale è supportato:

- dallo studio geologico generale ai sensi dell'art.5 della L.R. 65/81, è stato sottoposto, ex art.13 della L.n.64/74, alla preventiva valutazione dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, che ha verificato la compatibilità geomorfologica ed ha espresso parere n.1675 condizionato con limitazioni che vengono condivisi da questo Ufficio, di cui al provvedimento prot.n. 244410 del 18/11/2011;

- dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art.3, comma 11, della L.R. n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni adeguata ai contenuti della L.R.16/96 art.4 e art.10, alla L.R.n.13/99 e ss.mm.ii. Al Decreto Presidenziale del 28 giugno 2000, ed alla L.R.n.14 del 14 aprile 2006, come risulta dalla "Relazione – Adeguamento dello Studio Agricolo-Forestale" del territorio comunale;

- dallo studio della Programmazione Urbanistica Commerciale L.R. n.28/99 e D.P.R.S. n. 165/2000 redatto dall'Ing. Vito Bennardo sul progetto del P.R.G. in argomento.

- ai sensi dell'art.8 del Disciplinare - tipo d'incarico, risulta predisposto il verbale ai sensi dell'art.8 del disciplinare d'incarico sullo stato di consistenza delle aree da destinare ad attrezzature e servizi pubblici., a firma dei progettisti incaricati e del responsabile dell'U.T.C.;

- dal D.A. n. 193 del 04/07/2017 di verifica di compatibilità ambientale, con il quale questo Assessorato ha espresso parere motivato favorevole con prescrizioni al processo di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il progetto *del Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento edilizio , Relazione Geologica e Studio Agricolo-Forestale,* corredato dal Parere n. 68/2017, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali durante la seduta del 07/06/2017.

Si rileva ed osserva:

Osservazioni d'Ufficio sulle previsioni di zona e dimensionamento del P.R.G.

- Questo ufficio nell'osservare che il Piano è sovradimensionato , pur condividendo l'opportunità e l'esigenza di definire e completare gli ambiti già parzialmente edificati ritiene non giustificabili e quindi non condivisibili, sia per il decremento di popolazione accertato, che anche per le motivazioni addotte dal Genio Civile di Agrigento, le seguenti Z.T.O.:

a) Non si condivide **la sotto-zone "C3" come dallo stralcio della tavola del PRG sotto rappresentata,** di previsione del progetto di Piano posta a monte della Via Progresso ed a valle di Viale Mattarella, compresa della nuova previsione della viabilità, per lo stato morfologico molto accliva, pertanto dovrà assumere la destinazione di verde agricolo;

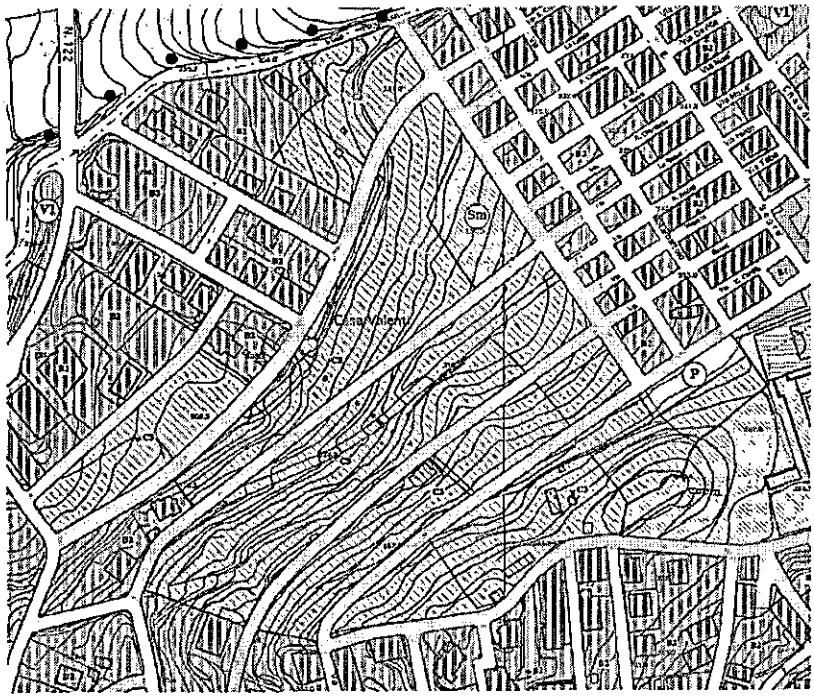

Stralcio della Tav. P/11 scala 1:2.000

b) Non si condivide **la sotto-zona "B2" come dallo stralcio della tavola del PRG come sotto rappresentata,** posta a monte della Via Mattarella ed a valle delle Via Moro e Kennedy, compresa della nuova viabilità in essa ricadente, per lo stato morfologico molto acclivà, ed inoltre interessata dal secondo aggiornamento puntuale del PAI, tale zona dovrà assumerà la destinazione di verde agricolo;

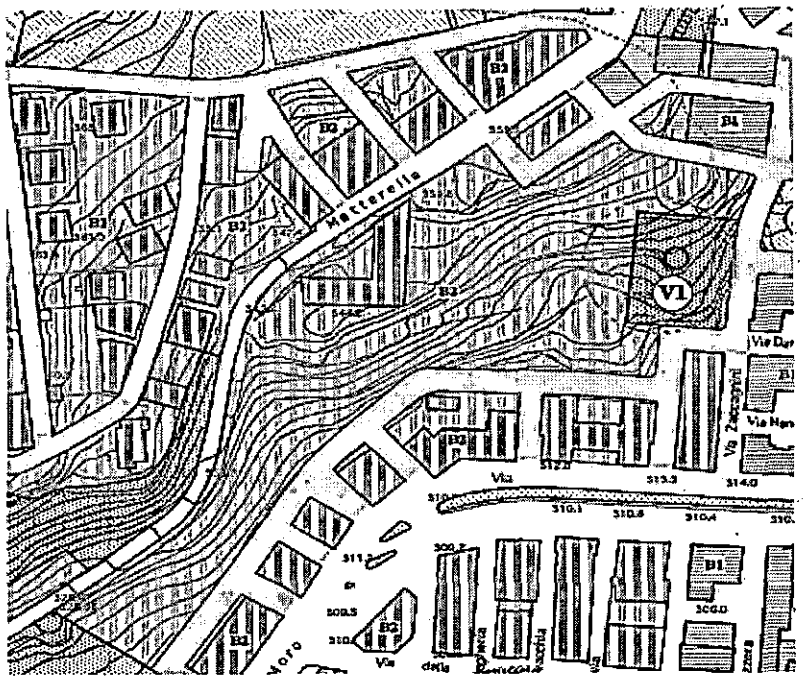

Stralcio della Tav. P/11 scala 1:2.000

c) Non si condivide **la sotto-zone "C4" come dallo stralcio della tavola del PRG come sotto rappresentata,** di previsione del progetto di P.R.G. posta nelle vicinanze della "Masseria Miccicche" e limitrofa alla prevista Z.T.O.D2, compresa della nuova previsione della viabilità, in quanto tale sottozone risultano sovradimensionate, pertanto tale zona dovrà assumere la destinazione di verde agricolo;

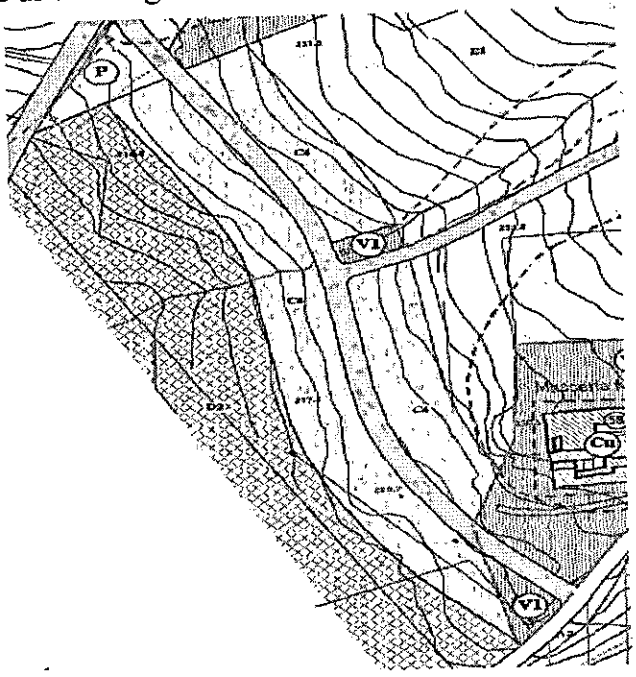

Stralcio della Tav. P/11 scala 1:2.000

d) Non si condivide parte della sotto-zone "B3" **come dallo stralcio della tavola del PRG come sotto rappresentata,** di previsione del progetto di P.R.G. posta nelle vicinanze della "Masseria Miccicche" a sud della Via Sambuca di Sicilia che dalla cartografia posta in essere dalla Tav. P/11 in scala 1:2000, non sembra che la l'area assume le caratteristiche di zona "B", pertanto dovrà assumere la destinazione di zona "E" verde agricolo;

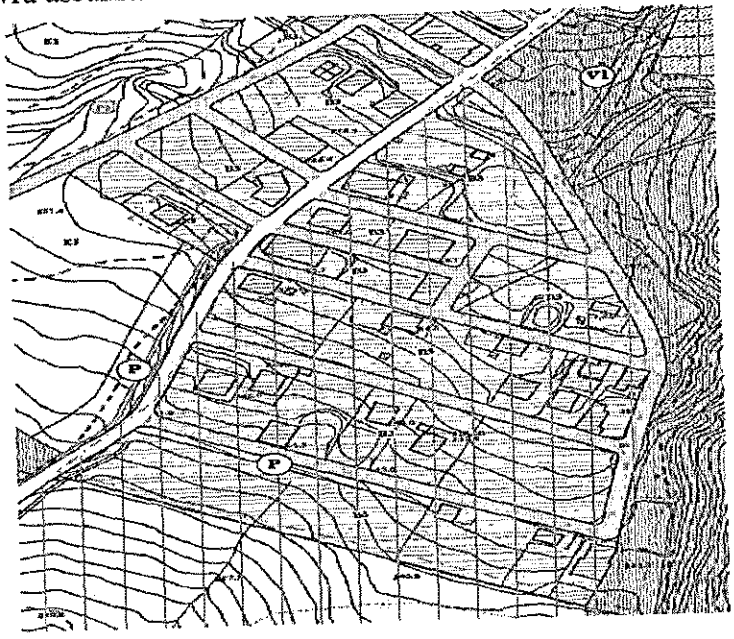

Stralcio della Tav. P/11 scala 1:2.000

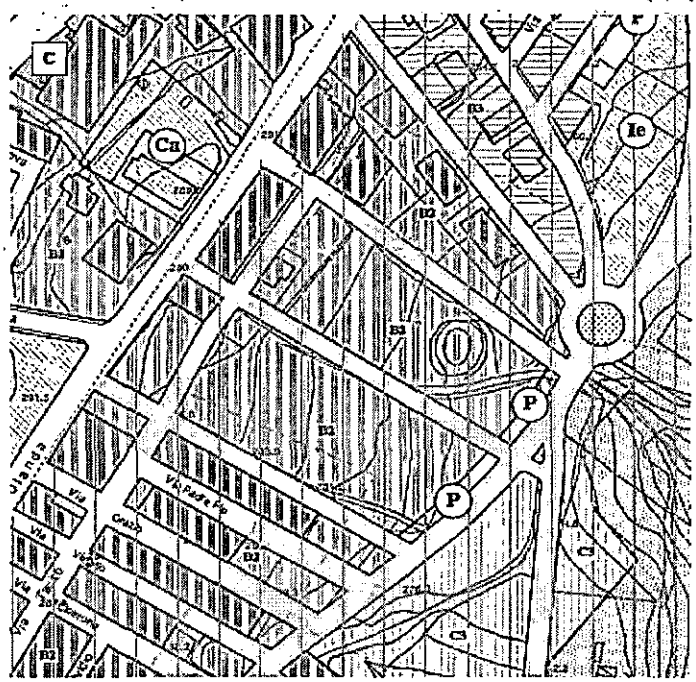

Stralcio della Tav. P/11 scala 1:2.000

e). Non si condivide la sotto-zona "B3" **come dallo stralcio della tavola del PRG come sopra rappresentata,** di previsione del progetto di P.R.G. posta a valle della Via Tacito in quanto tale area non sembra assumere le caratteristiche di zona "B", pertanto nel rilevare che tale area potrebbe definire un comparto edilizio già parzialmente edificato, si ritiene che la stessa possa assumere la destinazione della sottozona "C3" limitrofa, da attuarsi a mezzo di piani di lottizzazione con gli indici di edificabilità della stessa zona "C3".;

f) la porzione della sotto-zone "D2" come dallo stralcio della tavola del PRG come sotto rappresentata,di previsione del progetto di P.R.G. non viene condivisa, anche in riscontro al parere rilasciato dal Genio Civile di Agrigento che di seguito si riporta..... *"posta tra la SP n. 3 ed il tratto dismesso della medesima , classificata, dai geologi estensori dello studio geologico , a pericolosità geomorfologica di grado medio per presenza di fenomeni di franosità diffusa, peraltro la precisa applicazione di quanto prescritto dagli art. 29 e 46 delle N.T.A. (distanza di 30 metri da strade pubbliche e di 20 metri dai corsi d'acqua) la rendono già praticamente inedificabile".*

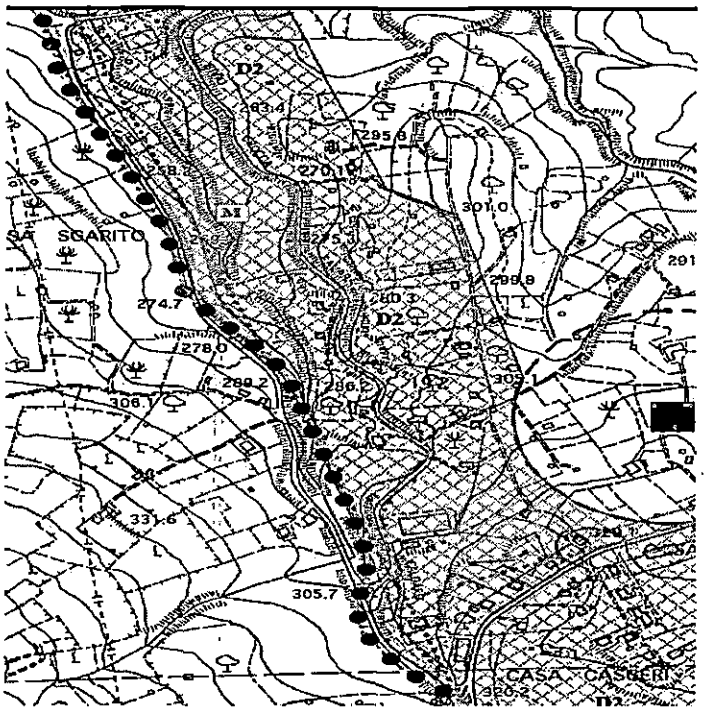

Stralcio della Tav. P/11 scala 1:2.000

g) **la sotto-zona "C3" come dallo stralcio della tavola del PRG come sotto rappresentata,** di previsione del progetto di P.R.G. posta ad Est del Viale Berlinguer, non si condivide in quanto parte della stessa ricade all'interno di aree pericolose ed a rischio geologico (P.A.I.), come rilevato dallo studio geologico del PRG, sia anche per il sovradimensionamento delle stesse aree edificabili in contrasto con il decremento attuale della popolazione, pertanto tutta l'area dovrà assumere la destinazione di verde agricolo.

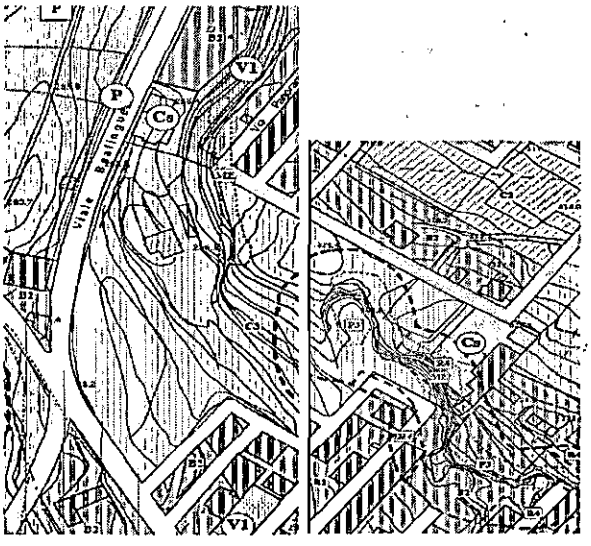

Stalcio delle Tavv. P/11 e P/12 scala 1:2000

h) non si condivide **la sotto-zona "C3"come dallo stralcio della tavola del PRG come sotto rappresentata,** di previsione del progetto di P.R.G. posta ad est del centro urbano sopra e sotto la Via Fontana degli Angeli e sopra e sottola via Pio la Torre, in considerazione del decremento della popolazione ed il sovradimensionamento delle previsioni abitative del Piano, pertanto si ritiene che tutta l'area dovrà assumere la destinazione di verde agricolo;



Tav. P/12 scala 1:2.000

Si rappresenta nel presente parere, che con Decreto del Presidente della Regione n. 286 del 18 luglio 2011, trasmesso a questo Dipartimento in data 02/08/2011 prot. n. 51242 dal Servizio 3/DRA di questo Assessorato, è stato approvato, ai sensi dell'art. 130 della L.R. n. 6 del 03/maggio 2001 il 1° **Aggiornamento "Puntuale" della C.T.R. 636080** del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Naro (068) Comune di Favara (AG). Tale Aggiornamento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti (**PRG vigente di Favara**),e vanno **ad integrare e sostituire, nelle parti modificate, a tutti gli effetti quelle del P.A.I. Approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 532 del 20 settembre 2006 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 17/11/2006.**

Per quanto sopra, considerato che il Piano è stato consegnato dai progettisti al Comune di Favara prima dell'emanazione del D.P.R.S. sopra citato, non è stato possibile modificare le tavole che vengono sotto rappresentate, nella quale sono state riportate limiti del vincolo P.A.I. di cui al D.P.R.S. n. 532 del 20/09/2006. **Tutte le modifiche dovranno essere riportate nelle tavole di Piano secondo quanto dettato dal D.P.R.S.** n. 286 del 18 luglio 2011, **dopo decreto di approvazione del P.R.G.**



Tav. P/11 scala 1:2.000

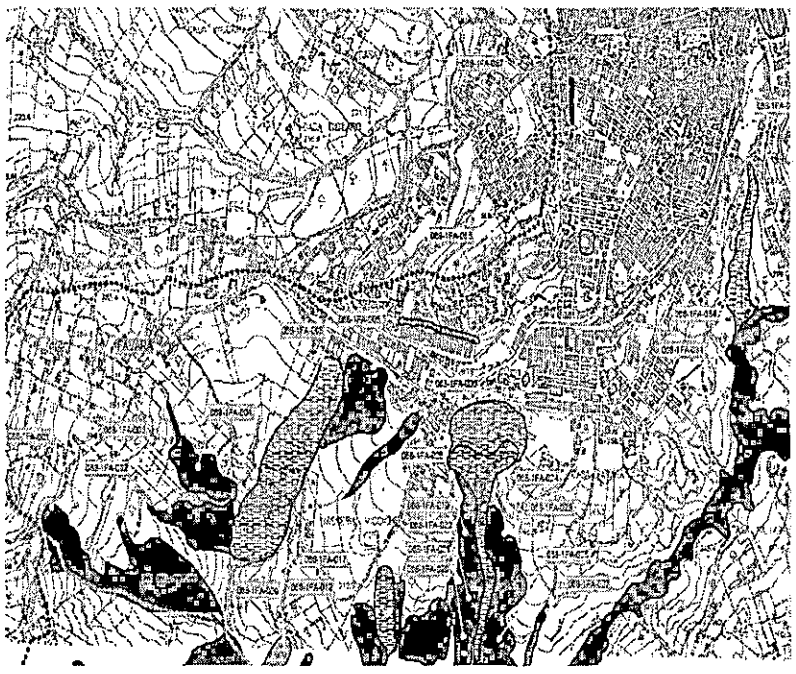

Si prescrive inoltre che le aree da sottoporre a PP.EE. dovranno essere individuate dal C.C. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione secondo quanto previsto dalla L.R. n.4/2003 art.102 comma 2;

STUDIO AGRICOLO – FORESTALE:

Dagli elaborati dello Studio Agricolo - forestale, adeguato ai contenuti della L.R.16/96 art.4 e art.10 ed alla L.R.n.13/99, dalla L.R.n.6/01 e dalla L.R. n.7/2003, emerge che sono state

effettuate tutte le indagini atte ad individuare le aree interessate dalla formazione vegetale secondo quanto previsto dal DPRS del 28/06/2000.

STUDIO GEOLOGICO:

E' stato sottoposto alla preventiva valutazione dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, che ha verificato la compatibilità geomorfologica ed ha espresso parere favorevole con le prescrizioni.elencate nello stessso parere n. 1675 rilasciato ai sensi dell'art.13 della L. n. 64/74.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Non viene condiviso in quanto l'applicazione del nuovo sistema normativo/regolamentare (L.R. n.16/2016), conduce a ritenere il Regolamento Edilizio in trattazione per gran parte superato, ponendosi in contrasto con la citata sopravvenuta normativa e come tale per quanto rilevato nei contenuti e limiti del R.E.C. adottato contestualmente al P.R.G. del Comune di Favara, trasmesso presso questo Assessorato per l'approvazione di competenza, questo Ufficio rappresenta, che si deve tuttavia rilevare, che con la L.R. n. 16 del 10 agosto 2016, la Regione ha proceduto al recepimento dinamico della maggior parte del testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia (DPR n. 380/2001) ed al recepimento con modifiche di alcuni articoli dello stesso, da rielaborare nel rispetto della stessa e delle indicazioni dettate dal citato testo unico che prevalgono sullo stesso. Nel merito si richiama in fine il contenuto dell'art. 2 della citata L.R. n.16/2016.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE:

- Non viene condivisa la norma posta nell'art. 32 (Zone "E1" - agricole) dove recita...."Per i fondi agricoli esistenti alla data delle direttive, aventi estensione inferiore ai mq 2500,00 per le esigenze della conduzione del fondo da giustificare con studio tecnico agronomico si applica un If di 0,05 mc/mq.";

- Non viene condiviso tutto l'Art. 33 – Norme per l'allocazione di campeggi e attrezzature per attività ricreative e sportive in Zto E1;

- Si prescrive inoltre che le aree da sottoporre a PP.EE. dovranno essere individuate dal C.C. entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione secondo quanto previsto dalla L.R. n.4/2003 art.102 comma 2;

- Le stesse N.T.A. dovranno essere adeguate alla luce e nel rispetto della L.R. n. 16/2016 di recepimento del D.P.R. n. 380/2001.

VIABILITA'

Viene disattesa la nuova viabilità al di fuori del centro abitato, con esclusione della prevista strada di collegamento (Circonvallazione) che collega la via Che Guevara e la via Berlinguer.

Viene inolttre disattesa la nuova viabilità all'interno delle zone "C" non condivise da questo Ufficio

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

Con D.A. n. 193 del 04/07/2017 questo Assessorato ha espresso parere motivato favorevole con prescrizioni al processo di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il progetto *del Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento edilizio , Relazione Geologica e Studio Agricolo-Forestale, del Comune di Favara (AG),*corredato dal Parere n. 68/2017, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali durante la seduta del 07/06/2017, facente

parte integrante dello stesso Decreto. Con lo stesso sono stati forniti degli indirizzi di carattere generale, da perseguire per ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici derivanti da interventi connessi al PRG. Con tali indirizzi ed indicazioni, che non incidono sulla zonizzazione generale ma assumono valore di prescrizione sulle norme d'attuazione, prevalgono sulle stesse ed, in quanto condivisi, devono essere considerati facenti parte delle norme attuative e del regolamento edilizio

PARERE

Per quanto sopra esposto, questa Unità Operativa 2.3 del Servizio 2/DRU, è del parere che il Piano Regolatore Generale del Comune di Favara (AG), con annesso R.E. adottato con deliberazione del Commissario ad acta n. 13 del 26/02/2015, sia meritevole di approvazione nei termini, alle condizioni e con le prescrizioni sopra riportate.

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 106 del 20 novembre 2018, trasmesso a questo Servizio 2/DRU con nota prot. n. 20012 del 20/11/2018, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere.

Sentita nel corso della seduta del 12/9/2018 l'Amministrazione comunale che ha illustrato obiettivi, finalità e contenuti della variante Generale del Piano Regolatore Generale.

Valutato il contenuto della proposta dell'Ufficio.

Sentiti i relatori che, a seguito di sopralluogo del 29/10/2018 e lavori di commissione del 14/11/2018, in data odierna hanno illustrato il Piano manifestando l'orientamento di condividere la proposta dell'Ufficio, parte integrante del presente voto, apportando alla stessa alcune modifiche, precisazioni ed integrazioni che di seguito si rassegnano:

Studio agricolo forestale

Il Dott. Agr. componente di questo CRU, Riccardo Perricone, ha effettuato una verifica delle aree censite nello studio agricolo forestale come boschi tramite piattaforma "Google Earth pro", oltre ad effettuare un raffronto con le aree censite come boschi nella Carta Forestale Regionale rilevabile nel portale S.I.F. Da tale analisi è emersa una rispondenza tra la cartografia dell'Inventario forestale e quanto riportato nello S.A.F.

Studio geologico

Il Dott. Geologo componente di questo CRU, Gianvito Graziano non ha formulato eccezioni sullo studio geologico allegato al Piano regolatore

Zonizzazione

In linea generale si reputano coerenti le valutazioni dell'U.O.2.3/DRU in ordine alla zonizzazione del piano con le precisazioni, modifiche e prescrizioni che di seguito si rassegnano:

Zone A2 in caso di discordanza tra la perimetrazione del centro storico nel PRG in esame e quella presente nel piano paesaggistico adottato, prevarrà l'inviluppo delle due perimetrazioni, e tutte le aree ricomprese assumeranno la destinazione di ZTO A2 .

Zona B2 *posta tra la via Mattarella e le vie Moro e Kennedy* si condivide e conferma il parere dell'ufficio, tuttavia, a parziale modifica ed integrazione, si rileva che la zona non ha i requisiti di Zona B ai sensi del D.M. 1444/68. Pertanto mantengono la destinazione di zona B satura esclusivamente gli immobili già dotati di legittimo titolo edificatorio in

fregio al Viale A. Moro ed alla Via Mattarella comprensivi di lotto di propria pertinenza, mentre, nella considerazione della giacitura acclive interna al perimetro urbano, le restanti porzioni assumono la destinazione di **verde attrezzato V1** normato dall'art. 39 quale servizio conformativo;

Sotto-zone B3 nelle vicinanza della "*Via Tacito*" si condivide il parere dell'ufficio, mentre nelle vicinanza della "*Masseria Micciché*" ed a sud della Via Sambuca di Sicilia, a parziale modifica, non si condivide la classificazione di zona B3 assegnata a tutte le zone *<già oggetto di stralcio, in attesa di ristudio ai sensi del D.A. del 18/07/1987 di approvazione del precedente PRG>*, non avendone le caratteristiche ai sensi del D.M. 1444/68; le stesse assumono, pertanto, la destinazione di Zona E "Verde Agricolo", compresa la viabilità ad esse relativa;

in ogni caso, per **tutte le zone classificate B2 e B3**, comprensive dei relativi servizi, in adiacenza a viabilità contraddistinta dal colore giallo, si prescrive che sia verificata la sussistenza delle caratteristiche per tali zone prevista dal D.M. 1444/68, a prescindere dalla previsione di nuova viabilità, in assenza delle quali, queste assumeranno la destinazione di zona C2 con eliminazione della viabilità di progetto interna. Infine, sia verificata la legittimità dell'edilizia esistente.

Sotto-Zone C3 tra *Viale Progresso e Via Mattarella* si condivide il parere dell'ufficio, con la motivazione della morfologia molto acclive, comprese le zone a servizi (**Sm** e **P**); pertanto, nella considerazione della giacitura acclive interna al perimetro urbano, dette zone assumono la destinazione di **verde attrezzato V1** normato dall'art. 39 quale servizio conformativo. Inoltre, ove esistessero interventi a tutt'oggi legittimamente vigenti, si onera l'Amministrazione Comunale, in un'oggettiva valutazione tra l'interesse privato consolidato e l'interesse pubblico nascente, a rappresentarne, in sede di controdeduzioni, l'eventuale necessità di mantenimento, giustificandolo; per le **sotto-zone C3** ad Est di *"Viale Berlinguer"* si condivide il parere dell'ufficio, assegnando tuttavia all'area la destinazione **verde attrezzato V1** in luogo di verde agricolo, per quelle ad Est di *"Via Fontana degli Angeli"* si conferma il parere dell'ufficio;

Sotto-Zona C4 in vicinanza della "*Masseria Micciché*" si condivide il parere dell'ufficio;

Sotto-zone D2 si condivide il parere dell'ufficio che richiama le valutazioni del Genio Civile, prevedendo pertanto lo stralcio di tutta la *zona D2 posta a Nord della SP 13* nel margine nord del centro urbano a cui viene attribuita la destinazione **Verde Agricolo Zona E**. Inoltre la commissione non condivide l'intera zona D2, ivi compresa la porzione a sud della SP 13, sia per ragioni dimensionali che per la presenza di colture specializzate, pertanto la destinazione a Verde agricolo Zona E si intende estesa a tutta la zona D2 posta a nord del centro urbano. Nella zona D2 *in adiacenza all'A.S.I. di Agrigento a sud della S.S. 189 della "Valle del Platani"*, si condivide parzialmente la destinazione per una fascia della larghezza di 300 m dall'asse viario. La rimanente parte, compresa la viabilità di progetto, assume la destinazione di Verde Agricolo Zona E.

Norme Tecniche di Attuazione:

In linea generale si reputano coerenti le valutazioni dell'U.O.2.3/DRU in ordine alle NTA del piano con le precisazioni, modifiche e prescrizioni che di seguito si rassegnano:

- **Art. 32** - il parere dell'Ufficio viene così accolto e integrato: «Non viene condivisa la norma posta al comma 7 dell'art. 32 (Zone "E1" - agricole) dove recita: *"... Per i fondi agricoli esistenti alla data delle direttive, aventi estensione inferiore ai mq 2500,00 per le esigenze della conduzione del fondo da giustificare con studio tecnico agronomico si applica un If di 0,05 mc/mq."*.
  Allo stesso modo, nel medesimo comma 7, non viene condivisa la seguente indicazione normativa: *"... I terreni ricadenti in queste fasce sono utilizzati per il computo del dimensionamento delle costruzioni agricole, ma non possono essere edificati."*
  ed ancora
  "In Zto E1 è possibile sviluppare iniziative turistico anche con finalità ricettive. Qualora venga intrapresa una iniziativa turistica è sempre possibile destinare a funzioni di ricettività, di ristorazione e di servizi complementari a tali attività godendo di un incremento della cubatura pari al 30% della cubatura esistente.";
- **Art. 33** - Si condivide il parere dell'Ufficio: "Non viene condiviso tutto l'Art. 33 - Norme per l'allocazione di campeggi e attrezzature per attività ricreative e sportive in Zto E1";

Si condividono, inoltre, le seguenti prescrizioni dell'Ufficio:

- Le aree da sottoporre a PP.EE. dovranno essere individuate dal C.C. entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione secondo quanto previsto dalla L.R. n.4/2003 art.102 comma 2;
- Le stesse N.T.A. ed il Regolamento Edilizio Comunale dovranno essere adeguati alla luce e nel rispetto della L.R. n. 16/2016 di recepimento del D.P.R. n. 380/2001.

Viabilità:

La nuova viabilità di previsione, al di fuori del perimetro del centro abitato, definito in osservanza al codice della strada, sia confermata solo in presenza di tracciato esistente ed ampi volumi di traffico che ne giustifichino il mantenimento nel piano.

Inoltre, è onerata l'amministrazione, in sede di controdeduzione, di individuare univocamente la viabilità esistente, quella oggetto di completamento e quella di nuova previsione. In assenza di tale adempimento, la viabilità indifferentemente indicata in giallo sarà oggetto di stralcio.

Alla luce del presente voto ed in considerazione delle esigue verifiche di accompagnamento al piano si prescrive la riverifica degli standard minimi ex D.M. 1444/68 nonché la completa ed esaustiva graficizzazione di tutti i perimetri dei piani attuativi convenzionati, in corso di validità.

Osservazioni/opposizioni.

Le osservazioni e opposizioni presentate avverso al piano sono decise in conformità alla proposta di parere n. 29/2018 dell'U.O. 2.3/DRU ad eccezione di quelle che interessano previsioni oggetto di prescrizioni del presente voto e che pertanto risultano superate dalle stesse.

Ove non diversamente prescritto il riferimento alle Zone E nel parere sulle osservazioni dell'Ufficio deve intendersi come zone E1

Per le rimanenti si determina come di seguito in riferimento alla numerazione di cui al parere dell'Ufficio:

OSSERVAZIONE n°	Ditta	Esito	Zona Assegnata
3	Lo Porto Maria	NON Accolta	E1
9	Volpe Domenico	NON Accolta	E1
10	Volpe Carmelo	NON Accolta	E1
11	Volpe Carmela	NON Accolta	E1
12	Volpe Antonietta	NON Accolta	E1
13	Volpe Francesco	NON Accolta	E1
16	Puccio Giuseppa	NON Accolta	E1
20	Baio Rosalba	NON Accolta	
21	Morreale Francesca	NON Accolta	
32	Barbera Grazia	NON Accolta	
33	Costanza Maria	NON Accolta	
34	Volpe Giuseppa	NON Accolta	
36	Agliata Angelo	NON Accolta	
40	Pullara Francesco	NON Accolta	Per continuità viaria
74	Bosco Nino	NON Accolta	No x standard
75	Bosco Giovanni	NON Accolta	
76	Bosco Angela	NON Accolta	
90	Quaranta Angela	NON Accolta	Per continuità viaria
98	Giancani Massimo	NON Accolta	

Per le osservazioni fuori termini si condivide il parere dell'Ufficio

Per tutto quanto sopra ritenuto e considerato il Consiglio, in parziale coerenza alla

condivisa proposta di parere n. 29/U.O.2.3/S2/DRU del 25/7/2018, che costituisce parte integrante del presente voto, è del

Parere

che il Piano Regolatore Generale del Comune di Favara (AG), adottato con deliberazione commissariale n. 13 del 26/2/2015, escluso il regolamento edilizio, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni nei termini dei superiori considerata ed alle condizioni contenute nei prescritti preventivi pareri resi dagli Enti preposti sul medesimo piano.

VISTA la nota dirigenziale prot. n. 20075 del 21/11/2018 con la quale il comune di Favara (AG) è stato invitato all'adozione delle proprie controdeduzioni di cui al condiviso voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 106 del 20/11/2018, reso in conformità al parere n. 29 del 25/07/2018 dell'U.O.S2.3 del Servizio 2/DRU, a mezzo delibera consiliare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della medesima nota, previste dal comma 6 dell'art. 4 della L.R. 71/78, specificando inoltre che decorso tale termine senza che il Comune abbia provveduto in merito, questo Assessorato, ai sensi del comma 8 della medesima norma sopra citata, provvederà all'emanazione del decreto di approvazione intendendo accettate tutte le modifiche proposte.

VISTA la nota comunale prot. n.61115 del 20/12/2018 (ns. prot. n. 22106 del 21/12/2018), con la quale il Comune di Favara ha trasmesso entro i termini sopra citati, la deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 18/12/2018 avente ad oggetto.....-"***Approvazione I° Controdeduzione dell'Ufficio Tecnico Comunale***"; e n. 76 del 19/12/2018 avente ad oggetto....." **Approvazione di tutte le controdeduzioni Rimanenti",** ed inoltre ha trasmesso con la stessa nota degli elaborati tecnici di visualizzazioni come di seguito riportati:

- Elaborato: Controdeduzioni al voto del C.R.U. e documentazione fotografica con stralci planimetrici;
- Elaborato: Controdeduzioni al voto del C.R.U. Visualizzazioni: della viabilità esistente, di completamento, di progetto e dei piani esecutivi operanti. **Tavola P/6**;
- Elaborato: Controdeduzioni al voto del C.R.U. Visualizzazioni: della viabilità esistente, di completamento, di progetto e dei piani esecutivi operanti .**Tavola P/8**;
- Elaborato: Controdeduzioni al voto del C.RU. Visualizzazioni: della viabilità esistente, di completamento, di progetto e dei piani esecutivi operanti. **Tavola P/9**;
- Elaborato: Controdeduzioni al voto del C.RU. Visualizzazioni: della viabilità esistente, di completamento, di progetto e dei piani esecutivi operanti. **Tavola P/11**;
- Elaborato: Controdeduzioni al voto del C.R.U. Visualizzazioni: della viabilità esistente, di completamento, di progetto e dei piani esecutivi operanti. **Tavola P/12**;

VISTA la nota prot. n. 110 del 04/01/2019, con la quale il Servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 02 del 03/01/2019, resa ai sensi dell'art.68 della L.R.10/99, sulle controdeduzioni al Voto CRU n. 106 del 20/11/2018 ed al parere d'Ufficio n. 29 del 25/07/2018 valutati dall'U.T.C. ed approvate con le deliberazioni del Consiglio Comunale

n.73 del 18/12/2018 avente ad oggetto.....-"***Approvazione I° Controdeduzione dell'Ufficio Tecnico Comunale***"; e n. 76 del 19/12/2018 avente ad oggetto....." **Approvazione di tutte le controdeduzioni Rimanenti"** , che di seguito parzialmente si trascrive:
<<...*Omissis*...

RILEVATO che il Consiglio Comunale con le sopra citate deliberazioni ha approvato le controdeduzioni proposte dall'Ufficio Tecnico Comunale ai rilievi e alle considerazioni e prescrizioni contenuti nel parere reso da questo Ufficio n. 29 del 25/07/2018 che dal Voto n.106 del 20/11/2018 reso dal C.R.U., ritenendo allo stesso di non controdedurre i punti sui quali lo stesso ritiene che le prescrizioni assessoriali debbano essere condivisi;

RITENUTO che questo Ufficio possa valutare le controdeduzioni al voto CRU ed al parere d'Ufficio sopra citati, poste in essere con le deliberazioni comunali sopra citate, rimandando alla decisione del Consiglio Regionale dell'Urbanistica per le valutazioni di competenza;

Pertanto, si rappresenta quanto formulato dal Comune di Favara con le segue controdeduzioni:

1) **–ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B2, B3 E C3 (pag. 2 del VOTO CRU)**

Il voto del C.RU. condivide e conferma il parere dell'Ufficio n. 29 del 25/07/2018 e fa presente che la zto "B2" posta tra la via Mattarella e le vie Moro e Kennedy non ha i requisiti ai sensi del D.M. 1444/68, determinando il mantenimento della destinazione di zto B satura esclusivamente per gli immobili, già dotati di legittimo titolo, in fregio al viale Moro e alla via Mattarella comprensivi del lotto di pertinenza, mentre per le zto "B3" nelle vicinanze della Masseria Micciché ed a sud della via Sambuca non viene condivisa la classificazione "B3" di tutte le zone già oggetto di stralcio in attesa di ristudio ai sensi del *"D.A. del 18/807/1987 di approvazione del precedente PRG"* assegnando a queste la destinazione di zto "E" Verde agricolo.

Inoltre per tutte le zto "B2" e "B3" in adiacenza alla viabilità contraddistinta in giallo (progetto e potenziamento) viene prescritta la verifica della legittimità dell'edilizia esistente e della sussistenza dei requisiti minimi ai sensi del D.M. 1444/1968, in assenza dei quali assumeranno la destinazione di zto "C2", con eliminazione della viabilità di progetto interna.

Per le sottozone "C3" tra viale Progresso e Via Mattarella il voto del C.R.U. condivide il parere d'Ufficio sulla morfologia molto acclive (compresi i servizi Sm e P) assegnando la destinazione di Verde attrezzato V1. Per le sottozone C3 a est di viale Berlinguer il CRU condivide il parere d'Ufficio per le quali si assegna la destinazione di Verde Attrezzato "V1".

Controdeduzioni Comunali al voto del C.R.U.

Relativamente alle zto "B2" e "B3" si osserva la necessità della riconferma delle zto B del PRG approvato con D.A. n. 973 del 18/07/1987 al fine di una giusta perequazione per i cittadini che hanno visto da tempo consolidato un diritto e che probabilmente hanno investito risorse economiche in suddette aree.

La trasformazione delle zto "B" e delle zto "C", discendenti dal precedente PRG, in Verde attrezzato "V1" o in zto "E" implicherebbe un danno economico per il ridotto ingresso dei relativi oneri e tributi nelle casse del Comune, che al momento si trova in stato di dissesto finanziario giusta delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 23/11/2016 e che solamente nel mese di novembre del corrente anno con delibera della Giunta municipale n. 95 del 08/11/2018 ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato per essere sottoposto alla successiva approvazione del Consiglio Comunale e successivamente del Ministero dell'Interno.

Pertanto la trasformazione delle aree edificabili, del PRG approvato con D.A. n. 973 del 18/07/1987, e riconfermate dal PRG adottato del Commissario ad Acta n. 13 del 26/02/2015 in zto a Verde attrezzato "V1" ed "E" implicherebbe una revisione del bilancio stabilmente riequilibrato, con gravi conseguenze per le finanze comunali che allo stato attuale non prevedono e non possono prevedere, a causa del dissesto, fondi per le *indennità di esproprio*.

Per quanto riguarda le verifiche per tutte le zone B2 e B3, si rileva che le stesse sono costituite da edifici realizzati con regolari concessioni edilizie, concessioni edilizie rilasciate ai sensi e per gli effetti della L. 47/85 e s.m.i. e di edifici con concessioni edilizia in sanatoria in fase di istruttoria e/o di rilascio.

Per la verifica della sussistenza delle caratteristiche del D.M. 1444/68 si evidenzia che le zone B2 e B3 sono dotate delle urbanizzazioni primarie e che nel complesso i parametri del 12,5% della superficie coperta e della densità di 1,5 mc/mq risultano essere verificati. Si fa rilevare che tali zone territoriali risultano già classificate come zone B2 e B3 nel P.R.G. approvato con D.A. n. 973/87 con l'integrazione come zone B, per omogeneità, di aree residuali derivanti dalla redazione del nuovo P.R.G..

In ultimo si fa rilevare che dalla data di redazione alla data di adozione del nuovo P.R.G. sono state rilasciate n. 533 CONCESSIONI EDILIZIE ed alla data odierna risultano essere 1061, i cui relativi nuovi edifici non trovano visualizzazione nelle planimetrie del PRG adottato.

Valutazione d'Ufficio del punto 1) delle Controdeduzioni

Per la ZTO **"B2"** posta al di sopra della strada di previsione tra la via Mattarella e le vie Moro e Kennedy, si ribadisce con il presente parere che la zto "B2" non ha i requisiti ai *sensi del D.M. 1444/68, determinando il mantenimento della destinazione di zto B* satura esclusivamente per gli immobili, già dotati di legittimo titolo, in fregio al viale Moro e alla via Mattarella comprensivi del lotto di pertinenza, si condivide pertanto il parere espresso dal C.R.U. con il voto n. 106 del 20/11/2018;

Per la sotto-zona indicata **"B3"** nelle vicinanze della "Via Tacito" si rileva che tale zto erroneamente è stata indicata sia nel parere d'Ufficio che con il voto CRU come zto "B3" invece di zto "B2" come indicata nelle tavole di progetto del PRG, pertanto deve intendersi indicata come zto **"B2".** Comunque per tale zto "B2" si condivide il voto del CRU.

Per la zona "B2" posta a nord del campo sportivo, si condivide esclusivamente tale zto la perimetrazione dell'area dove ricadono gli immobili esistenti già dotati di legittimo titolo, non si condivide la rimanente destinazione di zto "B2"in quanto una porzione della stessa zona ricade in area di cui all'art. 2 della L.R. n. 71/78 e la maggior parte non ha i requisiti ai sensi del D.M. 1444/68. Pertanto le suddette aree non condivise assumono la destinazione di Verde agricolo "E".

Per la sottozona "B3" posta nelle vicinanze della "Masseria Micciché" come sotto evidenziata nella foto aerea da Google, si condivide parzialmente il parere del CRU, comunque tale zto essendo già oggetto di stralcio in attesa di ristudio ai sensi del "*D.A. del 18/807/1987 di approvazione del precedente PRG"* questo Ufficio ritiene, visto una consolidata edificazione dell'area in ordine sparso, di classificarla come zto "C4" *Nuovi insediamenti residenziali con orto,* dell'area dove ricadono gli immobili esistenti già dotati di legittimo titolo. **Si rimanda alla decisione di codesto Consiglio per le valutazioni di competenza;**

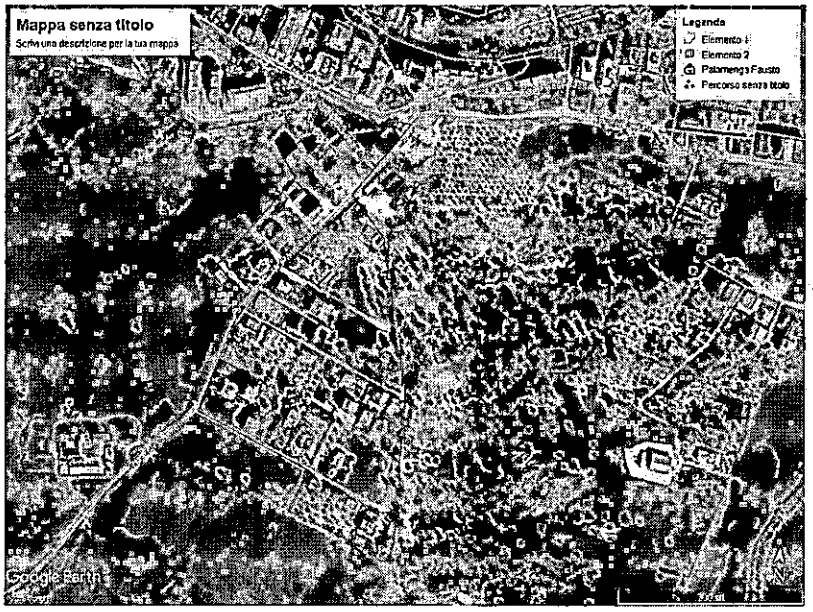

Vedi la TAV P/11 scala 1:2.000

Comunque per tutte le sotto-zone classificate **B2 e B3** comprensive dei relativi servizi, in adiacenza a viabilità contraddistinta dal colore giallo (esistente) si condivide il parere espresso dal CRU con il voto n. 106 del 20/11/2018 ritenendo di confermare la destinazione in presenza dei requisiti del DM 1444 e di chiusura del tessuto urbano;

2) – **SOTTOZONA C4** in vicinanza della "Masseria Micciché" si condivide il parere dell'Ufficio *(pag. 2 del voto C.R.U.)*

Il parere dell'Ufficio recita : non si condivide la sottozona C4 di previsione (come sotto rappresentata dallo stralcio della tavola del P.R.G.) posta nelle vicinanze della "Masseria Micciché" e limitrofa alla Z.T.O. D2, compresa della previsione della viabilità, in quanto tali sottozone risultano sovradimensionate, pertanto tale zona dovrà assumere la destinazione di verde agricolo"

Controdeduzioni Comunali

Si ritiene che dette zone vadano mantenute in quanto gli indici di edificabilità bassi consentirebbero la realizzazione " dell'abitazione isolata, o le abitazioni monofamiliare a schiera con la disponibilità di verde nelle aree di pertinenza delle abitazioni" così come indicato nelle direttive del Consiglio Comunale per la redazione del P.R.G. *(delibera n. 47 del 24/05/2004).*

Valutazione d'Ufficio del punto 2) delle Controdeduzioni

Si condivide il parere reso dal C.R.U. inerente alla sotto-zona "C4" –

Per tutte le zone C** di Piano la relativa viabilità di progetto indicata deve intendersi come indicativa per la redazione dei piani attuativi. **Pertanto si rimanda alla decisione di codesto Consiglio per le valutazioni di competenza.

3) – **ZONE TERRITORIALI OMOGENEE D2** a nord e sud della SP 13 (pag. 2 del voto C.R.U.)

Il voto del C.R.U. condividendo il parere d'Ufficio prevede lo stralcio di tutte la zto "D2" posta a nord della S.P. n.13 nel margine del centro urbano e a sud della S.P. n.13 per ragioni dimensionali e per l'esistenza di colture specializzate alle quali viene attribuita la destinazione di Verde agricolo "E". Inoltre per le zto "D2" poste in adiacenza all'A.S.I. di Agrigento a sud della S.S. n 189 della Valle del Platani condivide la destinazione per una fascia della larghezza di di 300 metri dall'asse viario facendo assumere alla restante parte la destinazione di Verde agricolo "E".

Controdeduzioni Comunali

Si ritiene che parte della zto "D2" poste a nord e sud della S.P. n. 13 vadano confermate in quanto nell'area insistono varie attività produttive , commerciali, artigianali, professionali e di produzione di energia (vedi documentazione allegata).

Detta area rivista nella sua estensione in conformità al parere dell'Ufficio del Genio Civile riducendo la parte posta a nord della strada provinciale n.13 e confermando le attività esistenti.

Per la parte restante, dove già insistono le attività produttive di seguito documentate, si propone di prescrivere, in sede di redazione del piano particolareggiato, l'esclusione dalla zto D2 delle aree in cui insistono colture pregiate e la loro conseguente destinazione a zto E1.

Relativamente alla zona D2 di contrada San Benedetto al fine di evitare una ulteriore strada di penetrazione si propone la rivisitazione della perimetrazione come da stralcio allegato, riducendo l'area D2 alla porzione limitrofa la strada provinciale n. 3 Favara-Aragona e al primo tratto della strada comunale esistente.

Valutazione d'Ufficio del punto 3) delle Controdeduzioni

Si condivide parzialmente la controdeduzione del Comune, ritenendo che gli edifici esistenti in zto "D2" del PRG, con destinazione artigianale,commerciali, professionali già dotati di legittimo titolo edificatorio per le attività poste in essere comprese delle proprie aree di pertinenza ricadenti nelle zone di "Casa Casceri", "Casa Mendola" ubicate a sud della S.P. n. 13 e ad Este della S.P.n. 3 possono essere condivise come zone "D2" puntuali, la restante area assume la destinazione di Verde agricolo "E". Si condivide la zto "D2" proposta dal Comune di nuova perimetrazione a Sud-Est della S.S. n. 189 della Valle del Platani, così come rappresentata nell'elaborato allegato alle proposte di controdeduzioni al voto del C.R.U. dall'U.T.C. di Favara. **Si rimanda alla decisione di codesto Consiglio per le valutazioni di competenza;**

4) – **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO EDILIZIO** (pag. 2, 3 e 4 del VOTO CRU)

Nel voto del C.R.U. non viene condivisa la norma posta al 7 comma dell'art. 32 riguardante l'indice fondiario di If 0,05 mc/mq. e la possibilità di sviluppare iniziative turistiche anche con finalità ricettive consentendo per tali attività un incremento pari al 30% della cubatura esistente. Inoltre condividendo il parere d'Ufficio il C.R.U. non condivide tutto l'Art. 33 sulle "Norme per l'allocazione di campeggi e attrezzature per attività ricreative e sportive in zto "E1".

Controdeduzioni Comunali

Relativamente all'Art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione si richiede la possibilità di mantenere l'allocazione di campeggi con l'indice di edificabilità di 0,03 mc/mq. anziché 0,06 mc/mq. previsti dal nuovo PRG adottato nel rispetto dei parametri della L.R. 14 marzo 1982 che disciplina i complessi ricettivi all'area aperta.

Relativamente al parere sul Regolamento Edilizio si ritiene che vada approvato in quanto l'eventuale non approvazione da parte dell'ARTA implicherebbe l'applicazione del vecchio Regolamento Edilizio approvato con D.A. 973 del 18/07/1987 nettamente in contrasto con le attuali norme, essendo fermo alle norme in vigore nel 1983, mentre il Regolamento Edilizio adottato è conforme alle normative in vigore all'anno 2011.

Valutazione d'Ufficio del punto 4) delle Controdeduzioni

Per il punto 4 delle controdeduzioni, si condivide il voto del C.R.U.. Inoltre si evidenzi che le aree da destinare a campeggio dovranno essere indicate nel progetto del PRG, o realizzate con successiva variante urbanistica con *"destinazione a campeggio"*, vedi art. 2,comma 2 della L.R. n. 14 del 13/04/1982. **Si rimanda alla decisione di codesto Consiglio per le valutazioni di competenza;**

5) – **VIABILITA' (pag. 3 del voto del C.R.U.)**

Il C.R.U. relativamente alla nuova viabilità di previsione al di fuori del perimetro del centro abitato determina che sia confermata solo in presenza di tracciato esistente e di ampi volumi di traffico che ne giustifichino il mantenimento nel piano. Inoltre richiede

all'amministrazione in sede di controdeduzione di individuare univocamente la viabilità esistente, quella di completamento e quella di nuova previsione, in assenza della quale la viabilità indicata in giallo sarà stralciata.

Controdeduzioni Comunali

Con riferimento alla viabilità al di fuori del centro abitato si fa rilevare che essa mira all'alleggerimento del traffico veicolare proveniente dalla strada statale n. 115 Palma di Montechiaro-Villaggio Mosè di Agrigento e proveniente dalle strade provinciali che collegano il centro urbano di Favara con il capoluogo di provincia. La stessa mira a trasferire il traffico veicolare pesante alla zona nord del centro di Favara collegata con la strada statale n. 189 Palermo-Agrigento e la strada statale n. 640, bypassando il centro urbano, le aree produttive e l'ospedale di Agrigento.

Alla presente per come richiesto nel voto C.R.U. si allega la planimetria con l'individuazione univoca della viabilità esistente, della viabilità di completamento e della viabilità di nuova previsione.

Valutazione d'Ufficio del punto 5) delle Controdeduzioni

Si condivide parzialmente la controdeduzione del Comune in quanto ritiene di importanza primaria la realizzazione di alcune arterie stradali per alleggerire il traffico veicolare all'interno del centro abitato, inoltre sono state indicate nelle tavole del P.R.G. P/6, P/8, P/9, P/11, e P/12 di "***Visualizzazioni:*** *della viabilità esistente, di completamento, di progetto e dei piani esecutivi operanti*", trasmesse con la nota prot. n. 61115 del 20/12/2018. Non si condivide invece tutta la viabilità di progetto ricadente all'interno di zto (B, C e D) non condivise già dal voto C.R.U. **Si rimanda alla decisione di codesto Consiglio per le valutazioni di competenza;**

6) **STANDARD URBANISTICI** *(pag. 3 del voto del C.R.U.)*

Il C.R.U. alla luce del voto in considerazione delle esigue verifiche di accompagnamento al piano prescrive la riverifica degli standard minimi ex DM 1444/1968 nonché la completa graficizzazione di tutti i perimetri dei piani attuativi in corso di validità.

Controdeduzioni Comunali

Per quanto riguarda la riverifica degli standard D.M. 1444/1968 si rileva che gli stessi sono già stati ampliamente verificati in sede di stesura del Piano, come evidenzia il Dirigente del U.O. 2.3 (Urbanistica) dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente sottolineando la misura di 22,1 mq/ab superiore al prescritto 18 mq/ab (vedasi pag. 73 e 75 del parere n. 29 del 25/07/2018 allegato al voto del C.R.U.).

Relativamente alla graficizzazione di tutti i parametri dei piani attuativi in corso di validità, si fa presente che sono già riportati nel PRG col tratteggio blu (tratto seguito da due punti) ad esclusione del P.d.L. della Ditta S4 (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28/06/2012 con convenzione stipulata in data 07/05/2013 successiva alla redazione del nuovo PRG trasmesso al Genio Civile l'11/04/2011) e del

P.d.L. Ecocasa (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 05/04/2012 con convenzione stipulata in data 19/06/2012) che verranno inserite nella medesima planimetria riportante l'individuazione univoca della viabilità esistente, di completamento e di nuova previsione.

Valutazione d'Ufficio del punto 6) delle Controdeduzioni

Questo Ufficio condivide le controdeduzioni espresse dal Comune. **Si rimanda alla decisione di codesto Consiglio per le valutazioni di competenza;**

7) – **OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI (pag. 3 e 4 del voto del C.R.U.)**

Nel voto del C.R.U. le osservazioni e opposizioni presentate avverse al piano sono state decise in conformità alla proposta di parere n. 29/2018 dell'U.O. 2.3/DRU ad eccezione di quelle che interessano previsioni oggetto di prescrizioni riguardanti lo stesso voto e che risultano essere superate dalle stesse, determinando che, dove non diversamente prescritto, il riferimento alle zone "E" nel parere sulle osservazioni dell'Ufficio deve intendersi come zone "E1".

Controdeduzioni Comunali

Per quanto attiene le osservazioni e opposizioni si reitera quanto già espresso in sede di controdeduzioni.

Valutazione d'Ufficio del punto 7) delle Controdeduzioni

Si condivide quanto espresso nel voto del C.R.U. **Si rimanda alla decisione di codesto Consiglio per le valutazioni di competenza;**

PARERE

Per quanto sopra, questo Servizio 2/D.R.U. ritiene di accogliere parzialmente alcune controdeduzioni poste in essere dal Comune di Favara (AG), pertanto e del parere che il P.R.G. possa essere approvato alla luce del parere n. 29 del 25/07/2018 reso dall' U.O. 2.3 di questo Servizio 2/DRU e del voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 106 del 20 novembre 2018 e del presente parere.

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 109 del 09/01/2019, trasmesso a questo Servizio 2/DRU con nota prot. n.501 del 09/01/2019 che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Visti gli Atti ed elaborati allegati a tali controdeduzioni in uno alle citate delibere;

Sentiti i relatori che hanno illustrato le controdeduzioni del Comune e la proposta di parere dell'Ufficio

Considerato che nel corso della discussione il Consiglio ha ritenuto di condividere integralmente la proposta di parere dell'ufficio n.2 del 03/01/2019, che forma parte integrante del presente voto.

Per tutto quanto sopra il Consiglio, in adesione e integrale condivisione della proposta di parere n. 2 del 3/1/2019 dell'Ufficio è del

Parere

che il P.R.G. del Comune di Favara, adottato con delibera Commissariale n. 13 del 26/02/2015, sia meritevole di approvazione con gli stralci, modifiche e prescrizioni di cui alle proposte dell'Ufficio in premessa citate e del voto CRU n.106 del 20/11/2018 con le precisazioni ed integrazioni sopra riportate nonchè alle prescrizioni di cui al parere motivato VAS e del parere dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento che formano parte integrante del presente voto.

RITENUTO di potere condividere i sopracitati pareri resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n. 106 del 20 novembre 2018 e n. 109 del 09 gennaio 2019, assunti rispettivamente con riferimento alle proposte dell'U.O. 2.3 del Servizio 2/DRU n. 29 del 25 luglio 2018 e dal Servizio2/DRU n. 02 del 03 gennaio 2019;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

D E C R E T A

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n. 106 del 20/11/2018 e n. 109 del 09/01/2019, nonché alle modifiche, prescrizioni e indicazioni di cui ai pareri degli Uffici in premessa citati, è approvata la revisione del Piano Regolatore Generale del Comune di Favara (AG), adottata con deliberazione n. 13 del 26/02/2015 dal Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale;

ART.2) Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n. 106 del 20 novembre 2018 e n. 109 del 09 gennaio 2019;

ART.3) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Delibera del Commissario ad acta n. 13 del 26/02/2015 di adozione del P.R.G.;
2. Proposta di parere n. 29 del 25/07/2018 resa dall'U.O. 2.3 del Serv. 2/DRU ;
3. Parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 106 del 20/11/2018;
4. Delibera di C.C.n. 73 del 18/12/2018 avente ad oggetto.....-"*Approvazione I° Controdeduzione dell'Ufficio Tecnico Comunale*"; al parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 106 del 20/11/2018;
5. Delibera di C.C. n. 76 del 19/12/2018 avente ad oggetto.....-"*Approvazione* di *tutte le controdeduzioni Rimanenti",* al parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 106 del 20/11/2018;
6. Proposta di parere n. 02 del 03/01/2019 reso dal Serv. 2/DRU;
7. Parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 109 del 09/01/2019;
8. Parere del Genio Civile di Agrigento espresso favorevolmente con condizioni ai sensi dell'art.13 della L.n.64/74, prot.n. 336941 del 26/11/2013;
9. Copia D.A.n. 95 del 11/03/2016 con il quale è stato espresso il "PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE", ai sensi del comma 1, dell'art.15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

B) ELABORATI DI PIANO - STATO DI FATTO E DI PROGETTO(così come adottati con la Deliberazione del Commissario ad acta n. 13 del 26/02/2015):

Stato di Fatto

10) TAV. RG - Relazione generale;

11) TAV. N.T.A. - Norme Tecniche di Attuazione;

12) TAV. A/1 - Inquadramento Territoriale, scala 1:50.000;

13) TAV. A/2 - STATO DI FATTO – Edifici pubblici -servizi ed atrezzaure – manufatti industriali proprietà pubbliche – immobili soggetti a tutela monumentale e paesaggistica – aree sottoposte a vincoli di tutela e salvaguardia aree a rischio geologico – piani attuativi e progetti in itinere, scala 1:10.000;

14) TAV. A/3 - STATO DI FATTO – Edifici pubblici -servizi ed atrezzaure – manufatti industriali proprietà pubbliche – immobili soggetti a tutela monumentale e paesaggistica – aree sottoposte a vincoli di tutela e salvaguardia aree a rischio geologico – piani attuativi e progetti in itinere, scala 1:10.000;;

15) TAV. A/4 - STATO DI FATTO – Edifici pubblici -servizi ed atrezzaure – manufatti industriali proprietà pubbliche – immobili soggetti a tutela monumentale e paesaggistica – aree sottoposte a vincoli di tutela e salvaguardia aree a rischio geologico – piani attuativi e progetti in itinere, scala 1:10.000;;

16) TAV. A/5 - STATO DI FATTO – Edifici pubblici -servizi ed atrezzaure – manufatti industriali proprietà pubbliche – immobili soggetti a tutela monumentale e paesaggistica – aree sottoposte a vincoli di tutela e salvaguardia aree a rischio geologico – piani attuativi e progetti in itinere, scala 1:2.000; ;

17) TAV. A/6 - STATO DI FATTO – Edifici pubblici -servizi ed atrezzaure – manufatti industriali proprietà pubbliche – immobili soggetti a tutela monumentale e paesaggistica – aree sottoposte a vincoli di tutela e salvaguardia aree a rischio geologico – piani attuativi e progetti in itinere, scala 1:2.000;

18) TAV. A/7 - STATO DI FATTO – Edifici pubblici -servizi ed atrezzaure – manufatti industriali proprietà pubbliche – immobili soggetti a tutela monumentale e paesaggistica – aree sottoposte a vincoli di tutela e salvaguardia aree a rischio geologico – piani attuativi e progetti in itinere, scala 1:2.000;

19) TAV. A/8 - STATO DI FATTO – Edifici pubblici -servizi ed atrezzaure – manufatti industriali proprietà pubbliche – immobili soggetti a tutela monumentale e paesaggistica – aree sottoposte a vincoli di tutela e salvaguardia aree a rischio geologico – piani attuativi e progetti in itinere, scala 1:2.000;

20) TAV. A/9 - STATO DI FATTO – Edifici pubblici -servizi ed attrezzature – manufatti industriali proprietà pubbliche – immobili soggetti a tutela monumentale e

paesaggistica – aree sottoposte a vincoli di tutela e salvaguardia aree a rischio geologico – piani attuativi e progetti in itinere, scala 1:2.000;

21) TAV. A/10 - STATO DI FATTO – Edifici pubblici -servizi ed attrezzature – manufatti industriali proprietà pubbliche – immobili soggetti a tutela monumentale e paesaggistica – aree sottoposte a vincoli di tutela e salvaguardia aree a rischio geologico – piani attuativi e progetti in itinere, scala 1:2.000;

22) TAV. A/11 - STATO DI FATTO – Edifici pubblici -servizi ed attrezzature – manufatti industriali proprietà pubbliche – immobili soggetti a tutela monumentale e paesaggistica – aree sottoposte a vincoli di tutela e salvaguardia aree a rischio geologico – piani attuativi e progetti in itinere, scala 1:2.000;

23) TAV. A/12 - STATO DI FATTO – Edifici pubblici -servizi ed attrezzature – manufatti industriali proprietà pubbliche – immobili soggetti a tutela monumentale e paesaggistica – aree sottoposte a vincoli di tutela e salvaguardia aree a rischio geologico – piani attuativi e progetti in itinere, scala 1:2.000;

24) TAV. A/13 - STATO DI FATTO – Edifici pubblici -servizi ed attrezzature – manufatti industriali proprietà pubbliche – immobili soggetti a tutela monumentale e paesaggistica – aree sottoposte a vincoli di tutela e salvaguardia aree a rischio geologico – piani attuativi e progetti in itinere, scala 1:2.000;

25) TAV. A/14 - STATO DI FATTO – Edifici pubblici -servizi ed attrezzature – manufatti industriali proprietà pubbliche – immobili soggetti a tutela monumentale e paesaggistica – aree sottoposte a vincoli di tutela e salvaguardia aree a rischio geologico – piani attuativi e progetti in itinere, scala 1:2.000;

26) TAV. A/15 - STUDIO DEI COMPARTI EDILIZI – Superficie territoriale, superficie coperta, volume costruito e indice di fabbricabilità territoriale, scala 1:5.000;

27) TAV. P/1 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:10.000;

28) TAV. P/2 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:10.000;

29) TAV. P/3 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente lasuddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:10.000;

30) TAV. P/4 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

31) TAV. P/5 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

32) TAV. P/6 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

33) TAV. P/7 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

34) TAV. P/8 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

35) TAV. P/9 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

36) TAV. P/10 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

37) TAV. P/11 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

38) TAV. P/12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

39) TAV. P/13 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

40) TAV. P/14 - TABELLA DEI TIPI EDILIZI;

41) TAV. All. A - SCHEDA DEGLI EDIFICI E/O COMPESSI MONUMENTALI;

42) TAV. All. B - SCHEDA DEI SERVIZI E DELLE ATREZZATURE;

43) TAV. "RE" - REGOLAMENTO EDILIZIO;

D) ELABORATI adeguati al parere dei progettisti sulle VISUALIZZAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI

44) TAV. "Ro" - RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI AL PIANO E PARERI DEI PROGETTISTI;

45) TAV. P/1 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:10.000;

46) TAV. P/2 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:10.000;

47) TAV. P/3 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:10.000;

48) TAV. P/4 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

49) TAV. P/5 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

50) TAV. P/6 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

51) TAV. P/7 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

52) TAV. P/8 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

53) TAV. P/9 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

54) TAV. P/10 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

55) TAV. P/11 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

56) TAV. P/12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

57) TAV. P/13 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000;

58) TAV. P/14 - TABELLA DEI TIPI EDILIZI;

59) TAV. All. A - SCHEDA DEGLI EDIFICI E/O COMPESSI MONUMENTALI;

60) TAV. All. B - SCHEDA DEI SERVIZI E DELLE ATREZZATURE;

61) TAV. "Rg" - RELAZIONE GENERALE;

62) TAV. N.T.A. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;

F) STUDIO AGRICOLO-FORESTALE – Elaborati:

63) - Relazione di Commento;

64) - Carta dei boschi e delle fasce forestali, scala 1: 25.000;

65) – Tav.A/1 - Carta dei boschi e delle fasce forestali, scala, scala 1:10.000;

66) - Tav.A/2 - Carta dei boschi e delle fasce forestali, scala, scala 1:10.000;

67) - Tav.B/1 - Carta delle Colture, scala 1:10.000;

68) - Tav.B/2 - Carta delle Colture, scala 1:10.000;

69) - Tav.B/3 - Carta delle Colture, scala 1:10.000;

70) - Tav.C/1 - Carta delle Infrastrutture ed Impianti al servizio dell'agricoltura, scala 1:10.000;

71) - Tav.C/2 - Carta delle Infrastrutture ed Impianti al servizio dell'agricoltura, scala 1:10.000;

G) STUDIO GEOLOGICO – Elaborati:

72) - Relazione geologica;

73) - Tav. 1 - Carta geologica, scala 1:10.000;

74) - Tav. 2 - Carta geologica, scala 1:10.000;

75) - Tav. 3 - Carta geologica, scala 1:10.000;

76) - Tav. 4 - Carta geologica, scala 1:10.000;

77) - Tav. 5 - Carta geologica, scala 1:10.000;

78) - Tav. 6 - Carta geologica, scala 1:10.000;

79) - Tav. 7 - Carta geologica, scala 1:10.000;

80) - Tav. 1 - Carta geomorfologica, scala 1:10.000;

81) - Tav. 2 - Carta geomorfologica, scala 1:10.000;

82) - Tav. 3 - Carta geomorfologica, scala 1:10.000;

83) - Tav. 4 - Carta geomorfologica, scala 1:10.000;

84) - Tav. 5 - Carta geomorfologica, scala 1:10.000;

85) - Tav. 6 - Carta geomorfologica, scala 1:10.000;

86) - Tav. 7 - Carta geomorfologica, scala 1:10.000;

87) - Tav. 1 - Carta idrogeologica, scala 1:10.000;

88) - Tav. 2 - Carta idrogeologica, scala 1:10.000;

89) - Tav. 3 - Carta idrogeologica, scala 1:10.000;

90) - Tav. 4 - Carta idrogeologica, scala 1:10.000;

91) - Tav. 5 - Carta idrogeologica, scala 1:10.000;

92) - Tav. 6 - Carta idrogeologica, scala 1:10.000;

93) - Tav. 7 - Carta idrogeologica, scala 1:10.000;

94) – Tav. 1- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:10.000;

95) – Tav. 2- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:10.000;

96) – Tav. 3- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:10.000;

97) – Tav. 4- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:10.000;

98) – Tav. 5- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:10.000;

99) – Tav. 6- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:10.000;

100) – Tav. 7- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:10.000;

102) - Tav. 1 - Carta geologica, scala 1:2.000;

103) - Tav. 2 - Carta geologica, scala 1:2.000;

104) - Tav. 3 - Carta geologica, scala 1:2.000;

105) - Tav. 4 - Carta geologica, scala 1:2.000;

106) - Tav. 5 - Carta geologica, scala 1:2.000;

107) - Tav. 6 - Carta geologica, scala 1:2.000;

108) - Tav. 7 - Carta geologica, scala 1:2.000;

109) - Tav. 8 - Carta geologica, scala 1:2.000;

110) - Tav. 9 - Carta geologica, scala 1:2.000;

111) - Tav. 1 - Carta geomorfologica, scala 1:2.000;

112) - Tav. 2 - Carta geomorfologica, scala 1:2.000;

113) - Tav. 3 - Carta geomorfologica, scala 1:2.000;

114) - Tav. 4 - Carta geomorfologica, scala 1:2.000;

115) - Tav. 5 - Carta geomorfologica, scala 1:2.000;

116) - Tav. 6 - Carta geomorfologica, scala 1:2.000;

117) - Tav. 7 - Carta geomorfologica, scala 1:2.000;

118) - Tav. 8 - Carta geomorfologica, scala 1:2.000;

119) - Tav. 9 - Carta geomorfologica, scala 1:2.000;

120) – Tav. 1- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:2.000;

121) – Tav. 2- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:2.000;

122) – Tav. 3- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:2.000;

123) – Tav. 4- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:2.000;

124) – Tav. 5- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:2.000;

125) – Tav. 6- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:2.000;

126) – Tav. 7- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:2.000;

127) – Tav. 8- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:2.000;

128) – Tav. 9- Carta delle pericolosità geologiche, scala 1:2.000;

129) – Tav. 1- Carta Litotecnica, scala 1:2.000;

130) – Tav. 2- Carta Litotecnica, scala 1:2.000;

131) – Tav. 3- Carta Litotecnica, scala 1:2.000;

132) – Tav. 4- Carta Litotecnica, scala 1:2.000;

133) – Tav. 5- Carta Litotecnica, scala 1:2.000;

134) – Tav. 6- Carta Litotecnica, scala 1:2.000;

135) – Tav. 7- Carta Litotecnica, scala 1:2.000;

136) – Tav. 8- Carta Litotecnica, scala 1:2.000;

137) – Tav. 9- Carta Litotecnica, scala 1:2.000;

138) – Tav. 1- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale, scala 1:2.000;

139) – Tav. 2- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale, scala 1:2.000;

140) – Tav. 3- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale, scala 1:2.000;

141) – Tav. 4- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale, scala 1:2.000;

142) – Tav. 5- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale, scala 1:2.000;

143) – Tav. 6- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale, scala 1:2.000;

144) – Tav. 7- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale, scala 1:2.000;

145) – Tav. 8- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale, scala 1:2.000;

146) – Tav. 9- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale, scala 1:2.000;

147) – Documentazione Fotografica;

H) PIANO URBANISTICO COMMERCIALE – Elaborati:

148) – Tav. A1.1- Relazione Tecnica e N.T.A.;

149) – Tav. B1.1 – Planimetria generale della viabilità territoriale principale, scala 1:25.000;

150) – ***C1. – Planimetria con localizzazione degli assi viari commerciali, scala 1:10.000;***

151) – Tav. C1.1 – Zona Centro scala,1:10.000;

152) – Tav. C1.2 – Zona Industriale, scala 1:10.000;

153) – ***D1. – Planimetria rete commerciale in generale, scala 1:5.000;***

154) – Tav. D1.1 – Zona 01, scala 1:5.000;

155) – Tav. D1.2 – Zona 02, scala 1:5.000;

156) – Tav. D1.3 – Zona 03, scala 1:5.000;

157) – ***E1. – Planimetria rete commerciale nel particolare, scala 1:2.000;***

158) – 143) – Tav. E1.1 – Zona AA, scala 1:2.000;

159) – Tav. E1.5 – Zona EE, scala 1:2.000;

160) – Tav. E1.6 – Zona FF, scala 1:2.000;

161) – Tav. E1.7 – Zona GG, scala 1:2.000;

162) – ***F1. – Planimetria rete commerciale nel particolare, scala 1:2.000;***

ALIMENTARE

163) – Tav. F1.1 – Zona AA, scala 1:2.000;

164) – Tav. F1.2 – Zona BB, scala 1:2.000;

165) – Tav. F1.3 – Zona CC, scala 1:2.000;

166) – Tav. F1.4 – Zona DD, scala 1:2.000;

NON ALIMENTARE

167) – Tav. F1.5 – Zona AA, scala 1:2.000;

168) – Tav. F1.6 – Zona BB, scala 1:2.000;

169) – Tav. F1.7 – Zona CC, scala 1:2.000;

170) – Tav. F1.8 – Zona DD, scala 1:2.000;

171) – *G1. – Planimetria indicante le previsioni di piano, scala 1:5.000;*

172) – *Tav. G1.1* – Zona 01, *scala 1:5.000;*

173) – *Tav. G1.2* – Zona 02, *scala 1:5.000;*

174) – *Tav. G1.3* – Zona 03, *scala 1:5.000;*

175) – ***H1. – Planimetria esercizi su areea pubblica – ambulanti giornalieri e settimanali - chioschi, scale varie;***

176) – Tav. H1.1 – Zona AA Giornalieri;

177) – Tav. H1.2 – Zona BB, Giornalieri;

178) – Tav. H1.3 – Mercato settimanale;

179) – Tav. H1.4 – Dislocazioni Chioschi;

I) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

180) – Rapporto Ambientale;

181) – Allegato 1 - Sintesi non Tecnica;

182) – Allegato 2 - Questionario di Consulenza;

183) – Allegato 3.1 - Quadro Ambientale – Risorse e Rischi Ambientali e Vincoli di tutela e di Salvaguardia, scala 1:10.000;

184) – Allegato 3.2 - Quadro Ambientale – Risorse e Rischi Ambientali e Vincoli di tutela e di Salvaguardia, scala 1:10.000;

185) – Allegato 3.3 - Quadro Ambientale – Risorse e Rischi Ambientali e Vincoli di tutela e di Salvaguardia, scala 1:10.000;

TAVOLE DELLE CONTRODEDUZIONI al voto C.R.U. n.106 del 20/11/18 - Delibere di C.C. n. 73 del 18/12/2018 e n. 76 del 19/12/2018:

186) – Elaborato controdeduzioni al voto C.R.U. e documentazione fotografica con stralci planimetrici-con proposta di nuova perimetrazione della zona "D2" a Sud della S.S. n.189 ;
187) – TAV. P/6 - Elaborato controdeduzioni al voto del C.R.U. visualizzazioni della viabilità esistente, di completamento, di progetto e dei piani esecutivi operanti;
188) – TAV. P/8 - Elaborato controdeduzioni al voto del C.R.U. visualizzazioni della viabilità esistente, di completamento, di progetto e dei piani esecutivi operanti;
189) – TAV. P/9 - Elaborato controdeduzioni al voto del C.R.U. visualizzazioni della viabilità esistente, di completamento, di progetto e dei piani esecutivi operanti;
190) – TAV. P/11 - Elaborato controdeduzioni al voto del C.R.U. visualizzazioni della viabilità esistente, di completamento, di progetto e dei piani esecutivi operanti;
191) – TAV. P/12 - Elaborato controdeduzioni al voto del C.R.U. visualizzazioni della viabilità esistente, di completamento, di progetto e dei piani esecutivi operanti;

ART.4) Il Comune di Favara dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal Progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli Uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

ART.5) Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'Amministrazione comunale *(*Albo pretorio *online)* ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

ART.6) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

ART.7) Ai sensi e per gli effetti dell' art.102 della L.R. n. 4/2003 il Comune dovrà procedere all'adozione delle Prescrizioni Esecutive entro giorni 180 giorni dall'avvenuta efficacia del presente decreto.

ART.8) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

ART.9) Ai sensi dell'art. 68 della legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii., il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo,

11 GEN. 2019

Regione Siciliana - Ass.to del Territorio e dell'Ambiente

IL DIRIGENTE GENERALE
(Giovanni Salerno)